OSSERVAZIONI
SULL' APOLOGIA
PUBBLICATA DA MONSIGNOR
ALFONSO DE LIGUORI
Contro la Causa del Probabilismo ec, novellamente convinta di falsità
DA ADELFO DOSITEO,
DIRETTE AD UN AMICO DELL' AUTORE.

---

§. I.

Si premettono alcune Riflessioni sulla certezza *pretesa da Monsignore della sua sentenza.*

I. HO letta, Cariffimo Amico, l' *Apologia*, che compiaciuto vi siete d'inviarmi, data in luce da Monsignore de Liguori contro l' ultimo mio Libro intitolato, *La Causa del Probabilismo ec. novellamente convinta di falsità*: e in leggendola ho rilevato con più di chiarezza, che certe prevenzioni col lungo corso

Digitized by Google

degli anni prendono dell'uman cuore dominio tale, e tale possesso, che non v' ha forza bastevole di ragione per vincerle, e sradicarle. Io mi lusingava, che meditando egli a bell'agio la mia Operetta, dovesse far in lui stesso quella medesima impressione, che ha fatta in molte persone spregiudicate, e saggie, ed avesse a ricavarne quello stesso salutare effetto, che per mezzo d'altre opere sul medesimo argomento da me pubblicate, è succeduto in molti altri Probabilisti, d' indursi a ripudiare il pericoloso sistema, quantunque l' avessero quasi succhiato col latte, e lo sostenessero colla maggiore fermezza dell' animo loro. Tra questi posso attestarvi, Amico, di certo P. Lettore del Venerabile Ordine di S. Benedetto delle parti inferiori della Germania, il quale, come mi do a credere, non avrà difficoltà di essere qui nominato, cioè il M. R. P. *Lettor Mariano Muller*, che era sì ostinatamente impegnato nella difesa della stessa sentenza di Monsignore da lui nelle Scuole insegnata, che non dava luogo a tutte le ragioni degli Antiprobabilisti da lui letti, e riletti: nondimeno avendo con attenzione esaminate e ponderate alcune mie Opere, che gli vennero per avventura alle mani, restò della falsità del suo sistema sì persuaso, e convinto, che ne fece una solenne ritrattazione, e credette preciso dovere di sua coscienza di dettare a' suoi Discepoli pubblicamente la contraria Dottrina, rivocando, e condannando quanto avea prima insegnato, siccome apparisce da una sua lunghissima lettera latina a me indirizzata,

che

che conservo e posso mostrare ad ognuno (*a*).

II. Un sì bell' esempio, che fu imitato da molti

(*a*) Sarà bene, che da questa *Lettera*, che è di più fogli, ne trascriva qualche passo. Questo Religioso prima lungamente diffondesi nel riferire il grande impegno, e la sua fermezza nel sostenere il Probabilismo. Dice tra l'altre cose, che mentre leggeva *Billuard*, *Agonel*, *Antoine*, ed altri Antiprobabilisti, *non lectio*, *sed irrisio erat*: che la sua ostinazione era giunta ad una specie di pazzia, *amentiæ*: che *ita comparatus animo erat pro benigna sententia perinde ac pro aris*, & *focis pugnaturus*: che rigettava i libri *conspecto* solamente *nomine antiprobabilismi*: che *nil objici a quoque posse* (contro la sua opinione) *audacter existimabat*. Tralascio molte simili altre espressioni dichiarative dell' ostinato suo impegno, e vengo a riportarne alcune, riguardo la sua conversione. *Quanta*, scrive, *Deum immortalem! præjudicata opinionis insania!* &c. *Profecto num Probabilismo, an tam credulo mihi irascar, nondum video* &c. *Et vero post homines natos potuitne quæstio, æque ac ista, clara, facilis*, & *explicata in lucem venire?* &c. *Quid, amabo, insolentius, aut incredibilius excogitatum unquam* &c. *Quæ est ista tam vecors*, & *voluntaria cæcitas?* &c *Præjudicia, si quid judico, multitudinem pessundant: præjudicia, quod sexcenties interrogatus semper iterarem, nisi cadant, in cassum disputatur* &c. E venendo a rammentare la sua conversione così dichiarasi: *Ego miserentis Dei gratia video*, & *per te secundum Deum N. mi optime ita video: video, inquam. Verum utra sit major felicitas mea singularis, an cæcutientium adhuc deploranda conditio, necdum video. Benignos magistros, si quos cernere contingit, videre mihi videor velut homines inverso corpore sicut arbores ambulantes* &c. *Haud miraberis deinceps studio utique sin-*

molti altri, come accenna la lettera stessa, ed ho inteso da altre parti, non ho avuta la forte

---

gulari te mihi amari. Unus tu excitare jacentem, & languentem commovere potuisti: propterea veritati per te triumphanti vincula, queis me explicuisti, ex voto appensurus adsum &c. Ne assentationi quid a me dictum arbitrari queas, mutationis meæ series, satis credo, superque præstabit. Tale grati animi officium, quod a longinquis terris tibi venit, hoc magis & suspicionem commodi, & laudis quæstum utrique abscindet. Quapropter tantum abest, ut recusare hanc epistolam vel possis, vel debeas, ut etiam similem a multis vel ipse tuus publica causa susceptus labor jure deposcat. Cui enim bono tantam ingenii perspicacitatem &c. concessere superi, nisi ut evellas &c, nisi ut potens sis in doctrina sana eos qui contradicunt arguere? Hanc tibi singularem laudem boni quique, & docti, si non omnes, pars tamen bene magna, & nisi me mea fallat opinio, longe potior, ingenioque valentior pro meriti dignitate attribuunt. Finem facturus id unum adhuc addam peropportune accidisse, ut iterum ad docendam Theologiam vocarer: quod enim in priori biennio perperam discipulis dictavi, hoc jam in præsenti cursu acerrimus Antiprobabilista, revoco, refello, mordicus aufero, accuso, & damno: nec jam erubesco, cum modo sapiam, nonnullis videri insipiens, quando, cum insaniebam, visus sum multis sapere &c. Nemini me in eliminanda hac opinandi peste me concedere intelligant omnes &c. Clamoribus nostris finem sola morte imponi posse confido; nostris jam dico: quod enim magnopere me recreat &c. ex confratrum meorum cœtu Theologi pietate, ac doctrina admodum insignes, eamdem modo mecum quam fortissime propugnant sententiam. D. O. M. pro sua in omnes clementia det idipsum cunctis sapere &c. Ego interim id semper agam, &c.

forte da me sospirata di vedere in Monsignor Liguori, comecchè, attesa la sua pietà, che m'è nota per fama, conceputa avessi ferma fiducia, che fosse per cangiar sentimento, leggendo l'ultima mia Operetta a lui diretta immediatamente, e ritrattare il sistema da lui sostenuto. Anzi, cosa che mi ha recata gran meraviglia, non solo col leggerla non ha mutata opinione: ma, se diamo fede alle sue parole, si è confermato maggiormente nella medesima, e lo dichiara altamente egli stesso nell' Apologia colle più chiare, e più forti espressioni. Fin dalle prime pagine di essa protesta, che io *colle mie opposizioni ho dato più motivo di chiarire la Causa del Probabilismo, e di avvalorarla*: che *le mie opposizioni sono di poco peso, e in vece di abbattere i fondamenti del suo sistema, piuttosto lo confermano*. Ripete lo stesso in altri luoghi, e nel fine aggiunge, che le *ragioni da lui addotte li sembrano più chiare del Sole, e tali anche sembreranno a chi vuol giudicarle senza passione*. Che più? Nell' avviso premesso all' Apologia, anzi che ritrattarsi, si avvanza a dire, che egli scrive in difesa della sua sentenza, *acciò non restino illaqueate le coscienze*, ed esorta altrove me stesso a *ritrattarmi per bene dell' anima mia*.

III. Quanto mai, Carissimo Amico, sono diversi, e tra se contrarj i giudicj degli uomini sulla cosa medesima! Io vi posso assicurare in parola di verità, che quanti hanno letta sì in queste parti, che in altre più rimote, e lontane la mia Opera, e in spezie parecchi uomini illuminati, e dottissimi,

tutti senza eccettuarne pur uno, l'han giudicata invincibile, e capace di convincere qualunque persona, che non volesse tenere rivolti ostinatamente gli occhi dal lume della verità; e so di certo, che un saggio Cavaliere di fino intendimento fornito ebbe a dire dopo di averla letta, che riputava le mie ragioni *altrettante dimostrazioni*, che non ammettevano alcuna replica ragionevole, e sensata. So ancora, ch' altri l' han giudicata la migliore da me fatta su tal argomento: ed altri m' hanno fatti perciò encomj, che la modestia mi vieta di qui riferire. Ma è assai ben differente il giudizio, che ne ha formato Monsignor Liguori. Non solo ei non lo crede libro idoneo a convincere veruno della falsità del Probabilismo, ma lo dichiara anzi bastante a confermare i Probabilisti nella loro opinione; non solo non riconosce le ragioni da me addotte per invincibili, e *dimostrative*, ma le reputa ancora *inette*, *frivole*, *di nessun peso*, sicchè idonee non sono a guadagnar l' assenso di qualsisia uomo prudente, e saggio. Essendo, Amico, tali giudicj contraddittorj, vi ha certamente da una parte l' errore, e l' inganno, giacchè amendue non possono essere veri. Ma da qual parte dovrà dirsi, che l'errore s' attrovi? Dovendo noi attenersi alla massima da Monsignore stabilita fin da principio, che *non tocca nè a me, nè a lui il decidere questo punto*, ma ai saggi *Lettori*, *che sanno discernere le cose*, non è necessario di conchiudere, che l'errore sia dal canto suo, e che egli certamente s' inganni? Poichè *i saggi*

Let-

Lettori, *che sanno discernere*, *le cose*, hanno già fatta la *decisione* a mio favore, e giudicato, che il suo torto è troppo evidente, e che non dovrebbe più ostinarsi nel difendere una causa, che è disperata, e fallita, nè può sostenersi senza ripugnare apertamente ai chiari lumi della verità. Qual altra conseguenza ne dedurrete voi, e ne dovrebbe dedurre eziandio Monsignore?

IV. Ma se pur Monsignore non vuole acchetarsi al giudizio de' *Saggi* accennati, e li rigetti, o come parziali, o come di que' Saggi *alla moda*, di cui parla nel fine della sua *Apologia*, e de' quali pretende, che non debba farsene conto alcuno, perchè almeno non arrendersi al giudizio di que' tanti e tanti Vescovi da me mentovati nella mia Opera, o per lo meno entrare in qualche dubbio, o sospetto di trovarsi nell' errore, e nell' inganno? Egli è certissimo, e già è stato ampiamente provato nella *terza parte del Trattato della Regola prossima*, e da me bastantemente toccato nella *Causa del Probabilismo*, che innumerabili Vescovi di Francia, di Fiandra, di Spagna, e d' Italia hanno insegnato, ed insegnano tutto il contrario di quanto Monsignore sostiene; nè penso, che egli, nè a ciascuno di loro in particolare, e molto meno a tutti insiememente considerati, sì per la dignità della Sede, sì per altri molti titoli, che li rendono illustri, stimerà di potersi preferire. Come dunque il giudizio di tutti loro, per non far parola di quello di tanti, e tanti altri Antiprobabilisti Scrittori, non dovrà ingerirli nell' animo suo un giusto, e fondato ti-

more d' ingannarsi , e di credere , che forse quella *certezza*, che vanta d' avere della sua sentenza, non sia che illusoria, e imprudente, simile a quella , che molti hanno nei loro errori? Imperocchè per dargli un qualche esempio ne' Prelati oggidì pur viventi in Italia , ai quali non può dare eccezione veruna, anzi deve ammirarli quai splendidi lumi della Gerarchia Ecclesiastica , può essere mai più direttamente opposto alla sua sentenza quello che ha stabilito in due Sinodi l' Eminentissimo Signor Cardinal delle Lanze? Ecco ciò , che abbiamo nel primo dell'anno 1745. (*a*) Dopo aver egli rigettato il sistema de' moderni Probabilisti, e dichiarata l' obbligazione di ricercare i veri fonti della Morale Cristiana , *Quod si*, ingiunge col Sinodo, *post diligens , accuratumque examen , necdum majus Probabilitatis pondus dignosci possit , sed adhuc dubitatio supersit, eam, quæ favet legi , præferant opinionem . Meminerint arctam esse , angustamque viam, quæ ducit ad vitam &c. eumque qui se in periculum injicit, in illo periturum* . E nel capo 8. *Quoties se aliqua offert dubitandi occasio, præ oculis semper habeatur illa juris canonici regula &c. religiosissime servanda: in dubiis tutior pars est eligenda*. E nel secondo celebrato l'anno 1752. *c.* 2. „ Quod si dubitent utram e „ duabus opinionibus alteri præponere debeant, „ præscriptam a summo Pontifice Benedicto „ XIV. regulam sequantur, scilicet illam am„ plectantur sententiam , cui MAGIS suffra-

„ ga-

(a) C. 2. de Doctrina Morum.

„ gari rationem, & authoritatem favere co-
„ gnoverint. Denique si post diligens, accu-
„ ratumque examen, necdum majus probabili-
„ tatis pondus dignosci queat, *sed adhuc du-*
„ *bitatio supersit, eam, quæ favet legi, præferant.*
„ Meminerint arctam esse viam &c. „ E lo
stesso ripete nel *capo* 8. E' più che evidente,
che queste ordinazioni fatte ne' Sinodi da un
Prelato, che più si distingue per la sua pietà,
e dottrina che per la Porpora, che l'adorna,
sono direttamente opposte alla sentenza di Monsignor
Liguori. Scriva egli dunque a sua Eminenza,
e l'avvisi, che egli colle sue ordinazioni
altro non fa che *illaqueare le coscienze*,
l'esorti a *ritrattarsi per bene dell' Anima* sua,
e li dica, che è gran meraviglia, che non abbia
veduta la verità della sentenza contraria;
mentre è più chiara del Sole, e tale deve *sembrargli,
se vorrà giudicarne senza passione*. E questo
stesso dovrà scrivere a moltissimi altri Prelati
d' Italia per non favellare d' altri Paesi.
Dovrà scriverlo a Monsignor Incontri Arcivescovo
di Firenze, a Monsignor Saporiti
Arcivescovo di Genova, a Monsignor Bragadino
Patriarca di Venezia, a Monsignor Radetti
Vescovo di Bergamo, e a tanti, e tanti
altri degnissimi Prelati, e dare a tutti loro
questo caritatevole avviso, che *ritrattino per bene
dell' Anima loro* le Pastorali Istruzioni, che
han fatte, e in cui obbligano i loro sudditi a
seguire la medesima dottrina, che è insegnata
ne' decreti mentovati di S. E. Cardinal delle
Lanze.

V. Che se pure, Amico Carissimo, Monsignor

Li-

Liguori non ha coraggio di avvanzarsi cotanto, da questi eccellenti esemplari di pietà, e di sapienza, che tiene dinanzi gli occhi, non dovrebbe inferirne, di avere un giustissimo motivo di temere di ingannarsi, allorchè francamente asserisce di *essere certissimo di non errare*, *e che crederebbe di peccar gravemente*, *se insegnasse tra due opinioni probabili doversi stare alla sicura*, e cose simili? Se egli è *certissimo di non errare*, adunque deve pur *essere certissimo*, *che errino*, ed insegnino l'errore alle loro pecorelle questi sì degni e tanto rispettabili Prelati, che stabiliscono dottrina contraria alla sua. Se *crederebbe di peccar gravemente insegnando*, *che tra due probabili si deve stare alla sicura*, deve dunque anche credere, che i detti Prelati siano per lo meno tanto ignoranti, che non veggano il *peccato grave* che commettono, obbligando il loro popolo a seguire *tra due Probabili la più sicura*, *e illaqueando per tal guisa le loro coscienze*. Egli verso il fine dell'*Apologia*, direi quasi per incutermi timore, e rispetto della sua Persona, mi oppone di *essere posto nel numero de' Vescovi*, *cioè nel numero di coloro*, *che sono giudici della dottrina*. Bene: ma senza far altre riflessioni, che far doveva egli stesso, non sono altresì Vescovi ed Arcivescovi, e però *Giudici della dottrina* i da me nominati, e tanti altri, che nominar si potrebbono, con questo di vantaggio, che questi hanno giudicato della Dottrina della Chiesa, non in qualità di semplici, e privati scrittori, ma in qualità di *Vescovi*, e di *Giudici*, cioè o con *de-*

creti

creti ſinodali, o con *Iſtruzioni Paſtorali*, o in altra ſimil forma propria, e caratteriſtica dei Veſcovi. Là dove Monſignor Liguori non altro ha fatto, ſe non ſe ſtampare a difeſa della ſua ſentenza nella guiſa medeſima, che han fatto altri privati Autori, o Teologi, i Buſſembaum, i Lacroix, i Tamburini, i Viva &c.; nè ſi è arriſchiato finora di ordinarne la pratica in qualità di Veſcovo in qualche Sinodo, o con qualche Paſtorale decreto: coſa, che non credo ſia per fare giammai.

VI. Voi quindi ben vedete, Amico, ſe giuſto, e fondato ſia il motivo, che ha Monſignor Liguori di temere, che quella total *certezza*, che afferma di avere della verità della ſua dottrina ſia un' illuſione, un inganno, che non poſſa giuſtificarlo nel Tribunale del Sommo Dio. Ma eſſo, anzi che concepire coteſto ſalutevole timore, ſi proteſta di voler riposare tranquillamente nella ſua opinione, e ſi avvanza a dire nella pagina 20. di *tenere per certo, che ſe mai erraſſe in queſta controverſia, il Signore lo ha da illuminare a conoſcere l' errore &c. giacchè, ſe erra, non erra per paſſione*. Vi proteſto, Cariſſimo Amico, che quando leſſi queſte parole, rimaſi ſopraffatto, ed attonito, sì per quello, che ſi promette da Dio, sì per la ragione, che ne apporta. *Io tengo per certo*, dice, *che ſe mai erraſſi* &c. *il Signore mi ha da illuminare*. Come Monſignore può mai eſprimerſi con maniera sì franca? Io voglio ſupporre, che egli ſia un Santo, e un Santo a miracoli. Ma è forſe queſto il linguaggio de Santi? S. Agoſtino nel *lib.* 22. *de*

Civitate Dei, c. 23. favellando de' Santi Uomini ben diversamente la discorre. Essi non dicono già di *tenere per certo*, *che Dio gli abbia ad illuminare*, *se errano*, ma vivendo sempre timorosi degli occulti profondi giudicj di Dio, e delle loro colpe segrete, *continuis vigiliis excubant*, *ne opinio verisimilis fallat*, *ne decipiat sermo versutus*, *ne se tenebræ alicujus erroris offundant*, *aut ne quod bonum est*, *malum*, *quod malum est*, *bonum esse credatur*; o come scrive S. Gregorio Magno: *in ipsis bonis operibus positi trepidant*, *ac ne in eisdem occulto aliquo errore displiceant*, *continuis lamentis vacant* (a). Se è così, con qual fondamento può dir Monsignore d'*essere certo*, *se mai errasse*, *che il Signore l' ha da illuminare*? E che? Pretende egli forse, ch' Iddio l' abbia da illuminare per qualche via straordinaria, e operare a tal fine un miracolo? Ma egli ben sà, e l' avrà insegnato più volte, che Dio non opera per le vie straordinarie, e miracolose, quando non mancano i mezzi ordinarj per ottenere un qualche effetto, e che il pretendere in tal caso miracoli, non è altro che un tentare Dio. Ora i mezzi ordinarj d' esser illuminato a Monsignore non mancano, e basta perciò, che rifletta un po' più seriamente alla dottrina di tanti, e tanti Prelati dottissimi, e a mille altri argomenti sufficientissimi a porgergli un chiaro lume della veri-

(a) Lib. 5. Moral. c. 9.

verità di quella sentenza che egli combatte.

VII. Non mi sorprende meno, Carissimo Amico, la ragione, che arreca Monsignore, per *tenere di certo che Iddio l' abbia ad illuminare*, *se errasse*. *Perchè*, dice, *se erro*, *non erro per passione*. Io mi rallegro con lui, che possa francamente dire di se stesso quello, che non ardiscono affermare i più gran Santi della terra, cioè di non avere *passione* di sorta alcuna nè palese nè occulta. Ma con tutto ciò non può egli *errare* per tante altre cagioni, per cui suol errare la maggiore, o almeno una gran parte degli uomini, e massimamente per certi pregiudicj, o prevenzioni mal fondate, e radicate nell' animo sì fatali al conoscimento del vero? Non può errare per non aver ponderati a dovere, ed esaminati con quella accuratezza, e diligenza, che era tenuto, i fondamenti della contraria dottrina sì di ragione, che di autorità? Se egli nel sostenere la sua opinione non risente nell' animo qualche stimolo, o rimorso di coscienza, che gli dia pena, o lo ponga in apprensione di fallare, potrà egli per questo credersi sicuro nel cospetto del Supremo Giudice Dio? Egli ben sa, e gliel' ho esposto dinanzi gli occhi nel fine della *Causa* &c. il testimonio del Venerabile dottissimo Vescovo, e Cardinale Bellarmino, il quale parlando appunto di que' Teologi, i quali nelle questioni dubbiose *ad minus tutam partem declinant*, dice quelle tremende parole, che *facillimum est*, *conscientiam erroneam induere*, *&* *eo modo* CONSCIENTIA NON REMORDENTE, *ad eum locum descendere*, *ubi vermis*

non

non moritur, *& ignis non extinguitur*. (*a*)

VIII. Io non ho premesso tutto ciò, Amico Carissimo, ad altro oggetto, se non di farvi comprendere, che Monsignore non dovrebbe fidarsi di quella *certezza*, che attesta di avere riguardo la sentenza probabilistica da lui difesa, e il grave motivo, che ha di temere, che le sue ragioni non siano altro che illusioni, che fa a se medesimo. Del resto spero di avervi a convincere del torto suo con tale evidenza, che se egli non pertanto non verrà a conoscere la verità, che difendo, la conoscerete almen voi, e la conosceranno con voi tutti coloro, che non sono sì prevenuti, come dimostra di esserlo il mio Oppositore nella sua *Apologia*. Io non imiterò nell'esame, che ne farò, Monsignore, il quale si è dispensato di rispondere a tanti, e tanti capi importanti della mia Opera; ma vedrò di mettere all' esame tutti i punti, che meritano osservazione, lasciando soltanto da parte certe minuzie, che a nulla altro servono, che ad imbarazzare la causa, che trattiamo. Giacchè egli dichiara, che *nè a me*, *nè a lui*, *ma solo ai Saggi tocca il dar giudizio* della forza delle prove, ai Saggi disapassionati, e liberi da ogni prevenzione ne rimetterò la decisione di chi abbia ragione, o torto. Ma prima è necessario, che mi giustifichi sopra d' un' accusa, che mi dà Monsignore, di averlo ingiuriato, e maltrattato con improperj, ed altri modi contumeliosi, e sconvenevoli.

§. II.

(a) *Ad Epis. Thean.*

§. II.

Osservazioni sulle querele che fa di me Monsignore d' averlo ingiuriato, e trattato coi modi più indecenti.

I. L' Accusa, che mi dà Monsignore nella sua *Apologia*, d' avergli perduto il rispetto con maniere improprie, e contumeliose, è stata da lui in più luoghi proposta sotto d'un aspetto sì sconcio, e deforme, che ognuno, che non abbia letta la mia Opera, non può formare di me, se non il concetto di un uomo, che non sa scrivere, se non con ingiurie, e strapazzi, e però degno dell' odiosità comune. Confesso il vero, che vedendo i lamenti, che egli ne fa, e i termini, onde gli esprime, son rimaso altamente commosso, e sorpreso: mentre non ho per certo l' animo di offendere, o dar giusto motivo di querela ad alcuno, e molto meno a Monsignore, per cui anzi ho tutto il rispetto, che egli si merita per molti titoli. Egli mi rappresenta fin da principio, come se chiamato l' avessi *sciocco*, *ridicolo*, *ignorante*, *e cervello storto*: Egli mi accusa, che parlo contro di lui, come contra un *Materialista, ed un Eretico*. Egli mi applica quel rimprovero, che fa Benedetto XIV. a quei Scrittori, i quali *conviciis proscindunt* i loro Avversarj, e così quello che dicono altri Pontefici di somiglianti Scrittori maledici. Alla *Pagina* 17. dice, che aspetta una risposta *più ricca d' im-*

pro-

properj. E tralasciando altri luoghi nel fine se la prende contro il Revisore della Ristampa del mio Libro fatta in Napoli, per avere attestato, che *nell'Opera mia nulla aveavi trovato di contrario ai buoni costumi*: e soggiunge con maniera sdegnosa: *dunque è cosa conforme al buon costume l'ingiuriare, che fa l'Autore con tanti improperj? ec. Ma non dicono così i Pontefici ec.* Sicchè, Amico, se diamo retta a Monsignore, io l'ho trattato coi termini più indegni, e offensivi; io l'ho lacerato colle villanie, e colle ingiurie più atroci, e sanguinose, cogli improperj più enormi, con quelle formole in somma di oltraggio, e di infamia, che sono espressamente condannate da' Sommi Pontefici. Tanto risulta dalle sue parole. Ma alcune osservazioni, che qui vi soggiungo, faranno svanire questa accusa, e proveranno, che Monsignore ha ecceduto assai più del dovere nel caricarmi nella guisa, che ha fatto.

II. E primieramente in che consistono le parole o proposizioni ingiuriose, che ho dette contro di lui, o quale è la prova dell'accusa, che pubblica contro di me di averlo sì maltrattato? Egli l'assegna nella *Pagina* 12. riferendo i testi, di cui altamente si lagna, i quali, se non comprendono tutte le pretese ingiurie, ne comprenderanno almeno le principali. Eccone alcune: *Come ciò può negarsi? Ciò dee confessarlo, chi non vuole volontariamente acciecarsi. Ciò dovereste arrossirvi di dirlo*, e simiglianti. Ma esso non ha riferiti i luoghi del mio libro, donde le ha ricavate,

af-

affinchè poteſſero i Leggitori, ed io riſcontrarle, e vedere a qual propoſito le ho dette: poichè ben ſanno i Saggi tutti, che della qualità delle formole di parlare, o di ſcrivere ſi deve formar giudizio maſſimamente dai luoghi, ove ſon dette, e collocate: e ſanno ancora, che a tutte le coſe appropriare ſi devono, o almeno ſi poſſono ſenza dar motivo di giuſta querela, quelle fraſi, e quei termini, che ad eſſe convengono, quando s' abbia fondato motivo di farlo. Per cagione di eſempio nel luogo, che ſolo ha accennato col dirmi, *ove parlo di Sant' Antonino*, e che perciò ho ritrovato, mi accuſa d' aver detto di lui queſte parole: *Se aveſte letto più innanzi, vi avreſte trovata la voſtra confuſione, e vergogna*. Queſto s' incontra nella *Pagina* 139. del mio libro, ove ſcrivo così. „ Per uſare con voi, „ Monſignore, ogni maggior riguardo poſſi„ bile tornerò a dirvi ſoltanto, che voi non „ avete letto quel capo, che per altro eſatta„ mente citate, di Sant' Antonino: perchè ſe „ letto l' aveſte, troppo chiara vi ſarebbe com„ parſa la falſità della voſtra interpretazione, „ nè altro *trovato avreſte, che la voſtra con*„ *fuſione, e vergogna* „ che ſono le ſole parole da Monſignore recate. Parmi, che tali parole, che altro poi non ſignificano, ſe non che *avrebbe trovato, onde confonderſi, e vergognarſi*, accompagnate dalle altre del conteſto, non rendano un aſpetto sì deforme, qual compariſce agli occhi di Monſignore; molto più poi lo vedranno i diſcreti Lettori, ſe vorranno riflettere al motivo graviſſimo, che

ebbi di così parlare: attesochè è troppo evidente, che se Monsignore avesse riflettuto a quanto scrive Sant' Antonino nel testo, e contesto da lui citato, trovato avrebbe tutto il contrario di quanto asseriva: ed io rimetto il Lettore a leggere anche que' testi soli, che ho recati in quella pagina, e nelle seguenti.

Comunque sia delle altre espressioni, che Monsignore mi oppone, le quali non ho potuto riscontrare ne' proprj luoghi, perchè da lui non citati, io nego risolutamente in primo luogo di averlo mai trattato, come egli scrive, *da sciocco*, *da ridicolo*, *da cervello storto*, perchè son sicuro di non avere mai usati questi termini, siccome con nessun altro, così molto meno con lui, ed egli è obbligato ad assegnarmi i luoghi precisi, che non assegnerà giammai. Nego in secondo luogo altresì risolutamente di *aver parlato contro di lui*, come contro un *Materialista*, o contro d'un *Eretico*, ed egli è tenuto ad assegnare pur qui i testi miei; altrimenti le sue accuse verran giudicate dal Pubblico *calunniose*. E nego in terzo luogo, che potesse applicare a quelle espressioni, che non posso negar d'aver detto, quei caratteri sì neri, ed atroci di strapazzi, o *villanie*, con cui dice, che lo sbrano, o lo *lacero*, *conviciis proscindo*, o di altri simili improperj condannati dai sommi Pontefici. E dovrebbe Monsignore riflettere su questo, che egli aggrava talmente l'accusa, che ingiustamente mi fa comparire presso del Pubblico un maledico solenne, e sfacciato, di modo

che

che credo di aver io perciò più giusto motivo di dolermi di lui che egli di me. Imperocchè ben sa egli, e l' avrà insegnato nella sua *Morale*, che detrae all'altrui fama sì colui, che impone un delitto falso, sì chi aggrava il delitto vero, di maniera che comparisca diverso da quello, che è in realtà: *Imponens*, *Augens &c.* Rimetto dunque a Monsignore di fare una seria ponderazione su questo punto, che che è di poca importanza, e vengo ad un'altra osservazione.

III. Monsignore ha scelte, e rilevate dal mio libro alcune formole di parlare, o alcune espressioni, che a lui sembrano ingiuriose, e offensive della sua Persona. Ma perchè non ha insieme rilevate, e trascritte quelle, che ho dette in sua lode, o per prevenire i lamenti suoi, o per dimostrargli la stima, e il concetto, che ho di lui stesso? Fino da principio alla *pagina 7.* della *Causa del Probabilismo ec.*, io lo pregai *a condonarmi la libertà, con cui ero per parlargli*, e *attribuirla*, *anzichè a mancanza di rispetto, all' impegno, e premura, che avevo per la verità, e pel disinganno del Pubblico, a cui assicurare, e stabilire*, come avea detto il P. Gagna, *contribuir noi dobbiamo il più, che per noi si possa*. E così nel fine *Pagina* 234. l'ho supplicato di bel nuovo *di accordarmi benigno compatimento, se l' impegno, che avea per la verità, mi avesse nel rispondere trasportato fuori dei limiti di quel rispetto, che è dovuto al suo merito, ed al suo carattere:* e poc' anzi nella Pagina stessa detto aveva: ch' *era persuaso della sua gran pietà a*

me nota per fama, *che avesse ec.* Queste, ed altre formole di rispetto sparse nel restante del mio libro parmi, che potessero correggere quell' amaro, che Monsignore ha trovato in alcune altre, e persuaderlo, che io non aveva nè tampoco il primo pensiero, siccome glielo protesto con tutta l' ingenuità, d' offenderlo in guisa alcuna.

IV. Inoltre dovrebbe Monsignore riflettere attentamente a due cose. La prima, ch' egli nel suo scritto non fa la figura di Vescovo, nè io ero tenuto a considerarlo sotto questo carattere, ma di semplice, e mero Scrittore simile agli altri; attesochè io non ho già impugnato qualche suo *Decreto Sinodale*, o qualche *sua Pastorale Istruzione*, ma soltanto una *Dissertazione* da lui composta a difesa del Probabilismo nella guisa, che han fatto tanti altri privati Scrittori: onde siccome nessuno si è lagnato finora di quei, che scrissero liberamente contro di Monsignor *Caramuele*, perchè lo considerarono, non già in qualità di *Vescovo*, ma di *Scrittore* impegnato nella difesa di una falsa, e pericolosa sentenza; così parmi, che fosse permesso a me di prendermi qualche libertà di parlare con Monsignor *Liguori*, considerandolo, come uno Scrittore, che sosteneva una causa non men pericolosa, e falsa. L' altra cosa poi, a cui dovrebbe Monsignore seriamente riflettere, si è, che altro è lo stile ingiurioso, e mordace, altro lo stile forte, e significante, e idoneo a meglio imprimere quelle verità che si difendono, o gli errori, che si impugnano. Il primo è sem-

sempre degno di biasimo, e di condanna: ma non già il secondo, che anzi dai Saggi vien riputato degno di approvazione, e di lode. Ora se mal non mi avviso, di questo secondo stile prevaluto mi sono nel sostenere la causa importantissima, che avea per le mani, affine di far meglio conoscere la forza della ragione, che l'assisteva, e il torto dell' Avversario in combatterla; e allo stesso fine v' ho sparso nella difesa qualche frase piccante bensì, ma di cui non doveva Monsignore chiamarsene aggravato, od offeso: attesochè siccome osserva benissimo lo stesso P. Lecchi, *quantunque le contese letterarie siano oggidì divenute più officiose, non vuolsi tutta volta intendere disdetto di spruzzare l' Avversario di alcuni sali temperati, che non inaspriscono gli animi, se non troppo teneri, e delicati: ma sol condiscono la ragione.*

V. Queste sono le riflessioni di fuga toccate, che per quanto mi sembra, possono giustificarmi abbastanza sull' accusa, che Monsignore mi impone. Se ad ogni modo io mi ingannassi, e nel Tribunale delle Persone intelligenti, e saggie si giudicasse di aver io nella mia risposta trapassati i limiti della convenienza, e del dovere, e adoperata qualche formola, o espressione, che fosse in realtà ingiuriosa, ed offensiva della Persona di Monsignore, io qui di buon grado la rivoco, la ritratto, e ne chiego a lui umilmente il perdono: e questo officio lo fo con tutta la sincerità dell'animo mio; mentre mia intenzione, come accennai, non è certamente di of-

fendere alcuno, ma di mettere soltanto in veduta la verità nella miglior maniera, che al mio debole talento è possibile.

VI. Una sola parola aggiugnerò qui a difesa del sopramentovato Revisore del mio libro Sacerdote Secolare, comunque da me non mai conosciuto. Per quanto riferisce Monsignore (giacchè non ho per anco veduto il suo attestato della ristampa di Napoli) egli, come si è detto, l' approva, dicendo primieramente *nulla aver trovato in esso contrario ai buoni costumi*. Contro di questa attestazione insorge Monsignor Liguori, e rimproverandolo dice: *dunque è cosa conforme al buon costume l' ingiuriare che fa l' Autore con tanti improperj ec. Ma non dicono così i Pontefici nelle loro Bolle ec.* Qual motivo abbia Monsignore di fargli questo rimprovero, voi ravvisar lo potete abbastanza dalle osservazioni, che ho fatte: onde non mi trattengo di vantaggio. *Il Scrittore*, segue Monsignore, *dice, che ha ammirata la dottrina, e la saviezza dell' Autore nel confutare coloro che combattono la sana Morale di Gesù Cristo*. Quasi fosse questo un colpo di fulmine, che colpisse Monsignore, esclama: *Povero me! Dove son arrivato! son arrivato a combattere la sana Morale di Gesù Cristo. Ringrazio il Signor Revisore del bell' onore che mi fa. Vorrei sapere però, che peggio potea dirmi, se la mia sentenza fosse già stata condannata dalla Chiesa.* Di grazia Monsignore si accheti, che il Revisore ha avuta tutta la ragione di parlare nella maniera, che ha fatto: e se brama vedere, che esso pure, benchè non volendo, in vigor di si-

stema,

ſtema, ſi ritrova nel numero di coloro, che la *ſana Morale di Gesù Criſto combattono*, legga, ma con attenzione, e coll' animo poſato, e tranquillo, i *capi quinto*, *e ſeſto* della ſeconda parte del *Trattato della Regola proſſima ec.* e vedrà provato ad evidenza, ſicchè nulla finora ſi è potuto replicare, che tutti quei, che ſoſtengono la benigna ſentenza, anche come egli pretende *moderata*, in virtù di ſiſtema devono neceſſariamente cadere nel *laſſiſmo*, e per tal guiſa *combattere la ſana Morale di Gesù Criſto*.

§. III.

Osservazioni su quanto scrive Monsignore riguardo al §. 2. della Causa del Probabilismo.

I. PRemessa la mia difesa sull'accusa appostami da Monsignore di averlo ingiuriato, e maltrattato con improperj, e villanie, vengo all'esame della sua Apologia contro la *Causa del Probabilismo* &c. seguendo più che sarà possibile quell'ordine stesso, che ho tenuto nell'impugnare la sua *Breve Dissertazione*. Egli nella sua *Apologia* ha qui parimente mancato, per quanto mi sembra, ad un suo preciso dovere di citare la pagina, donde prende i miei testi per confutarli, di modochè, a riserva di due luoghi, ne' quali non v' era bisogno di citazione, non n'ho trovata verun'altra, eziandio in certi luoghi principali, ove era necessario di farla, sì per sollevarmi dalla fatica di rintracciare i testi, sì ancora perchè i Leggitori potessero senza difficoltà riscontrarli in *fonte*: e son sicuro, che non pochi per tal omissione entreranno in sospetto di qualche artificio di Monsignore: poichè paragonando i miei testi cogli addotti da lui, li troverà non di rado storpiati, sfigurati, tronchi, di maniera che cangiano aspetto, e non se ne ravvisa la forza.

II. Un esempio di ciò ve ne presento, Amico Carissimo, sotto degli occhi alla pagina 17. della sua *Apologia*, ove comincia a ribattere le mie Opposizioni. Egli quivi si finge, che io ab-

abbia prodotto certo testo di Sant' Agostino; e scrive così: *a quel poi, che egli oppone di Sant' Agostino*, tene certum, dimitte incertum, *si risponde, che è manifesto* ec., e quindi imprende a farne la confutazione per una Pagina intiera. Ma dove mai *gli ho opposto questo testo* del Santo Dottore? Perchè non citare la Pagina, e non obbligarmi a farne la ricerca per tutta l' Opera? In due soli luoghi mi è riuscito di trovare, che parlo di Sant' Agostino, cioè alla Pagina 54, & 55, e alla Pagina 166., e seguenti. Nel primo luogo porto dall' Autore ivi citato non già il testo, che mi attribuisce, ma un altro ben diverso preso dal libro de *Baptismo*: *efficere id quod incertum est, an sit peccatum, certum peccatum est*: e questo ripeto nella Pagina seguente. Nel secondo poi parlo sulla sentenza del Santo allegata dal P. Segneri, e da Monsignore, e in fine mi rapporto per meglio rilevare la sua mente al detto testo. Ma il testo, che dice, *che io gli oppongo*, non l'ho ritrovato, se non in uno dei molti testi addotti da Sant' Antonino, e su questo io non insisto punto, nè altro ho scritto, se non che il Sant' Arcivescovo conferma la Massima di certo Dottore da lui citato col detto di Sant' Agostino. Laonde deve Monsignore confutare non me, ma Sant' Antonino, se crede, che non sia a proposito la sentenza da lui recata.

III. Che dirò del testo, che qui Monsignore aggiunge di S. Gregorio Nazianzeno preso dall' Orazione 39.? Egli vuole, che si noti, quasi che in esso vi trovasse uno de' principali sostegni della sua sentenza, e noi non dobbiamo

mo lasciare di compiacerlo. Il testo è: parlando il Santo contro Novaziano, dice: *An ne juvenibus quidem viduis propter ætatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus scilicet te Magistrum profiteris: At hæc minime post Baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere proba: aut si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est* (queste sono le parole, che vuole si notino), *vincat humanitas, & facilitas*. Di grazia cosa mai era, o poteva esser dubbiosa in questo fatto? Non vede Monsignore dal suo testo medesimo, che qui non si trattava di cosa incerta, e dubbiosa, ma di certa, e certissima, e tenuta per tale, anzi come una verità di Fede da San Gregorio Nazianzeno, che alle Vedove massimamente giovinette era lecito di rimaritarsi? Su questa dunque non potevano cadere quelle parole: *Quod si res dubia est*, &c. Sopra di che cadono per tanto? Leggasi l' *Orazione* 39. nel secondo Tomo delle opere del Santo il comentario di *Niceta* su questa Orazione, e si vedrà, che quella proposizione cade su quel Corintio incestuoso, di cui avea prima immediatamente parlato, confutando l' errore principale di Novaziano, che negava potersi ammettere alla penitenza i peccatori battezzati. A rigettar quest' errore valevasi il Santo di questo argomento: San Paolo ha ammesso l' incestuoso Corintio a Penitenza, adunque i Peccatori battezzati possono, e devono ammettersi a penitenza. Che se tu, o Novaziano, pretendi essere dubbioso, ed incerto,

se

se Paolo abbia ammesso a penitenza il Corintio prima, o dopo il Battesimo, prevalga presso di te la benignità, e facilità di ammettere i peccatori a penitenza ec. *Quod si dubium est*, comenta Niceta, *quo tempore receperit Baptismum, Legi Romanæ obtempera: in dubiis vincat clementia.* Si può mai dire, che il testo di San Gregorio Nazianzeno così spiegato favorisca punto la sentenza probabilistica di Monsignore?

IV. Nella Pagina 12. per accertar Monsignore, che tutta la Sacra Antichità gli era contraria, non volendo stendermi nell' addurre i testi particolari de' Padri, e de' Canoni, che legger si possono in cento libri, recai solamente il testimonio di due insigni Personaggi versatissimi nella sacra erudizione, cioè del gran *Bossuet*, e del Cardinal *Aguirre*. Or qual replica fa Monsignore a questa opposizione? ,, ,, Quanto al Cardinal di Aguirre, dice alla ,, *Pagina* 18., sappiamo, che D. Bernardo Bisso Benedettino ec. pubblicò in Genova un ,, libro contro il P. Tirso Gonzalez, ed in esso alla Pagina 67. scrisse: *neque putamus*, ,, *hanc nostram sententiam esse contra mentem* ,, *Eminentissimi: nam idem ibi protestatur, se* ,, *cognovisse hanc quæstionem esse gravissimam* ,, &c. ,, Ma che che dica, o possa dire il *Bisso* Autore che io non conosco, dimando: il testo, che ho addotto dell' Aguirre, ammette, o può ammettere qualche interpretazione contraria a ciò, che ho preteso? Lasciate, Amico, che vi ripeta almeno in parte le parole del Sapientissimo Cardinale, e ditemi, se possо-

ſono eſſer più chiare. *Hæc videtur fuiſſe praxis aſſidua Sanctorum Patrum, ac Theologorum doctrina, ac pietate inſignium a tempore naſcentis Eccleſiæ uſque ad finem fere ſæculi præcedentis, quo cœpit reputari ſecurus uſus opinionis probabilis in concurſu opinionis auſteræ æque probabilis, aut probabilioris per reflexiones antiquis ignotas. Sequebantur enim veteres illi, quod intra ſinum Eccleſiæ Catholicæ, poſt rem mature examinatam oratione, & ſtudio competenti videbatur verum, ac moraliter certum. Et licet Sancti Patres, ac Doctores celebres aliter circa varias quæſtiones morum cenſerent; unuſquiſque tamen pius, ac prudens id agebat, vel conſulebat aliis, quod poſt debitum examen judicabat verum, aut ſaltem longe conformius Sacris Canonibus, rationi, & æquitati &c. Exempla poſſunt hoc in loco afferri plurima*, ec. Queſto teſtimonio è sì chiaro, e preciſo, che non v'ha ſpiegazione nè del *Biſſo*, nè di altri che poſſa oſcurarlo.

V. Ma che riſponde poi Monſignore all' Autorità del gran *Boſſuet*, che fa un atteſtato ſimile della dottrina della Sacra Antichità ſu queſto ſteſſo ſoggetto, e lo comprova con molti teſti? Che riſponde all' Autorità di que' molti altri illuſtri Scrittori, che lo rimiſi a leggere nella *terza parte del Trattato della Regola proſſima?* Riſponde, che venera il Boſſuet, ma che altri ancora hanno eſaminata la Sacra Antichità. E chi ſono queſti altri? Tutti ſi riducono al ſolo Criſtiano Lupo (a), il qual,

(a) Dico il ſolo Criſtiano Lupo, perchè il Teſto, che porta del Cano, non è al propoſito.

qual, dice, *fa vedere, che i Padri han piuttosto favorita la sentenza Benigna*. Sicchè col solo ajuto del *Bisso*, e del *Lupo* pensa Monsignore di potersi liberare e dall' Aguirre, e da Bossuet, e da cinquanta, e cento altri eruditissimi Scrittori, che sostengono il contrario. Ma che sarebbe poi, se nemmeno il *Lupo* gli fosse favorevole? Così è, Amico carissimo, sì perchè questo Autore non insegna nemmen per sogno veruno di que' principj *riflessi* che sono il forte del sistema di Monsignore, sì perchè non parla già della *Probabilità subiettiva*, ma dell' *obbiettiva*, e i testi, che adduce degli Antichi non servono ad altro, che a provare questa seconda Probabilità, la quale s'accorda benissimo col sistema degli Antiprobabilisti, come ha mostrato il P. Gonzalez.

VI. E pure, carissimo Amico, tanto Monsignore confida nell' ajuto, ed assistenza del *Lupo*, che non pago di averlo qui opposto al *Bossuet*, *all' Aguirre*, e a tanti altri accennati Scrittori, torna a metterlo in vista, non saprei dire se per ispaventarci con esso, alla *Pagina* 125. ed opporlo all' Eminentissimo Cardinal Petra da me addotto nella Pagina 120., nella insigne sua Opera *De Sacra Pœnitentiaria*, ove attesta per la pratica grande, che aveva de' Sacri Canoni da lui letti, e riletti per tanti anni, che *summorum Pontificum semper fuit*, & *est veluti quoddam axioma*: *in dubiis via est tutior eligenda*: & *quod certius existimamus*, *tenere debemus*, e questa pure essere la massima costante delle Sacre Romane Congregazioni, le quali sempre *inhærent* fedel-

delmente nella decisione de' casi *consuetudini Summorum Pontificum*. Anche a questo dunque gravissimo Soggetto Monsignore oppone, nè trova altri da opporre, se non il *Lupo*, comunque sì poco l'assista. Laonde con più ragione di quello, che dice alla Pagina 44. doversi dire da me di *Silvio*, *Gotti* ec. dovrà dire egli stesso: *erra Bossuet: erra il Cardinal Petra*, e così pure: *errano il P. Tirso Gonzalez*, *Monsignor Prospero Fagnano*, *Monsignor Stefano Gradio* Prefetto della Biblioteca Vaticana, il *Cordubense*, e cent' altri eruditissimi Scrittori, che attestano lo stesso, che quei tre primi: e solamente l'ha indovinata il *Lupo*, la cui autorità, benchè dubbiosa, deve preferirsi a quella di tutti gli altri.

VII. Ma se Monsignore non vuol far conto del testimonio di Personaggi sì eruditi, e sì rispettabili, dovrebbe almeno arrendersi a quello de'suoi più diletti, e più studiati Scrittori, voglio dire *Probabilisti*, i quali prima che contro la sentenza loro si opponesse da' nostri l'argomento validissimo che prendesi dalla sua *novità*, confessarono ingenuamente, che la sacra Antichità era ad essi contraria. Così il P. Vasquez Teologo de'più dotti, e versati nell'Ecclesiastica erudizione, nella pag. 2. *disput. 62. Cap. primo*, ove sostiene la Dottrina Probabilistica, cita per la contraria (noti bene) San Tommaso, S. Antonino, Errico, Cajetano, Armilla, Cordubense, Adriano, Corrado, Soto, Majore: e per la sentenza sua il solo Medina, che preceduto l'aveva di circa soli venti anni. Così il P. Azorio, che scrif-

se

ſe nel 1600., T. primo, lib. 2. dopo di avere propoſta la Sentenza Probabiliſtica riguardo l' opinione sì *meno probabile*, che *egualmente probabile*, conviene di non averla ritrovata negli antichi Scrittori: e cita per la contraria S. Tommaſo, Aleſſandro d' Ales, Almaino, Adriano ec. Così il P. Tommaſo Sanchez, il Principe, come pretendeſi, de' Teologi Moraliſti, de' quali fuor d' ogni dubbio n' ebbe vaſtiſſima cognizione, nel lib. primo in *Decal.* allega per la ſentenza noſtra Gabriele, S. Antonino, Silveſtro, Corrado, Navarro ec. e per la ſua, che difende, varj Autori, neſſuno de' quali è più antico del Mercado, e del Medina. E così pure il Peſanzio, il Diana, l' Amico, l' Oviedo, il Tannero, il Filliucio, il Laimano, il Caſtropalao, ed altri, de' quali ſi citano i teſti dall' Autore del *Trattato* ec.: e vi aggiugnerò eziandio lo ſteſſo P. Antonio Terillo nell' opera data in luce l' anno 1669, ove chiama all' eſame tutti gli Autori, che ſcriſſero dall' anno 1235, non avendo anteriormente trovati Teologi, che parlaſſero ſu tal queſtione: e neſſuno ne ha potuto produrre, che *abbia inſegnato eſſere lecito di ſeguire la men ſicura opinione, quando ſia o egualmente, o men probabile dell' altra contraria*. Opporrà forſe Monſignore anche a queſti *Criſtiano Lupo*? Ma l' opponga pure, ſe così li piace: ma ſi aſſicuri, che tutti i *Saggi, che ſan diſcernere le coſe*, ai quali ſi appella, non gli daranno aſcolto, e più vorran credere alla voce uniforme di tutti queſti, che a quella del *Lupo*.

VIII. Io non mi fermerò nella diſamina del-

delle cavillazioni, che fa dappoi Monfignore fu quanto ho detto in quefto fteffo primo Paragrafo riguardo la precedenza, che ha la Divina Legge fopra la libertà dell' uomo. Effe, dirò io con più fondamento di quello, che ei dice nel *fine* delle mie ragioni, *fono Frafche, fu cui va rampicandofi, ove vede venirli meno il piede: e le Frafche fempre fon Frafche*, che non meritano, fe ne faccia verun cafo. Quanto ho detto nella Pagina 14. troppo chiaro mi fembra, e convincente. Se tuttavia egli non vuol reftarne convinto, dovrebbe almeno lafciarfi convincere da quanto aggiunfi, e che vien diffimulato da lui: che *l' uomo fi confidera prima fecondo la ragione, e poi fecondo la volontà, e libertà*. Adunque, fe la ragione, come è manifefto, precede la libertà, anche ciò, che è proprio della ragione, deve precederla. Ora è proprio della ragione l' effere *retta*, nè può effere *retta*, fe non è conforme alla regola d' ogni rettitudine, che è la legge eterna di Dio. *Solummodo hoc inveni*, dice il Savio (*a*), *quod Deus ab initio creavit hominem rectum*, cioè, come fpiegano con S. Tommafo gl' Interpreti, *per conformitatem ad regulam morum*. E' falfo dunque, che l'uomo *ab æterno* fia ftato contemplato nella mente divina antecedentemente alla legge, poichè non fi può contemplare l' uomo fenza la ragione, che è il primo attributo dell' uomo, e nella fteffa ragione è inferita la legge naturale, che è la partecipazione della Legge eterna di Dio.

Nel

(a) Ecclefiaft. primo.

Nel rimanente su quanto ho detto nel mio primo Paragrafo, che quantunque Monsignore pretenda di sostenere un Probabilismo più *moderato*, egli in realtà non distinguesi da quei, che oggidì seguono il pericoloso sistema, sappiate, Amico, che egli me lo accorda senza difficoltà. Perchè in fatti non altra sentenza insegnano i Probabilisti moderni, se non se quella insegnata da lui, e tutti confessano con lui stesso, che non si *possa seguire l' opinione men sicura, qualora sia tenuemente, e dubbiamente Probabile*. Onde io alla Pagina 9. della *Causa* ec. ho avuta ragione di dirgli, che dovea trarsi dal volto la maschera, con che cercava coprirsi, e dichiararsi apertamente *Probabilista* al pari di tutti gli altri, che al presente difendono questo sistema di opinare, e confessare eziandio, che tutti gli argomenti, che oppongono gli Avversarj contro il *moderno Probabilismo* in generale, vengono a ricadere sopra la sua sentenza pretesa *moderata*: onde era obbligato non meno degli altri ad assegnarvi un' adeguata, e convincente risposta, che per altro non ha data fin ora, e si dispensa da darla anche in questa sua *Apologia*. Proseguiamo le osservazioni.

§. IV.

Osservazioni su quanto scrive Monsignore riguardo alla Legge eterna.

I. NOn è credibile, Amico carissimo, con qual confidenza vanti Monsignor Liguori di aver favorevole al suo sistema il glorioso Dottor della Chiesa San Tommaso. Fin dal principio della sua *Apologia* pretende, che la Dottrina del Santo sia così chiara in suo favore, che nè tampoco dovrebbe dubitarsene. *O si ha da dire*, scrive, *che il nostro sistema è vero, o che San Tommaso ha parlato inettamente*: ed aggiugne, che leggendo le *mie lunghe opposizioni*, non ha trovata cosa alcuna, che lo convinca, e l' obblighi a ritrattarsi: e lo ripete in più altri luoghi, e nel fine poi giugne ad esprimersi in questa forma: *io tengo per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la nostra sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo, quante cose ha dette su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione. Se non dimostra ciò ha perduta la causa.*

II. Che vi dirò, Amico, udendo Monsignore parlare con tanta fiducia, e coraggio in una materia, dove il suo torto è più evidente della luce di mezzo giorno? Io non vi dirò di avere assai più pratica di lui della dottrina del Santo Maestro, poichè l' ho letta dalla Catedra più di venti anni, e studiata sopra di trenta. Vi dirò solamente, che vorrei com-

compatire Monsignore, se parlasse in quell'alto tuono, che avete sentito; quando io fossi solo nell'interpretare San Tommaso diversamente da quello ha fatto egli stesso: Ma come compatirlo? mentre sa pur esso, che tanti, e tanti vi sono del medesimo mio sentimento, mentre vede cogli occhi proprj, che tutta intiera la Religione di San Domenico sì impegnata, e gelosa nel sostenere il vero senso della dottrina di questo suo Sole risplendentissimo, da cui tanta luce e decoro riceve, è tutta contraria ai suoi divisamenti: mentre tutti gli Antiprobabilisti, ed anche i più gravi Probabilisti, sono stati, e sono della stessa opinione? Un numero sì immenso di dottissimi, e bravissimi Teologi, che hanno esaminata a fondo la dottrina di San Tommaso, e fortemente difendono non aver lui neppur mai sognata la Probabilistica sentenza, anzi coi suoi principj sempre averla combattuta; non dovrebbe obbligarlo a non parlare con aria sì coraggiosa, e sì franca, e persuaderlo eziandio dell'inganno suo? Voi vedrete in progresso, Amico carissimo, il grande abuso, che fa Monsignore delle dottrine del Santo Dottore; ma frattanto ve ne darò un qualche saggio coll' osservazioni, che qui son per farvi su quanto scrive nell' *Apologia* contro di me riguardo la Legge eterna di Dio.

III. Comincia Monsignore alla pagina 29. l'esame di quanto scrivo su questo, e rapporta in più pagine distesamente il mio testo, nel quale espongo la nozione, che assegna San Tommaso della Legge eterna di Dio, che voi

potete leggere nella *Causa* ec. alla pagina 22. ec., o nell'*Apologia* alla detta pagina 29, mentre io non voglio qui ripeterlo con tedio de' Leggitori. In poche parole consiste in questo „
„ Che secondo San Tommaso la Legge eterna
„ na sia *ratio gubernationis in Deo, sicut in*
„ *Principe Universitatis*: e che abbia propria-
„ mente ragione di legge: che ad essa non
„ manchi la promulgazione necessaria alla leg-
„ ge nella maniera, che dichiara lo stesso San-
„ to, cioè *ex parte Dei Promulgantis*: *Quia*
„ *& Verbum Divinum est æternum, & Scriptu-*
„ *ra libri vitæ est æterna*: ma *non ex parte*
„ *Creaturæ audientis, & inspicientis*: che al-
„ cuni Teologi assegnano questa differenza tra
„ le leggi umane, e Divine, che le umane,
„ affinchè siano propriamente *leggi* devono
„ promulgarsi *formalmente* a' sudditi, cioè con
„ qualche segno esteriore, che manifesti la lo-
„ ro volontà, ma altrettanto non essere ne-
„ cessario per le leggi Divine, bastando per
„ esse la Promulgazione, che chiamano *cau-*
„ *sale, virtuale, eminente* ec.: che finalmente
„ debbasi dire, che sia altresì promulgata la
„ legge naturale, che altro non è, se non una par-
„ ticipazione della legge eterna: e che questa pro-
„ mulgazione della legge naturale, secondo San
„ Tommaso, si fa *hoc ipso, quod Deus eam mentibus*
„ *hominum inseruerit naturaliter cognoscendam* „.
Questo in breve è quanto ho detto su questo punto, e che Monsignore riferisce in cinque pagine.

IV. Che fa Monsignore? Vi confesso, Amico, che son rimaso altamente ammirato di lui. Da questi cinque punti del mio discorso tra-

sce-

sceglie il terzo, dove ho riferita la sentenza di que' Teologi, che hanno assegnata la differenza, che passa tra le leggi umane, e Divine, e travolgendola a suo talento, la rappresenta in varj luoghi quasi fosse la base, su cui stabilisco tutto il mio sistema, e da essa dipendesse tutta la *causa*, che trattiamo. Ma non avverte Monsignore, che io riferisco quella maniera di spiegare la promulgazione della Legge eterna da que' Teologi, che han trattata di proposito la materia senza insistere punto sopra d'essa? Non apparisce ciò bastantemente dalla serie del mio discorso, e da quelle parole, che dico nel fine, *comunque però sia di questa ragione addotta da' Teologi, è certo, secondo San Tommaso, che la Legge eterna di Dio ha tutto ciò, che richiedesi per essere propriamente legge prima che nel tempo la facesse nota alle sue Creature?* che è lo stesso che poco m' importava, che la promulgazione si spiegasse in un modo, o nell' altro, purchè si ammettesse ciò, che insegnava San Tommaso.

V. Per altro, Amico, io son di parere, che la sentenza di quei Teologi sia vera, o almeno assai probabile, intesa però come vien intesa da loro, e non come la intende, e spiega Monsignore, che viene perciò ad attribuirmi una sciocchería, che non mi passò neppure per la mente, quasi volessi, che la Legge eterna obbligasse attualmente *ab æterno* gli uomini, che non per anco vi erano nella propria durazione: mentre avea per altro chiaramente allegate le parole di San Tommaso, che *ex parte creaturæ audientis, & inspicientis non potest*

test esse promulgatio æterna. Ma perchè sembra, che Monsignore voglia mettere in dubbio la mia fedeltà nell' avere citati Teologi, che difendono quella sentenza, è duopo, che mi giustifichi, e gli faccia conoscere, se sono essi da non farsene conto. Quantunque vi sia della varietà tra gli Interpreti di San Tommaso nello spiegare la promulgazione della *Legge eterna*; la maggior parte per lo meno conviene nella maniera da me riferita. Il P. Ignazio di Camargo, che è uno di quelli, che *hanno trattata di proposito la materia p. p. lib.* 1. Cont. 6. artic. 7. attesta *fixum, ac certum esse apud Omnes voluntatem Divinam nullo modo constitui adhuc inadæquate in ratione legis perfectæ, & habentis ex se omnimodam vim obligandi per formalem promulgationem, sed antecedenter ad ipsam intelligi jam ultimo constitutam*. Intende Monsignore quell' *omnes*, quel *nullo modo constitui &c. per formalem promulgationem* &c.? E questi sono i Teologi, che distinguendo la promulgazione *formale* dalla *causale*, *virtuale*, *eminente*, attribuiscono questa seconda alla Legge eterna. Lo stesso scrive il P. Rasler alla pagina 24. della sua *Norma recti*, dopo di avere ben discussa la materia, e confutate le altre spiegazioni, e cita per la sua anche i PP. Suarez, e Salas. Potrà dunque Monsignore burlarsi di quella distinzione, *formale*, e *causale* da me riferita? Ma queste devono computarsi come minuzie. Veniamo a S. Tommaso, da cui dice, che *dipende la fermezza della sua causa*.

VI. Quel-

VI. Quello, che io ho detto, e nel testo dallo stesso Monsignore rapportato, si è, che il Santo Dottore insegna, che la Legge eterna sia propriamente legge, e che sia a sufficienza promulgata. Monsignore alla *Pagina* 35. dice, che *trova questa Dottrina contraria a San Tommaso, e a tutti i Teologi, che trattano di proposito questa materia*. Lasciamo da parte i Teologi, di cui parleremo dappoi; e fermiamoci unicamente sul santo Dottore. Ma prima è necessario, che io dichiari in qual senso ho intesa, ed intendo la Dottrina del Santo, poichè Monsignore mostra di non averlo rilevato: e però sì nella *Pagina* 35. che nella 39. e in altri, mi affibbia un senso il più stravolto, e spropositato, che nè mi è caduto in pensiero, nè cader mi poteva, se non ero un pazzo, o mentecatto, cioè, che la legge *eterna* sia stata talmente promulgata, che obbligasse fin dall' eternità attualmente, o come dicono i Teologi *in actu secundo* gli uomini, che non per anco vi erano. E chi è, che non sappia, che gli uomini non sono stati *ab æterno?* E se non furono *ab æterno*, non potevano *ab æterno* attualmente esser obbligati alla legge? Non avea io riferito, come ho detto, col testo di San Tommaso, che asserisce la promulgazione della legge eterna, anche quelle parole: *sed ex parte creaturæ audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio æterna?* Non aveva soggiunto, che dalle parole del Santo *era evidente, che riconosce la legge eterna, qual vera, e propria legge, cui nulla manca ab æterno per essere veramente promulgata*, *comunque dall' e-*

ternità non vi fossero creature, che l' udissero, e la conoscessero? E quindi non mi ero espresso sempre con S. Tommaso, che la *legge naturale*, la quale è una partecipazione della legge eterna, si promulga riguardo le creature nel tempo, *hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam?* Come dunque Monsignore travolge in tanti luoghi i miei sentimenti, e mi attribuisce ciò, che nè tampoco sognai?

VII. Proviamo dunque ciò, che realmente ho detto, che secondo San Tommaso, *la legge eterna sia vera, e propria legge, cui nulla manca ab æterno per essere veramente promulgata*, e vediamo se la *mia dottrina è contraria a San Tommaso*, oppure la sua. San Tommaso in tutta la questione 91. tratta delle leggi, e delle leggi senza dubbio, che *sono vere, e proprie leggi*. Parla nel primo articolo della *legge eterna*, nel secondo della *legge naturale*; nel terzo della *legge umana*; nel quarto, e quinto della *legge Divina positiva*. Tutte queste tre leggi sono fuor di dubbio *vere, e proprie leggi*, perchè dunque non dovrà dirsi eziandio *vera, e propria la legge eterna*, che è dichiarata da lui stesso la sorgente, e la base di tutte le altre leggi? Di più S. Tommaso nell'*articolo* 1. per provare, che la legge eterna sia legge, assume la definizione, che avea data nella questione antecedente, dove tratta della legge in *genere*, e mostra, che tal definizione conviene alla legge eterna: *Dicendum quod sicut supra dictum est, nihil est aliud lex, nisi dictamen practicæ rationis in*

Prin-

Principe &c. manifestum est autem &c. Ora se alla legge eterna compete la definizione della legge, non può se non essere *vera*, *e propria legge*, poichè la definizione dichiara la propria natura della cosa. Questo stesso si comprova da tutta la questione 93. divisa in sei articoli, ne' quali San Tommaso trattando di proposito della *legge eterna* perpetuamente la suppone *vera*, *e propria legge*: onde nel primo stabilisce, che *sit summa ratio in Deo existens*: nel secondo, che *sit omnibus nota* non già in se stessa, ma *in suo effectu*, *sive secundum aliquam ejus irradiationem &c.* nel terzo, che ogni altra legge giusta *a lege æterna derivatur*: nel quarto, che tutte le cose, *quæ sunt in creatis, legi æternæ subduntur*: nel quinto, che *naturalia contingentia subsint legi æternæ*: e nel sesto finalmente, che eziandio le azioni delle creature ragionevoli sono soggette alla legge eterna nella maniera ivi spiegata. Non è più che evidente per tanto che San Tommaso riconosce la legge eterna qual vera, e propria legge, non meno che tutte le altre? E se è vera, e propria legge secondo San Tommaso, non è pure evidente secondo San Tommaso, che la legge eterna sia per se stessa *obbligatoria*, poichè l'obbligare, come dice con San Tommaso il medesimo mio Avversario, è *proprietà essenziale della legge*, per cui si distingue dal consiglio, che per se stesso non obbliga, ma lascia l'uomo in libertà di far ciò, che più piace?

VIII. Ma forse manca qualche cosa alla legge eterna, per cui non possa chiamarsi legge con ve-

verità, e proprietà, cioè la promulgazione necessaria alla legge, la quale non poteva essere fatta *ab æterno*, perchè non ci erano *ab æterno* creature, cui si promulgasse? Questo è ciò, che Monsignore principalmente ripete, ed inculca in varj luoghi della sua *Apologia*, pretendendo, che la mia dottrina su questo sia contraria a quella di San Tommaso. Ma prendete, Amico, in mano la Somma del Santo Maestro, leggete l' articolo 1. citato dalla questione 91. e vedrete, che questa è appunto l' obbiezione, che si fa San Tommaso, e poi scioglie nella risposta al secondo argomento. L'obbiezione era: *Promulgatio est de ratione legis; sed promulgatio non potuit esse ab æterno, quia non erat ab æterno, cui promulgaretur: ergo nulla lex potest esse ab æterno*. Che risponde San Tommaso? Forse che la legge eterna non era *propria*, *e vera legge*, perchè le mancava la promulgazione necessaria alla legge, come pensa Monsignore? Non già. Udite la risposta del Santo: *Ad secundum dicendum quod promulgatio fit verbo, & scripto: & utroque modo lex æterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis, quia & Verbum Divinum est æternum, & Scriptura libri vitæ est æterna. Sed ex parte Creaturæ audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio æterna*.

IX. Sicchè sotto due riguardi considera San Tommaso la promulgazione della legge, prima *ex parte Dei promulgantis*, o come dice nella risposta al terzo, *active*: e considerata in tal guisa la legge eterna, *æternam habet promulgationem* nel Verbo, e nella Scrittura del libro

bro della vita: la quale Scrittura, dice il Silvio, si può assomigliare ad una legge scritta, e pubblicata da qualche Sovrano nel principio del suo governo, perchè tutti i sudditi, che succedessero la potessero leggere. E questa promulgazione *ex parte Dei promulgantis* è quella, che secondo San Tommaso è bastante, perchè la legge eterna abbia a dirsi *vera*, *e propria legge*. Onde con essa scioglie l' argomento, che s' era opposto, che *promulgatio est de ratione legis*. In secondo luogo considera la promulgazione *ex parte creaturæ audientis*, *aut inspicientis*, ovvero, come dice dappoi *passive*: e sotto questo riguardo concede, che *non potest esse promulgatio æterna*. Ma ciò non osta, perchè non abbia a dirsi, che prima ancora, che vi fossero creature nel tempo, la legge eterna fosse veramente promulgata, ed avesse il proprio carattere di legge. E se era promulgata, ed aveva il carattere proprio di legge, nulla le mancava, perchè non avesse altresì la virtù d'obbligare, che è proprietà essenziale della legge, e non fosse per se stessa obbligatoria fin dall'eternità, quantunque nessuno *ab æterno* attualmente obbligasse, *non defectu sui, sed defectu termini* (per valermi della distinzione delle Scuole) il quale non era, nè poteva essere eterno.

X. Ma cosa risponde Monsignore a questi testi sì precisi, e sì chiari di S. Tommaso? Eccolo nella Pagina 39. „ Sicchè, dice il mio „ Oppositore, che se la legge eterna fi„ no *ab æterno* è stata già promulgata, dun„ que fino *ab æterno* ha avuto la virtù di

„ ob-

„ obbligare. Ma questa conseguenza è quella che
„ noi neghiamo, e perchè? Perchè San Tom-
„ maso immediatamente ivi soggiugne quelle al-
„ tre parole, *sed ex parte creaturæ audientis*
„ *&c.* (quasi che io le avessi dissimulate, e
„ non le avessi anzi pur io recate.) Dunque
„ sebbene la legge eterna è stata *ab æterno*
„ promulgata *ex parte Dei promulgantis:* per-
„ chè la ragion dell' ordine delle cose create
„ ec. è stata sempre presente alla sua mente
„ divina, benchè una *tal promulgazione* dicesi
„ *tale impropriamente*, *poichè non può mai dirsi*
„ *vera*, *e propria promulgazione di legge quella*,
„ *che si fa dal Legislatore a se stesso*: nondime-
„ no questa legge eterna non ha avuta la ra-
„ gione compita di Legge obbligante, se non
„ che dopo che è stata applicata agli uomini
„ colla promulgazione *ex parte creaturæ audien-*
„ *tis*, *aut inspicientis*, cioè se non dopo che
„ la legge è stata intimata all' uomo o per
„ udito, o per intelligenza della ragion natu-
„ rale, secondo San Tommaso lo spiegò,
„ quando disse, che la legge divina anche ha
„ bisogno di promulgazione per essere Legge
„ obbligante, e che questa promulgazione *est ex*
„ *hoc ipso*, *quod Deus eam mentibus hominum in-*
„ *seruerit naturaliter cognoscendam*.

XI. Da quanto poc' anzi abbiam detto, voi ben riconoscete, Amico, che questa risposta di Monsignore è affatto insussistente: e che quanto dice qui in fine non fa a proposito della questione presente, poichè egli passa dalla *legge eterna* alla *legge naturale*, che è una partecipazione di quella legge, e di cui parla San

Tom-

Tommaso nel testo addotto, e che fu pure da me recato nella *Pagina* 26. in prova, che *promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruerit &c.* del che parleremo diffusamente nel seguente Paragrafo. Una cosa però voglio osserviate nel testo di Monsignore: cioè risguardo quelle parole, che dice sulla promulgazione della legge eterna insegnata da San Tommaso, che tal promulgazione (*ex parte Dei promulgantis*) dicesi tale *impropriamente*; *poichè non può mai dirsi vera, e propria promulgazione di legge quella, che si fa dal Legislatore a se stesso*. Chi favella in questa guisa? Quel Monsignore, che da principio ha detto, che o *il suo sistema è vero*, o che San Tommaso ha parlato *inettamente*. Quel Monsignore, che qui ha replicato, che la *mia dottrina è contraria a San Tommaso*, *e che da questo punto dipende la fermezza della sua*. Se la promulgazione della legge eterna *ex parte Dei promulgantis* dicesi tale *impropriamente*: dunque San Tommaso, che l' ha detto, ha parlato *impropriamente*. Se non può mai dirsi vera promulgazione quella che San Tommaso assegna, affine di sciogliere l' argomento, che si era opposto; dunque ha sciolto l' argomento con addurre una promulgazione, che non è *vera e propria promulgazione*. Questo sì, che mi sembra un far *parlare inettamente San Tommaso*. Ma leggiadra è la ragione, che apporta Monsignore in prova, che la *promulgazione* addotta da San Tommaso sia tale *impropriamente*: *poichè*, dice *non può dirsi vera*, *e propria promulgazione di legge quel-*

quella, che si fa dal Legislatore a se stesso. A se stesso fa il Legislatore la promulgazione della Legge? A se stesso ha fatto Iddio la *promulgazione* della legge eterna? Preghiamo, Amico, Monsignore, che meglio consideri ciò, che legge, e meglio rifletta a quello, che scrive; e vedrà, che i Legislatori non promulgano a se stessi le leggi che fanno.

XII. Veniamo ora ai Teologi, ai quali scrive francamente, che *sia contraria la mia dottrina*: Io veramente mi era espresso di non volere entrare in quest'esame, non perchè io gli credessi contrarj alla verità, che sostengo, ma solamente per non rendere troppo prolissa, e nojosa la mia risposta. Nulladimeno perchè Monsignore a farlo mi obbliga, e quasi m'insulta per non averlo fatto, non lascierò di ponderare i testi degli Autori almeno principali da lui allegati. Ma per ben capire, che non gli sono favorevoli in conto alcuno, tenetevi, Amico, dinanzi gli occhi la distinzione, che v'ho accennato da San Tommaso, cioè che la legge eterna può, e devesi considerare sotto due riguardi, cioè *active*, e *passive*, o sia, che vien ad essere lo stesso, *ex parte Legislatoris*, che è Dio, ed *ex parte termini*, che è la creatura: e così pure l'*obbligazione*, che è proprietà essenziale della legge considerare si deve coi Teologi *in actu primo*, e in questo senso sempre conviene alla legge, nè può da essa separarsi giammai senza distruggere la legge: siccome non può separarsi l'essere ammirativo senza distruggere l'uomo: *e in actu secundo*: e in questo senso non è l'obbliga-
zione

zione essenziale alla legge, e può questa sussistere senza di essa, sia a motivo dell' ignoranza invincibile, che lo scusi, sia per qualche dispensa, siccome sussiste l' uomo senza l' attual ammirazione. Posto ciò

XIII. Il primo Teologo, che alla Pagina 42. trovo da Monsignor allegato, è il Cardinale Gotti, di cui riferisce questo testo: *Lex æterna in actu secundo neminem obligavit, non ex defectu virtutis, sed ex defectu termini. Sicut ab æterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro æterno non obligans, nec ligans, quia nondum applicata, & promulgata*: ed aggiugne: *si noti: non obligans, nec ligans, quia nondum applicata*. Io l' ho *notate*, Amico, queste parole del dotto Cardinale, e per rilevarne il vero senso ho voluto riscontrarle *in fonte* nella edizione di Bologna 1730. nel luogo stesso da Monsignore citato *quest. 2. Dub. primo n. 13.* del Trattato de *Legibus*: ed ho veduta cosa, che m'ha sorpreso, cioè il testo sì malamente allegato, e la mente del Gotti sì apertamente contraria alla sua, che bisogna dire, che non abbia nemmen letto il luogo, che cita. Dimanda il Signor Cardinale nel §. 18. *An lex æterna sit vere, & proprie lex*, e contro il Vasquez numero 10. responde: *lex æterna est VERE, & PROPRIE LEX*. Non è questo ciò, che ho detto pur io, e che Monsignore impugna come dottrina contraria a San Tommaso, e a tutti i Teologi? Ma udite: *Hanc esse mentem necdum S. THOMÆ, sed & S. Augustini citatis locis &c. maxime constat: quia lex æterna est illa &c.* E apporta la ragione,

gione, che è una di quelle steffe da me apportate qui sopra. Che ne dite Amico? Monsignore ha posto in primo luogo *il Gotti* per provare, che e S. Tommaso, e il Gotti steffo insegnano la sua sentenza: e il Gotti decide, e prova tutto l'opposto appunto con S. Tommaso. Ma proseguite a leggere. Nel *n. XII.* si fa l'obbiezione *legi æternæ deesse promulgationem : cum ab æterno creaturæ non fuerint, quibus promulgaretur : de ratione autem veræ legis est promulgatio*. Non è questa l'obbiezione steffa, che fa a me Monsignore, affine di provare, che la legge eterna *non sit vere, & proprie lex*. Ma che risponde Gotti? Due risposte vi assegna; la prima al *num.* 13. che è il citato da Monsignore, e donde ricava quel suo meschinissimo testo sfigurato, e storpio. E dovete, Amico, soffrire il tedio di leggerlo intero. Eccolo: „ Respondeo primo „ ex dictis promulgationem non esse essentiam legis, sed conditionem, ut in *actu* „ *secundo* obliget: unde ex quo ab æterno non „ fuerint creaturæ, quibus promulgarentur, „ solum sequitur, quod *lex æterna ab æterno* „ *in actu secundo neminem obligaret, non ex de-* „ *fectu virtutis, sed ex parte termini:* sicut ab „ æterno in Deo fuit imperium, quamquam „ pro æterno nemini imperaret extra se. Si- „ cut ergo ab æterno fuit imperium, non pro „ æterno, sed pro tempore implendum; ita „ ab æterno fuit lex in mente Dei concepta, „ quamvis pro æterno non promulganda, nec „ *in actu secundo obligans*. Quare lex consi- „ derari potest, vel quatenus derivatur a *le-*

„ *gendo*, *seu eligendo*: & hoc modo ab æter-
„ no est: quia hoc modo in mente Dei statu-
„ ta, & electa, legebatur, & quasi manifesta-
„ batur. Alio modo ut derivatur *a ligando*:
„ & hoc modo lex considerari potest, vel *ex*
„ *parte Dei ligantis*, *&* *obligantis*: *&* *hoc*
„ *modo æterna est*: *nam ab æterno habuit vim*
„ *obligandi*. Vel ex parte creaturæ per legem
„ ligatæ, vel obligatæ: & hoc modo, cum
„ ab æterno non fuerit Creatura, quam obli-
„ garet, & cui applicaretur, ab æterno *actu*
„ *non obligavit*: fuit tamen ab æterno lex:
„ quia *ad rationem legis satis est*, *ut vim ha-*
„ *beat obligandi*, quamvis nondum ligat: quia
„ nondum applicata, & promulgata. Respon-
„ deo secundo cum D. Th. neg. Ant. Nam
„ *promulgatio fit* *&* *verbo*, *&* *scripto* *&c.*„ e
trascrive intera l' autorità del Santo. Or qui
chiamo tutti i *Saggi* del Mondo, a cui vuole
Monsignore, che solo tocchi decidere la no-
stra causa, a dirmi, se il Cardinal Gotti po-
teva con più chiare parole esprimere la sua
sentenza affatto contraria a quella di Monsi-
gnore. Egli mi ha obbligato a leggere questo
Autore, e leggendolo, trovo, che ha altera-
to il suo testo, e che precisamente egli inse-
gna quel che dico pur io, cioè, che la legge
eterna sia vera, e propria legge, *vera*, *&* *pro-*
pria lex: che abbia la promulgazione sufficien-
te per esser tale: che se *ab æterno* non obbligò
in actu secundo, questo non fu *ex defectu vir-*
tutis, *sed ex defectu termini* ec. Che dovrò qui
dire, Amico carissimo? Non dirò più, che
Monsignore dovrebbe confondersi, ma che do-

vrebbe chiamarsi pentito di avermi provocato a leggere, e consultare *in fonte* gli Autori: e lo vedrete molto più nell' esame di altri, che oppone.

XIV. Quantunque poco m' importi di ciò, che dica, o senta Onorato Tournely, poichè io non lo considero come un vero Tomista, tuttavia nemmen questo può dirsi favorevole. E' vero, che egli scrive le parole riportate, con questo però, che si tralascia una particella, che era necessario di esprimere, cioè l' avverbio *stricte* ec. perchè meglio dichiara la mente sua, che espresse di sopra nel rispondere alla questione, che si era proposta. La questione era: *an lex æterna sit vera, ac proprie dicta lex?* E che risponde? R. *Legem hanc semper fuisse veram legem saltem in actu primo*. E lo prova col mostrare, che ad essa compete la definizione della legge in genere ec.: e lo conferma con dire: *Si quid deesset legi æternæ quominus esset vera lex, maxime promulgatio. Atqui promulgatio, quæ est essentialis legi in actu primo spectatæ reperitur in lege æterna &c.* Questo basta, perchè abbia a dirsi, che il Tournely non favorisce le pretensioni di Monsignore: poichè se la legge eterna fu sempre *vera legge*, almeno *in actu primo*: se non le manca la *promulgazione*, che è essenziale alla legge considerata in *actu primo*; è chiaro, che secondo il Tournely, fu anche sempre obbligatoria in *actu primo*; atteso che essendo l' obbligare proprietà essenziale della legge, la proprietà sempre dee seguire l' essenza della legge medesima.

XV. Ma neppure gli è favorevole il P. Giov.

Giov. Lorenzo Berti, che è il terzo Autore, che oppone Monsignore. Egli nel *Capo 3. de legib.* due maniere distingue per ispiegare la promulgazione della legge eterna: la prima è quella, che abbiamo insegnato noi con San Tommaso, e dice così: *ex parte Dei* (legem æternam) *promulgatam ab æterno in Scriptura, & in Verbo divino docet p.* 2. q. 91. art. 1. *Doctor Angelicus, quod alii rejiciunt* &c. *Enim vero si cum D. Thoma distinguamus in promulgatione intimationem ipsius factam verbo, vel scripto, a notitia, & audientia subditorum, non video, cur eximii Doctoris responsio sophistice impugnetur.* Sicchè il P. Berti e riconosce qual sentenza di San Tommaso la promulgazione della legge eterna fatta in *Verbo, & Scriptura libri vitæ*, che fu da noi di sopra difesa, ed ammette non esservi motivo di sofisticare su d'essa, ed impugnarla, come fa pur troppo Monsignore. Soggiunge poi l'altra maniera, che a lui più piace di spiegare la promulgazione, e scrive così: *Nos autem, qui promulgationem nihil aliud esse intelligimus, nisi paratæ jam legis propositionem, & publicationem, æternam legem institutam dicimus ante tempora sæcularia, promulgatam vero in temporum conditione.* Ma cosa da ciò può ritrarne Monsignore, che vuole, che la questione si decida con San Tommaso? Veniamo al quarto Autore, il quale è uno de' più illustri discepoli del Santo Maestro.

XVI. Questo è il chiarissimo Francesco Silvio, da cui trascrive due Testi, il primo dalla 1. 2. *q.* 90., *art.* 4. *in fine*, e lo rapporta in tal forma: *Actualiter tunc unicuique* (lex

æterna) *promulgatur*, *quando cognitionem a Deo accipit dictantem*, *quid juxta rectam rationem sit amplectendum*, *quid fugiendum*. Su questo cosa avrò a dirvi, Amico? Che Monsignore non abbia veduto, che qui il Silvio non parla della legge *æterna*, ma della legge naturale? Ma come dirlo, se il Silvio chiaramente favella di questa? *in resp. ad* 1. *declarat* (S. Th.) *quomodo lex NATURÆ possit dici promulgari*: e lo ripete poco dopo, *ideo addendum est legem naturæ quasi promulgari in habitu &c. actualiter autem &c.* Perchè dunque vi ha egli sostituito tra Parentesi *la legge eterna*, riferendola così: *actualiter tunc unicuique*, (lex æterna) *promulgatur &c.*? Non potreste credere, Amico, quanto mi dispiacciano in Monsignore queste infedeltà di citazioni. Ma eccovene un'altra nel secondo testo, che rapporta dal Silvio.

XVII. Nella Pag. stessa 43. scrive Monsignore: „ e quindi dice (il Silvio) appresso
„ in altro luogo (e cita abbasso la qu. 91. art. 1.
„ ad 2. della stessa 1. 2.), che la legge eter-
„ na fu legge solo *materialmente*, ma non for-
„ malmente, cioè che obbligasse: sicchè da
„ quella non restò già legato l'uomo, per-
„ chè non vi fu l'attuale, e perfetta promul-
„ gazione: *lex æterna fuit ab æterno lex mate-*
„ *rialiter*, *non fuit tamen ab æterno formaliter*,
„ *seu sub ratione legis actualiter obligantis*: *quia*
„ *tunc non fuit actualis*, & *perfecta promulga-*
„ *tio*. „ Questa Autorità anche così riferita nulla serve all'intento di Monsignore, perchè noi pure concediamo, che la legge eterna non obbligò *ab æterno attualmente*, o *in actu secundo*

la

la Creatura, che non vi era, e sotto quest o rispetto la promulgazione non fu attuale, e perfetta *defectu termini*, che restasse obbligato dalla legge. Ma io non insisto di vantaggio su questo. Leggete, Amico, tutto intero quel luogo del Silvio, e vedrete, se io abbia sempre più giusto motivo di dolermi di Monsignore. Il Silvio sull'articolo 1. di San Tommaso *utrum sit aliqua lex æterna*, dopo di avere provato, che vi sia vera legge distinta dall' idea, e dalla Providenza Divina, passa a sciogliere le obbiezioni, che si era fatte: due delle quali sono appunto quelle medesime, che fa Monsignore prese dalla mancanza della *promulgazione*, e della obbligazione. Ed alla prima risponde con San Tommaso, che *promulgatio fit verbo, & scripto &c.* e si fa l' istanza, *quod ad promulgationem parum faciat scriptura, si illa neque innotescat, neque innotescere possit subditis: Scriptura autem libri vitæ non potuit ab æterno ulli Creaturæ innotescere.* Che replica a questo il Silvio? Resp. *per hæc bene ostendi promulgationem legis æternæ non fuisse ab æterno plenam, seu perfectam* (cioè *ex parte termini*, *non ex parte sui*, siccome egli stesso dichiara con dire) *ita scilicet, ut Communitati alicui lex intimaretur, seu denunciaretur: quod & B. Thomas significat, dicens, quod ex parte creaturæ audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio æterna. Cum iis tamen bene consistit, quod quantum est ex parte Legislatoris, TUNC LEX FUERIT PROMULGATA: & hoc est, quod ait: lex æterna habet promulgationem, scilicet ab æterno ex parte Dei promulgantis.* E lo dichiara il

ra il Silvio coll'esempio da noi di sopra allegato. Ammette dunque esso, che secondo San Tommaso la legge eterna fosse promulgata ab æterno, benchè questa promulgazione non sia piena, e perfetta *ex parte termini*, vale a dire della creatura, che non è eterna.

XVIII. Ma a questa legge eterna mancherà per lo meno la virtù di obbligare, siccome Monsignore pretende? Seguitate, Amico, a leggere il Silvio: *Si præterea dicas obligationem esse de ratione legis, Cum igitur ab æterno nullus potuerit obligari, consequens est nullam fuisse legem*. Che risponde il Silvio a questa replica? „ Resp. neg. conseq.: quia de ratio-
„ ne legis non est, quod actu simpliciter obli-
„ get: sed quod habeat vim obligandi, seu
„ quod sit secundum se obligatoria, quodque
„ revera obliget eos, quibus applicatur ac suf-
„ ficienter promulgatur. Addi his potest, quod
„ promulgatio importat duo, scilicet locutio-
„ nem, vel scripturam, & auditionem, seu
„ lectionem qua subditi legem percipiunt.
„ Quod prius legis æternæ promulgatio est
„ æterna: quia Deus rationem gubernationis
„ rerum ab æterno in mente habuit, voluit-
„ que, ut ea suo tempore cuique pro suo ca-
„ ptu innotesceret, perinde ac si esset in li-
„ bro aliquo descripta, & iis, qui venturi
„ sunt, exposita ad legendum. Quoad poste-
„ rius legis æternæ promulgatio fit in tempo-
„ re, unicuique scilicet, quando notitiam ejus
„ accipit, mediante lumine rationis naturalis,
„ aut alterius ratiocinationis, aut fidei.

XIX. Questa è la propria, e genuina risposta

sposta del Silvio, interamente conforme a quanto ho io detto, e sostengo. Ma che fa Monsignore? Tralascia onninamente questo testo, che decide contro di lui, quasi nè tampoco fosse nel Silvio: e si appiglia a quel solo, che aggiugne senza riportare i precisi suoi termini: „ Si quis paulo aliter dicendum putet, legem æternam fuisse ab æterno legem materialiter, eo quod ratio gubernationis rerum tunc fuerit in mente Divina, non fuisse tamen formaliter, seu *sub ratione legis actualiter obligantis*, quia tunc non fuerit actualis, & perfecta promulgatio, nihil dicet improbabile, sed aliquid consentaneum his, quæ art. 4. q. sup. diximus. „ Che vene pare, Amico? Possiamo noi lodarci della fedeltà di Monsignore?

Il quinto Autore è prodotto da Monsignore alla pagina 43., ove dopo di avere riportato il Silvio or ora esaminato dice: *così anche scrive il P. Gonet, asserendo, che ciò è comunemente insegnato da' Teologi*, e cita il Tomo 3. Clip. disp. 1. art. 4. §. 1. al num. 55., e nell' art. 3. n. 47. Io ho letto questo Autore nel Trattato *de leg.*; e nel luogo da lui segnato, ecco ciò che ritrovo: *Dico primo, ut lex obliget in actu secundo, aliqualis ejus promulgatio necessario requiritur. Ita communiter Theologi cum D. Thom.* Ma chi ha mai preteso, che la legge eterna obbligasse *ab æterno in actu secundo* le creature, che non vi erano? Io certamente non ho mai detto questo sproposito, e da quello, che dissi di sopra potete rilevarlo. Ma proseguiamo a leggere il Gonet *nel §. stesso al num. 63.*, ove dichiara la sua sen-

tenza nei seguenti termini: „ Notandum secundo, quod sicut in calore ignis duo possumus considerare, nempe quod sit calefactivus,
„ & quod actu calefaciat: primum autem convenit illi *essentialiter*, secundum vero *accidentaliter*: primum antecedenter ad actualem applicationem: secundum nonnisi post
„ illam; sic in lege considerare possumus,
„ & quod sit obligativa in actu primo, ut
„ ita dicam: & quod *actualiter obliget*. *PRIMUM est illi ESSENTIALE*, eique convenit, ante actualem promulgationem: *SECUNDUM ACCIDIT* ei, cum sit actus
„ secundus respectu primi, *& non convenit*
„ *ei nisi post promulgationem*. Dicimus ergo in
„ Conclusione, quod sicut applicatio non est
„ ratio formalis, neque conditio, ut calor ignis
„ sit calefactivus, bene tamen est conditio, ut
„ actu calefaciat; ita promulgatio non est ratio
„ formalis, imo nec conditio, ut *lex sit obligativa in actu primo*, subindeque non ingreditur illius essentiam, sed totam illam supponit, sicut applicatio caloris supponit totam
„ essentiam caloris; est tamen conditio, ut actualiter obliget subditos cum hac tamen differentia &c. „ Ponderi attentamente Monsignore questa dottrina, e vedrà, se poteva far pompa del Gonet, che troppo chiaramente ripugna alle sue idee (*a*).

Giac-

(a) Un altro Testo del Gonet qui oppone Monsignore nel luogo medesimo n. 55.: ma io non ho potuto trovarlo, e non so dove cercarlo. Comunque sia però esso non risguarda *la legge eterna*, di cui ora parliamo, ma la legge *naturale*, di cui parleremo in appresso.

Giacchè Monsignore ha citato il Gonet in un luogo, ove non parla della legge eterna, vedete, Amico, cosa dica egli di questa legge favellando nello stesso Trattato Disp. 2. art. 2. ove dimanda: *Utrum lex æterna sit VERE, ET PROPRIE lex*, che è quanto io ho affermato. Risponde egli: *negant Vasquez, & Lorca &c. plures que alii Recentiores, existimantes, legem æternam non esse legem nisi improprie, & metaphorice &c. Sententia tamen affirmans Menti (N. B.) Sancti Doctoris, & principiis art. præced. statutis conformior est.* E dopo di averlo provato, scioglie le obbiezioni del Vasquez, e del Lorca, e tra queste la principale, che prendono dalla promulgazione di essa legge, che sono poi quelle stesse, che fa Monsignore.

XX. Io lascio di qui addurvi tutte le risposte, che fa il Gonet sì per minorarvi il tedio, mentre a un di presso sono quelle stesse, che assegnano il Silvio, ed il Gotti, sì ancora perchè se avete piacere di leggerle, vi è facile di consultare il luogo accennato. Ora sì, carissimo Amico, che ravvisar potete con tutta chiarezza, se Monsignore dopo di avere recati i testi degli Autori fin qui esaminati, ha avuto motivo alla Pagina 44. d' insultarmi, dicendo: *come poi il P. Lettore ha potuto dire, che così San Tommaso come i Teologi erano a me contrarj? Se quelli da me addotti non erano meco, egli era obbligato a dimostrarlo a me, ed a chi legge: se poi erano meco, dovea contro di loro dirigere le querele con dire:* erra Silvio, erra Gonet: erra Berti ec. *e non dire:* „ Ma la

„ cosa è troppo indubitabile, e chiara nella dottrina del Santo Maestro, siccome altresì de' „ Teologi „. Che dirà egli ora, che avendomi obbligato con questi, ed altri insulti a far l' esame accurato, oltre della dottrina di San Tommaso, di quella ancora de' Teologi da lui prodotti, ho mostrato ad evidenza, che gli sono apertamente contrarj? Non potrò io dire a lui stesso, che è tenuto a dirigere contro San Tommaso, e i Teologi veri Discepoli del Santo Maestro, quelle parole medesime: *erra Silvio*, *erra Gotti ec.* Ma io per me credo, che vedendo ora il suo torto, e che non può più difendere la sua opinione, rivocherà anzi ciò, che ha scritto, e confesserà ingenuamente, che nè San Tommaso, nè i veri Tomisti gli son favorevoli, ma contrarj: e siccome protestossi, che *da questo punto dipendeva la fermezza della sua causa*, così riconoscerà adesso quanto *la causa sua* sia debole, e insostentabile.

XXI. Dopo gli Autori disaminati, Monsignore dice alla Pagina 44. di averne trovati dappoi degli altri, e cita Duval, Lorca, Montesino, e Iodoco Lorichio. Ma io de' testi d' essi non ne farò l' esame, mentre non li computo nel numero dei veri Discepoli di San Tommaso: e Monsignor ben vede, che tra questi appunto il *Lorca* vien citato dal P. Gonet, come contrario alla dottrina del Santo Dottore col Vasquez, ed altri più recenti. Laonde se a lui piace di seguire cotesti *Recentiores*, rinunzj adunque alla dottrina di San Tommaso, e de' Tomisti.

XXII.

XXII. Perchè però contro la mia espettazione, dopo più Pagine ho trovato, che ritornando Monsignore sul medesimo argomento della *legge eterna*, allega l'autorità di due, o tre altri Tomisti; è necessario, Amico, che vi trattenga, benchè per breve spazio, anche nel loro esame. Il primo è Domenico Soto, dal quale porta un testo alla Pagina 50. che non ho potuto trovare nel luogo citato, come vien addotto da lui. Bensì nell' art. 2. ritrovo, che si fa l'obbiezione, che alla legge eterna manca la promulgazione: e che vi risponde col distinguere *promulgationem legis, & auditionem*, e dice, che la prima fu eterna, e la seconda temporale: e sotto questo riguardo dice, che *cœpit innotescere in Mundi primordio &c.* Ma chi è mai sì privo di mente, che possa dire, che la legge eterna *innotuerit hominibus*, prima che vi fossero al Mondo? Frattanto il Soto riconosce eterna la promulgazione della legge eterna: e tanto basta per doverlo chiamare contrario alla sentenza di Monsignore. Quanto all' Aravio io non l' ho letto; ma dallo stesso testo da Monsignore recato risulta solamente, che la legge eterna non obbliga *attualmente* le creature se non per mezzo della legge naturale, e divina: il che non solo io concedo; ma anzi di sopra l' ho apertamente affermato. Finalmente per quanto spetta al Medina, leggendolo in *fonte* io son rimaso ammirato di Monsignore, che da un lungo testo di questo Autore abbia tolte alcune poche parole, lasciando tutto il restante, da cui apparisce la mente del Medina trop-

po

po chiaramente contraria alla sua. Imperocchè stabilisce prima *legem æternam esse veram legem*, *& primariam inter omnes*: e all' argomento, che s'era opposto della promulgazione risponde: *quod lex promulgatur tum verbo*, *tum scripto*, *& lex æterna utroque modo habet promulgationem &c.* con altre cose, che potete leggere nel luogo citato. Da qui, e da quanto fu detto di sopra, raccogliete, Amico, qual conto debba farsi delle citazioni di Monsignor Liguori.

§. V.

§. V.

Osservazioni sopra le Leggi Positiva, e Naturale: ed esame dei fondamenti principali del sistema di Monsignor Liguori.

I. MA lasciando di favellar di vantaggio della legge eterna, che poco importa alla nostra questione, veniamo a parlare delle altre leggi, spezialmente della naturale, ed all'esame dei fondamenti, su cui s'appoggia tutto il Sistema di Monsignore, che nel caso di dubbio non vi sia obbligazione di attenersi alla parte sicura. Questi vengono da lui proposti nella Pagina 21. ec. ove scrive così: „ Due sono i fondamenti, su i quali „ ho appoggiata la certezza del Principio da „ me assunto, che la legge dubbia non obbli- „ ga: dal che poi si deduce, che nel concor- „ so di due opinioni egualmente, o quasi e- „ gualmente probabili, non siamo tenuti di „ attenersi alla più sicura: La legge dubbia „ (io dico) non è abbastanza promulgata. „ E questo è il primo fondamento. Per se- „ condo non obbliga, perchè, essendo incer- „ ta, non può ella indurre un' obbligazione „ certa, e questo è il secondo fondamento „. E della verità di questi due principj asserisce fin da principio, *di essere certo, e di essersi renduto più certo dalle opposizioni, che ha lette farsi contro della sua sentenza in tanti libri usciti già per 'lo rigido sistema, e specialmente in questi ultimi del* P. Lettore: *mentre tutte le*

op-

opposizioni, che legge, sono di poco peso, e che in vece di abbattere il fondamento del sistema, più presto lo confermano.

II. Quantunque però Monsignore proponga amendue questi fondamenti del suo Sistema, è facile di rivelare, leggendo tutta la sua *Apologia*, che il principale, e forse l' unico sia il primo di essi, cioè che *la legge dubbia non è legge, o non è legge, che obbliga, perchè non è promulgata a sufficienza:* siccome apparisce da cinquanta luoghi sì della sua *Dissertazione*, che della sua *Apologia*, ove anche conferma ciò, che avea detto nella *Dissertazione*, e fu da me riferito alla Pagina 28. ec. cioè, *che finchè è probabile non esservi legge, è indubitato, che la legge non v' è, perchè non è promulgata a segno che basti*, e alla Pagina 34. *nel caso di dubbio non si opera contra la legge, ma solamente contro l' opinione, che difende esservi la legge: poichè la legge finattanto, che ella è dubbia, sarà opinione, ma non legge.* Nell' *Apologia* poi conferma questo suo sentimento, e dichiara questa essere la potissima base del suo Sistema, sì nella Pagina 78. ove scrive, *essendo probabile l' opinione, allora la legge è dubbia: e perciò non essendo abbastanza promulgata non obbliga: e questa è la risposta, con cui può ogn' uno sciogliere tutti gli assurdi opposti ec.* sì nella p. 113. *Se si operasse in vigor della sola opinione probabile, si peccherebbe mortalmente ec. ma non quando si opera col dettame certo formato sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata.* E sopra alla Pagi-

gina 25. *La legge, che non obbliga, ben dice il P. Segneri che non è legge: perchè non ha la proprietà di legge ..... Quando vi sono due opinioni probabili, una che afferma, l' altra che nega esservi legge, allora non può mai dirsi promulgata la legge a segno, che basti: perchè allora vien solamente promulgato sufficientemente il dubbio, o sia la questione, se vi è, o non vi è legge: ma non è in tal caso sufficientemente promulgata la legge: onde in tal caso non vi è legge*. Così ancora nella Pag. 180. ove restringe quanto avea detto: *in tal caso* (di dubbio) *non vi è legge, che obblighi: mentre essendo ella dubbia non è promulgata a segno, che basti ad obbligare*. Tralascio molti altri luoghi dello stesso tenore.

III. Non potreste credere, Amico carissimo, qual sia il mio dolore, vedendo che Monsignor Liguori per decidere una questione di tanta importanza, qual è quella, di cui trattiamo, si appiglia con tanto impegno, e fiducia ad un principio il più debole, insussistente, e certamente falso. Io per tale lo divisai nella *Causa del Probabilismo* in tutto il §. 3. e parmi, che le ragioni ivi addotte tale lo dimostrino ad evidenza, e più chiaro ancora il vedrete, quando porrò al vaglio le sue risposte: ma se pure non vuol badare alle ragioni da me proposte, non doveva egli per lo meno entrare in un fondato sospetto della sua falsità, riflettendo soltanto, che gli stessi Probabilisti più saggi, che l'aveano di proposito esaminato, lo giudicano affatto insostentabile, che il P. Bo.

P. Bovio non può capire, che sia venuto in pensiero di un uomo sensato, mentre, come dice, non è che *una chimera*, *e un falso immediato*, *chiaro*, *e manifesto*: che lo stesso asserisce il *P. Ghezzi* ne' Dialogi, onde procura, benchè inutilmente, di provare, che nemmen l'abbia detto il P. Segneri: che il Rasler, ed altri affermano il medesimo del P. Terillo? Se l'autorità di tutti questi Probabilisti, e molto più gli argomenti, che apportano, e credono dimostrativi della falsità di quel principio, come vien proposto dal Segneri, e da lui stesso, non lo persuadono, che potrò far io, Amico, affine di persuaderlo, se mai è possibile dello sbaglio, che prende? Io voglio tentare un' altra via, e proporre le mie ragioni sotto di un altro aspetto, stabilendole sopra le salde dottrine di San Tommaso, e de' Teologi. A tal effetto premetterò alcune dottrine indubitabili prese dal Santo Maestro, che Monsignore non può negare, poichè ammesse comunemente da tutti.

IV. Tratta l'Angelico Dottore di tutte le Leggi dalla quest. 90. fino alla p. 2. e nella prima parla della legge in generale, e insegna, ch'ella sia una regola, o misura degli atti umani, per cui vien l'uomo obbligato a far qualche cosa, o a tralasciarla. *Lex quædam regula est, & mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur* (*a*). In questo Monsignore, ed

(*a*) quæst. 90. art. 1.

ed io siamo perfettamente d'accordo. Ma questa regola, o misura, che è la legge medesima, in che propriamente consiste? Qui prego Monsignore di attenzione, perchè da ciò dipende il capo principale del suo sbaglio nella presente questione. Consiste, dice il Santo; in certe proposizioni *universali* della ragion pratica ordinate all' operazioni, le quali alle volte si considerano attualmente, altre volte si ritengono soltanto abitualmente: *propositiones universales rationis practicæ ordinatæ ad actiones habent RATIONEM LEGIS: quæ quidem propositiones aliquando actualiter considerantur, aliquando vero habitualiter a ratione tenentur* (*a*). Nemmen su questo può Monsignore trovar, che dire: perchè troppo espressa, e troppo certa è la dottrina di San Tommaso. Avvanziamoci.

V. Affinchè *queste proposizioni universali pratiche*, nelle quali consiste la legge sia positiva, sia naturale (giacchè di queste sole ora si parla, e non dell' *eterna*) abbiano la virtù di obbligare, devono essere applicate alle creature capaci di legge? Certamente. Perchè se la legge è regola, e misura, deve applicarsi a coloro, che sono regolati, e misurati. *Lex*, dice il Santo, *imponitur aliis per modum regulæ, & mensuræ. Regula autem & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, qui regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet, quod applicetur hominibus, qui*

 secun-

(a) Ibid. ad 2.

secundum eam regulari debent. Vegga Monsignore, che io non solo non nego questa dottrina di San Tommaso, che tante volte porta contro di me; ma che anzi la stabilisco come uno de' principj della mia sentenza. Innanzi ancora.

VI. Ma questa applicazione necessaria, perchè la legge abbia la virtù di obbligare, in qual maniera si fa? Si fa risponde il Santo col mezzo della promulgazione della legge, o sia di quelle proposizioni, e principj universali pratici, in cui consiste la legge, e che per tal guisa vengono notificati agli uomini: e però la promulgazione della legge è necessaria, perchè abbia la virtù di obbligare. *Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem* (a). Sicchè ristringendo il tutto in poche parole: la legge in generale è una regola o misura: consiste in proposizioni universali della ragion pratica: perchè abbia virtù di obbligare, deve essere applicata agli uomini: e tal applicazione si fa per mezzo della promulgazione, che la notifica: e quando si hanno tutte queste condizioni, sempre si ha legge, e legge sempre per se stessa obbligatoria. Si avverta bene, che applicando San Tommaso tutta questa dottrina alla legge in genere, deve pure applicarsi a tutte le specie della legge, secondo la re-

(a) Ibid. ar. 4.

la regola del buon penſare, e della buona Dialettica.

VII. Le leggi ſono di più ſorte. La prima diviſione è di legge *naturale*, e *poſitiva*. Queſta ſi divide in *Divina*, ed *Umana*: la poſitiva Divina in legge *Scritta*, e di *Grazia*: l' umana in *Eccleſiaſtica*, e *Civile*. Per tanto a tutte queſte leggi deve convenire l' idea generica della legge orora diviſata con San Tommaſo. E in effetto è così; imperocchè cominciando dalla legge poſitiva Divina, la legge Moſaica, che certamente fu regola, o miſura di atti umani, conſiſte, come è facile di vedere nel *Deuteronomio*, in propoſizioni univerſali pratiche, che riſguardano i precetti ceremoniali, giudiciali, e morali: e fu applicata agli Ebrei per mezzo della promulgazione fatta nel Monte Sina. Lo ſteſſo ſi dica della legge nuova, o Evangelica, che fu promulgata, o nel giorno ſolenne delle Pentecoſte, o nel tempo della predicazione degli Apoſtoli. Laonde ambedue devono dirſi vere leggi, che ebbero la promulgazione ſufficiente, e in conſeguenza la virtù di obbligare, di maniera che tutti i dubbj, e queſtioni dubbioſe, che nacquero, o naſcono intorno l' intelligenza de' precetti a queſte leggi ſpettanti, ſempre preſuppongono le ſteſſe leggi perfette, e compite nella ragione di legge, abbaſtanza promulgate, ed aventi la virtù di obbligare, cui perciò non manca verun carattere eſſenziale, e proprio della legge.

VIII. Se noi parliamo delle leggi umane *Civili*, ed *Eccleſiaſtiche*, eſſe pure ſono rego-

E 2 le,

le, o misure degli atti umani, e consistono in certe proposizioni, o statuti universali pratici, i quali comprendono sotto di se mille conclusioni, o casi particolari, che i Legislatori nè devono, nè possono esprimere: perchè, siccome osserva San Tommaso p. 2. q. 96. art. 6. ad 3. *Nullius hominis sapientia tanta est, ut possit omnes casus singulares excogitare &c. &, si posset Legislator omnes singulares casus considerare, non oporteret, ut omnes exprimeret propter confusionem vitandam*: la qual ragione, come ognun vede, ha luogo parimente nelle leggi Divine, naturale, o positiva. Sono inoltre le umane leggi a sufficienza promulgate, comecchè succede alle volte, che a tutti non siano note: mentre non è necessario, che tutti i sudditi particolari ne abbiano la cognizione: ma basta, che la pubblicazione di esse sia fatta alla Comunità con qualche segno esteriore, che manifesti la volontà del Legislatore, e per cui possa venire alla notizia di tutti. Così vediamo, che la promulgazione delle leggi civili si fa col mezzo del Pubblico Banditore, e delle Leggi Pontificie coll' affiggere i decreti alle porte delle principali Basiliche, e in altri luoghi di Roma. E fatta tal promulgazione, tosto si intende la legge compiuta, e perfetta in ragione di legge, con piena virtù, ed efficacia di obbligare tutti i sudditi, e quelli eziandio, ai quali non è pervenuta la notizia, di modo che la legge per se stessa obbliga realmente tutti, e rende l' oggetto contrario alla legge illecito, e cattivo: *Volumus*, dicono i Sommi

Pon-

Pontefici, *ut ad valvas* &c. *affixæ*, *ita omnes arctent*, *&* *afficiant*, *ac si unicuique essent personaliter intimatæ &c.* quantunque possa alle volte la trasgressione scusarsi da colpa a cagione dell' ignoranza invincibile. Nella *Causa* ec. riferii in conferma di ciò il testo di San Tommaso: ma è bene di qui riprodurlo, perchè serve molto per quanto diremo dappoi. Si era egli *p.* 2. *q.* 90. *art.* 4. fatta l' obbiezione contro la necessità della promulgazione in tal forma: *ad legem pertinet obligare ad aliquid faciendum*, *vel non faciendum*. *Sed non solum obligantur ad implendam legem illi coram quibus promulgatur lex*, *sed etiam alii*: *ergo promulgatio non est de ratione legis*. Questo è l' argomento: ma che risponde il Santo Maestro? Forse che la legge *non è promulgata a segno che basti*, finchè non è venuta alla notizia di tutti, ovvero, che coloro, i quali non ne hanno avuta per anco la cognizione, non si comprendano sotto l' obbligazione della legge? Non già. Ecco la sua risposta: *ad secundum dicendum*, *quod illi*, *coram quibus lex non promulgatur*, *obligantur ad legem observandam in quantum in notitiam eorum devenit per alios*, *vel devenire potest*, *promulgatione facta*. Sicchè la legge umana promulgata nella maniera consueta, ha la ragione adeguata, e perfetta di legge, che obbliga tutti i Sudditi ad osservarla, ancorchè non sia giunta alla notizia di tutti i particolari, i quali potranno al più essere scusati, se non l' osservano, dalla ignoranza invincibile, che sempre suppone la legge. E questa stessa dottrina è chiaro, che

deve applicarsi anche alle leggi positive Divine, Mosaica, ed Evangelica, le quali furono promulgate da Dio nella maniera simile a quella, con che si promulgano le umane, con segno esteriore manifestativo del suo Divin volere.

IX. Concludiamo dunque questo punto indubitabile, che tutte le leggi positive sì Divine, che umane sono proposizioni, o statuti universali: sono applicate a sufficienza ai Sudditi per mezzo della promulgazione necessaria, affinchè la legge abbia virtù di obbligare; onde malgrado l'ignoranza, che può aversi delle medesime, eziandio invincibile, malgrado i dubbj, che nascono, o possono nascere nella intelligenza delle medesime, non lasciano di essere leggi obbligatorie a sufficienza promulgate.

X. Monsignore alla *Pagina* 28. non ha difficoltà di concedermi tutta questa dottrina, benchè la restringa alle sole leggi umane. „ Non bisognava, dice egli, tanto affaticarsi „ a provare questo punto (da me provato alla Pagina 18. ec.) che nelle leggi umane „ basta, che la legge sia stata in verità promulgata alla Comunità, acciocchè ella obblighi ciascun suddito in particolare, perchè „ ciò niuno glielo niega. Ma non sappiamo, „ che cosa voglia da ciò dedurne il P. Lettore. Forse che, siccome in tal caso tutti „ son tenuti di stare alle leggi umane, così anche „ son tenuti tutti di stare alle leggi Divine, „ quantunque elle siano loro ignote? Ma la „ differenza è manifesta: perchè in tanto è

„ te-

„ tenuto ciascuno di stare alla legge umana già
„ promulgata alla Comunità, *ancorchè l' igno-*
„ *ri*, in quanto che la legge *da che è stata pro-*
„ *mulgata*, *già ha acquistata tutta la forza di*
„ *obbligare*.... Ma parlando poi delle leggi
„ Divine, quando si dubita con giusto fon-
„ damento dell' esistenza di qualche legge, al-
„ lora è certo, che la legge non è abbastan-
„ za promulgata, e per conseguenza è certo,
„ che non obbliga; perchè la legge non pro-
„ mulgata non ha virtù di obbligare „ Rico-
nosce dunque Monsignore, che quando le leg-
gi umane siano abbastanza promulgate alla
Comunità, sempre obbligano, e che nè l' *igno-
ranza*, nè il contrasto delle opinioni probabili
dall' una, e l' altra parte, che possono esservi
intorno i casi compresi sotto di esse leggi,
impediscano punto, che non siano a sufficien-
za promulgate, e inducano obbligazione. E
in tanto nega, che debba parlarsi al modo
stesso delle leggi Divine, perchè suppone, che
queste non siano abbastanza promulgate, quan-
do *si dubita con fondamento della loro esisten-
za*. Ma primieramente egli è tenuto a parla-
re nella medesima maniera *delle leggi Divine
positive Mosaica*, *ed' Evangelica*, che fuor d'
ogni dubbio furono promulgate, come dissi,
la prima sul Monte Sina, l' altra ai tempi de-
gli Apostoli: e però neppure di queste par-
lando, o l' ignoranza, o il contrasto delle opi-
nioni probabili sulla loro intelligenza, im-
pedivano, o impediscono, che fossero, o sia-
no abbastanza promulgate. Non rimarrà per
tanto la difficoltà, se non se della legge na-

turale: e quando si provi, che questa pure sia promulgata abbastanza, essa sarà legge obbligatoria, non ostante i dubbj, o diversità di opinioni nella intelligenza della medesima. Proviamolo dunque.

XI. Noi abbiamo detto con San Tommaso, che la legge *in genere* sia una regola, e misura, che consiste in *certe proposizioni*, *o principj universali della ragione pratica*: che per avere virtù di obbligare è necessario, che siano applicati all'umana mente, e che tale applicazione si fa col mezzo della promulgazione. Ora tutti questi caratteri della legge convengono esattamente alla legge *naturale*: e lo provo: Cosa è la legge naturale, secondo San Tommaso? Egli nella quest. 91. art. 2. la definisce, che sia una participazione della legge eterna nella Creatura, per cui ha una naturale inclinazione all'atto, e fine ad essa dovuto: *in rationali Creatura participatur ratio æterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum, & finem: & talis participatio legis æternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur*. Questa legge, o inclinazione all'atto, o fine conveniente alla creatura ragionevole in che ella consiste? Consiste, risponde San Tommaso, in certi generali principj pratici, o giudicj assoluti, e precettivi inseriti nella ragione umana del bene, e del male: *principia naturaliter indita sunt præcepta legis naturæ*, i quali son da lui chiamati nella *quest. 94. art. 6. quædam præcepta communissima, quæ sunt omnibus nota*. Imperocchè

come

come insegna altrove (*a*), e più altre volte nella quest. istessa 94. ec. siccome nella ragione speculativa vi sono naturalmente inseriti alcuni principj speculativi per se stessi noti, così nella ragione pratica vi sono parimente impressi i *principj pratici noti per se stessi*: come per cagione di esempio, *bonum est faciendum : malum est fugiendum*: *Deus est colendus*: *quod tibi non vis fieri*, *alteri ne feceris*: *omne injustum vitandum est: nemini debemus mala facere*, e simiglianti, ai quali aggiugne poi come conclusioni da essi immediatamente dedotte, *Parentes sunt honorandi : non occides*, *non mœchaberis &c.* le quali divengono principj altresì *universali* di mille, e mille altre conclusioni, che l' umana ragione ricava per direzione delle proprie azioni, con questo divario, che que' primi universali principj persistono sempre indelebili nella mente umana, e sono gli stessi presso di tutti gli uomini, e quanto alla loro *rettitudine*, e quanto alla *notizia*, là dove gli altri, che da essi anche prossimamente si ricavano, sono bensì i medesimi quanto alla *rettitudine e alla notizia* nella maggior parte degli uomini, ma quanto e all'una, e all'altra, possono mancare in alcuni, a cagione degli impedimenti, che oppongono a quel lume, che dai primi principj risalta: Siccome appresso di alcuni popoli non si riputava illecito il furto, e la rapina (*b*), ed anco

(a) 2. 2. quest. 47. art. 6.

(b) „ Lex naturæ quantum ad prima principia „ est eadem apud omnes, *& secundum rectitudinem,*

co gli stessi vizj contro la natura, come aggiugne nell' art. 6.

XII. E' dunque certissimo, che la legge naturale impressa da Dio nell' umana mente non in altro propriamente consiste, se non se nelle proposizioni, o principj generali pratici, da' quali la ragione umana deve dedurre quelle conclusioni pratiche, che in essi si comprendono. Ma questa legge fu ella applicata abbastanza col mezzo della promulgazione, che è necessaria per essere legge, ed obbligare gli uomini, e quando fu così applicata? San Tommaso insegna espressamente, che ella è applicata, e promulgata coll' averla Iddio inserita nella mente stessa degli uomini, affinchè naturalmente la conoscano: *promulgatio*, scrive quest. 90. art. 4. *legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus mentibus inseruit naturaliter cognoscendam*, cioè nell' istante medesimo, che Dio comunicò all' uomo la ragione, per cui si distingue da

---

„ *& secundum notitiam. Sed quantum ad quædam*
„ *propria, quæ sunt quasi conclusiones principiorum*
„ *communium, est eadem apud omnes ut in pluribus,*
„ *& secundum rectitudinem, & secundum notitiam:*
„ *sed ut in paucioribus, potest deficere & quantum*
„ *ad rectitudinem propter aliqua particularia impedimenta, & etiam quantum ad Notitiam*. Et hoc
„ propter hoc, quod aliqui habent depravatam
„ rationem ex passione &c. Sicut apud Germanos
„ olim latrocinium non reputabatur iniquum, cum
„ tamen sit *expresse contra legem naturæ*. D. Th.
„ 1. 2. quæst. 94. art. 4. *Vel etiam vitia contra naturam*, art. 6.

da tutte le altre creature. Che in questo solo senso debba intendersi la dottrina del Santo Dottore, è evidentissimo da quanto scrive in molti luoghi, e specialmente nella questione 94. che tutta tratta della *legge naturale*. Imperocchè nell'articolo 1. ove dimanda, *utrum lex naturalis sit habitus*, dopo di avere dichiarato in qual senso possa, e debba dirsi *abito*, venendo alla soluzione degli argomenti, uno de' quali era, che la legge naturale *est etiam in parvulis*, che non possono valersi d' essa, così risponde: *ad id quod in contrarium objicitur, dicendum quod eo, quod habitualiter inest, quandoque aliquis uti non potest propter aliquod impedimentum: sicut homo non potest uti habitu scientiæ propter somnum*, benchè lo possegga: *& similiter puer non potest uti habitu primorum principiorum, vel etiam LEGE NATURALI, quæ ei HABITUALITER inest propter defectum ætatis*. Laonde è manifestissimo, secondo San Tommaso, che prima ancora dell'uso della ragione nella stessa infusione dell'anima ragionevole, e però prima della cognizione attuale della legge naturale già la possiede *abitualmente*, in quanto che impressa le fu dá Dio nella creazione. Per il che non vien l'uomo ad *attualmente* conoscerla, se non quando pervenuto all' età conveniente in lui si spiegano, e da lui si conoscono i *principj generali pratici*, che, come si è detto, sono la stessa legge naturale.

XIII. E questo è il sentimento unanime degli Interpreti di San Tommaso, de' quali non addurrò, che il solo Silvio, comecchè sì chiara

ra sia, e lampante la mente del Santo, che non ha bisogno di commentario, o di spiega. Il Silvio dunque sopra l'*art.* 1. *della quest.* 94. scrive: ,, *Si quæratur*, quando Deus legem na-
,, turæ ferat, sequitur respondendum esse, quod
,, tunc unicuique illam ferat, seu imprimat,
,, quando *infundit animam rationalem*. Tunc
,, enim signat super nos lumen vultus sui, de quo
,, Psalm. dicitur, &c. hoc est dat nobis lumen
,, rationis a vultu suo derivatum, & depen-
,, dens, quo possimus ea, quæ naturalis ratio
,, dictat esse bona, vel mala, naturaliter cogno-
,, scere: & hinc verificatur, quod dici solet,
,, legem naturæ esse simul cum natura inditam,
,, & impressam ,, : E sopra l'*articolo* 4. *della quest.* 90. spiegando la risposta, che San Tommaso assegna all'argomento ivi fatto contro la promulgazione della legge *naturale* dice così: ,, In
,, Resp. ad 1. declarat (S. Th.) quomodo lex
,, naturæ possit dici promulgari, *hoc ipso*, in-
,, quit, *quod Deus eam mentibus hominum in-*
,, *seruit naturaliter cognoscendam*. Quoniam ve-
,, ro, quando sic inseritur cognoscenda, non-
,, dum cognoscitur, immo nec cognosci po-
,, test, quoadusque homo ad rationis usum
,, perveniat; ideo addendum est, legem natu-
,, ralem quasi promulgari in habitu, eo ipso,
,, quod Deus illam mentibus hominum impri-
,, mit: hoc enim est, quod q. 94. art. 1. dicit
,, eam *habitualiter inesse puero*, quamvis propter
,, defectum ætatis non possit illa uti. Actuali-
,, ter autem tunc unicuique promulgatur, quan-
,, do cognitionem a Deo accipit dictantem,
,, quid juxta rectam rationem naturalem sit

,, am-

„ amplectendum, quid fugiendum. „ La qual cosa si fa, siccome dal contesto chiaramente risulta, quando l' uomo perviene all' uso della ragione, perchè allora vien a conoscere i principj universali pratici, ne' quali consiste la legge naturale, impressi nella sua mente, che prima non conosceva, se non *abitualmente propter defectum ætatis*, come dice San Tommaso. Mediti Monsignore con attenzione, e indifferenza questi testi di San Tommaso, e del Silvio (*a*), e vedrà, che troppo chiaro è lo sbaglio, che ha preso, e troppo manifesto l' abuso, che fa dell' uno, e dell' altro per mancanza di riflessione: quando intende le loro parole, quasi in ogni azione, che fa l' uomo, si promulgasse a lui la legge naturale.

XIV. Da tutto ciò si rende evidente, che non alle sole leggi positive divina, ed umana convengono i caratteri proprj, ed essenziali della legge assegnati da San Tommaso, ma eziandio alla *naturale*. Le conviene prima di essere regola, e misura certa delle azioni umane: poichè non può essere, se non regola certa, anzi certissima quella, che discende immediatamente da Dio, e viene inserita nell'umana ragione. Di più le conviene di consistere essa pure in certe proposizioni, o principj universali pratici del bene, e del male di già dichiarati. Le conviene inoltre di essere applicata, e in conseguen-

(a) Nel senso del Silvio devesi pur intendere il Testo, che Monsignore porta alla Pag. 58. del P. Cuniliati, giacchè è il medesimo.

guenza promulgata a tutti gli uomini: anzi non v' è altra legge, che debba dirsi più applicata, e promulgata di questa, poichè è impressa nella mente umana fin dall' infusione dell'anima nel corpo, di maniera che non può mai cancellarsi: e le conviene in fine l'avere tutta la virtù di obbligare, che è proprietà essenziale della legge. Per il che questa legge obbligatoria sempre sussiste indelebile nell' uomo, nè tutte le questioni, che nascono, o possono nascere tra i Dottori intorno la sua applicazione ai casi particolari potranno mai far sì, che non esista negli uomini, o cessi di obbligare. Questa, a mio parere, è una dimostrazione la più evidente, che non ammette replica veruna. Ma tuttavia, perchè mi preme, che Monsignore riconosca sempre più l' abbaglio, che prende, piacemi di proporla, e confermarla in altra maniera.

XV. Quando Monsignore asserisce col P. Segneri, che nel caso di dubbio, o di questioni probabili dall' una, e l'altra parte, *non v' ha legge a sufficienza promulgata*, o egli pretende, che nel caso di dubbio non vi siano que' principj universali pratici, ne' quali abbiam detto con S. Tommaso, che consiste la legge: o che debba essevi per ogni caso una legge particolare da quella diversa, la quale comandi, o proibisca questa, e quella azione: o pretende finalmente, che la legge universale debba esprimere qualunque caso particolare, che comprende, di modo che non esprimendolo, debba dirsi, che *non sia sufficientemente promulgata*, e però non abbia vir-

tu

tù di obbligare. Qualcuna di queste tre deve Monsignore necessariamente affermare, nè altro veggo, cui possa ricorrere per sostenere il suo sistema, o *il principio riflesso*, su cui principalmente l'appoggia. Non posso già persuadermi, che sia per affermare la prima parte: poichè è troppo evidente, che il dubbio particolare non può far cessare la legge universale, nè impedire, che siano inseriti nella ragione que' principj pratici generali indelebili, in cui essa consiste. Laonde è duopo, che affermi una delle altre due. Se si appiglia alla prima di queste, e dica, che per ogni caso particolare debba essere una legge naturale, che comandi, o proibisca questa, o quella azione, egli cade apertamente in un assurdo manifestissimo, e in una stravaganza tale, che credo non sia mai caduta in pensiero a verun Teologo: attesochè sarebbe obbligato a moltiplicare altrettante leggi naturali, quanti sono i casi particolari, che si mettono, o possono mettersi da' Teologi in controversia con varietà di opinioni, i quali sono a migliaja, e migliaja. Di più si oppone manifestamente alla Dottrina di San Tommaso, che di ogni legge in genere parlando stabilisce, che consista in proposizioni, o decreti universali, siccome si è detto; e aggiungo ancora, che il Santo espressamente riprova cotesta falsa immaginazione colla ragione, che se tante leggi, o tante regole, e misure vi fossero, quante sono le cose regolate, o misurate, cesserebbe onninamente l'utilità della legge, o sia della regola. *Illud, quod est directivum*, dice il Santo p. 2. quest. 96. art. 1. ad 2., *oportet*

tet esse plurium directivum &c. Si enim essent tot regulæ, quot sunt mensurata, & regulata, cessaret utique utilitas regulæ, quæ est, ut ex uno multa possint cognosci: & ita nulla esset utilitas legis, si non se extenderet, nisi ad unum singularem actum. Ad singulares enim actus dirigendos dantur singularia præcepta prudentum. Sed lex est præceptum commune. Tralascio altri inconvenienti gravissimi, perchè nemmen a questa parte posso credere, che sia per appigliarsi Monsignore. E però non cessando nel caso di dubbio nè la legge universale, che, come abbiam detto, sempre sussiste, nè tampoco possono cessare le leggi particolari per ogni caso, perchè non vi sono.

XVI. Altro dunque non rimane a Monsignore, se non se di appigliarsi alla terza parte, e dire, che, affinchè la legge naturale consistente ne' *primi principj universali pratici* sia a sufficienza promulgata, ed abbia virtù di obbligare, debba esprimere tutti i casi particolari, che in essa si comprendono, e non esprimendoli con chiarezza, debba dirsi non essere abbastanza promulgata, nè obbligatoria rispetto di essi. Ma chi mai può dir questo, che mai detto non fu da alcun Teologo, o come Monsignore proverà, che tanto abbia a dirsi? Primieramente chi non vede, che qui ritorna la parità di tutte le altre leggi *Divine*, ed *umane*, le quali sono vere leggi abbastanza promulgate, ed obbligatorie, anche per sentimento di Monsignore, quantunque non esprimano in particolare tutti i casi, che nella legge generale si contengono? Chi non vede,

de, che qui pure ha luogo la ragione accennata di sopra da San Tommaso, che *etiamsi Legislator posset exprimere omnes casus, non oporteret propter confusionem vitandam?* E qual confusione in fatti non sarebbe mai ella, se Iddio avesse dovuto esprimere tutti i casi particolari, che si comprendono nella legge naturale, i quali sono infiniti? Io nella *Causa del Probabilismo &c.* alla *Pag. 94.* dimandai a Monsignore in occasione d' un testo del P. Tommaso Sanchez *de Matrimonio*, se egli credeva necessario, perchè *fossero le leggi bastantemente promulgate*, che i Legislatori dovessero specificare tutta quella farragine immensa di casi controversi, che si leggono nel suo gran Tomo *de Matrimonio*: e lo stesso posso dire di innumerabili altri casi, che s' incontrano ne' libri de' Moralisti, e lo pregai di risposta ad un tal quesito. Ma egli con tutto ciò si è dispensato dal darmela, forse perchè vide esser questo un assurdo intollerabile, pretendere da Dio, che dovesse esprimerli, e specificarli ad uno ad uno. No, non ha fatto così Dio, insegna San Tommaso, nè era conveniente, che ciò facesse. Egli c' impresse la legge, che contiene i principj universali pratici, e ci rimise poi alla ragione regolata da questo certissimo lume, affinchè avessimo noi a dedurre le conseguenze, che da essi derivano, e risolvere i casi particolari, che sono compresi nella legge comune. Questo punto merita tutta l' attenzione di Monsignore, e piacemi perciò di esporglielo sotto de' sguardi suoi colla maggior chiarezza, che mi è possibile, e col-

la luce della dottrina dell' Angelico Maestro.

XVII. Siccome Iddio, insegna il Santo, impresse nell'uomo i primi principj *speculativi*, perchè servissero a lui di lume, e di regola, onde dedurne le conclusioni speculative, che da essi si inferiscono, o possono inferirsi; così parimente impresse nell'uomo i primi principj *pratici*, che sono la legge naturale, perchè servissero a lui di lume, e di regola, onde dedurne le conclusioni pratiche.: *Præcepta legis naturæ*, scrive nella q. 94. *art.* 2. *hoc modo se habent ad rationem practicam, sicut principia prima demonstrationum se habent ad rationem speculativam: utraque enim sunt principia per se nota*. Laonde in quella guisa che all'uomo appartiene l'applicare col giusto raziocinio i primi principj specolativi alle conclusioni specolative, di cui non ha altra notizia, se non se quella, che dai principj ricava; così all'uomo altresì appartiene l'applicare rettamente i primi principj *pratici* alle conclusioni *pratiche*, o sia ai casi particolari, de' quali non ha altra cognizione, se non se quella, che da questi principj inferisce (*a*).

E per

(a) „ Sicut supra dictum est, ratiocinatio homi-
„ nis, cum sit quidam motus, ab intellectu pro-
„ greditur aliquorum, scilicet naturaliter noto-
„ rum... Sicut a quodam principio immobili, &
„ ad intellectum etiam terminatur, in quantum
„ judicamus per principia per se naturaliter nota de
„ his, quæ ratiocinando inveniuntur. Constat autem,
„ quod sicut ratio speculativa ratiocinatur de speculati-
„ vis; ita ratio practica ratiocinatur de operabilibus.
„ Oportet igitur naturaliter nobis esse indita, sicut prin-
„ cipia speculabilium, ita & principia operabilium.

E per tal effetto dice lo ſteſſo Santo, è neceſſaria la prudenza colle altre virtù anneſſe alla medeſima: poichè, come oſſerva 2. 2. „ q. 47. art. 15. „ Prudentia includit cognitio„ nem & univerſalium, & ſingularium operabi„ lium, ad quæ prudens applicat univerſalia „ principia. Quantum ad univerſalium cogni„ tionem eadem ratio eſt de prudentia, & „ ſcientia ſpeculativa: quia utriuſque prima „ principia univerſalia ſunt naturaliter nota, „ niſi quod principia communis prudentiæ „ ſunt magis connaturalia homini .... Sed „ alia principia univerſalia poſteriora, ſive ſint „ rationes ſpeculativæ, ſive practicæ, non „ habentur per naturam, ſed per inventionem, „ ſecundum viam experimenti, vel per diſci„ plinam &c. „ E lo ſteſſo ripete, oltre altri luoghi 1. 2. qu. 49. art. 5. ad 2. *Ad prudentiam maxime requiritur ut ſit homo bene ratiocinativus, ut poſſit bene applicare univerſalia ad particularia, & INCERTA*. (a).

 Sic-

(a) E quindi ſoggiugne, che queſti principj pratici „ pertinent ad ſpecialem habitum naturalem, „ quem dicimus *Synderesim*. Unde & Synderesis di„ citur inſtigare, & murmurare de malo in quan„ tum per prima principia procedimus ad inve„ niendum, & judicamus inventa „ D. Th. p. p. qu. 79. art. 12., e 2. 2. qu. 47. art. 3. *neceſſe eſt, quod prudens & cognoſcat univerſalia principia rationis, & cognoſcat ſingularia circa quæ ſunt operationes. E ad 1. ratio primum quidem, & principaliter eſt univerſalium: poteſt tamen univerſales rationes ad particularia applicare*.

Sicchè è indubitato, secondo la dottrina di S. Tommaso, e secondo la verità, che Iddio ha bensì impressi nella ragione umana i primi principj pratici, che sono la stessa legge naturale, applicata perciò, e promulgata sufficientemente: ma ha rimesso poi all'uomo l'applicare rettamente tai principj alle azioni particolari perchè fossero conformi alla legge. Laonde, se Monsignore pretende o che dovesse Dio promulgare agli uomini tante leggi, quante sono le umane azioni, il che, come ho detto, non posso indurmi a crederlo, o dovesse esprimere, e notificargli tutti i casi, che si comprendono nella legge, o sia, che è lo stesso, ne' primi principj pratici, egli va troppo lungi dal vero, e dalla soda dottrina di San Tommaso.

XVIII. Ben mi accorgo, carissimo Amico, di recarvi troppo tedio nel tanto diffondermi su questo punto: ma voi dovete soffrire un'altra osservazione, che giudico pur necessaria a persuadere Monsignore della verità, che sostengo contro di lui. Uditela dunque con animo paziente, e tranquillo. Quando vi è tra gli Autori varietà di opinioni probabili, se la tale, o tale azione sia lecita, ovvero illecita, cosa è propriamente parlando, che è *incerto*, e dubbioso? Forse la legge? Benchè, se parliamo della legge umana possa darsi il caso, che si dubiti, che sia stata fatta, e promulgata dal Principe, e tal volta si dia; perchè però il caso è raro, qui non deve computarsi. Ma

parlando di ciò, che d'ordinario, e nella naturale, e Divina succede sempre, il dubbio, e la questione non è già intorno l'esistenza della legge, che sempre si suppone certa, promulgata abbastanza, e in conseguenza obbligatoria. Le controversie, e la incertezza versano solamente sopra i casi, o le azioni, o omissioni particolari, se questo o quel caso, questa, o quella azione, abbia o non abbia le circostanze, qualità, e caratteri, per cui sia dissonante, e contraria alla legge, che si riconosce per certa, e incontrastabile. Chi difende la parte, che sia *illecita*, procura di mostrare, che nel caso, o azione vi siano tali circonstanze, qualità, e caratteri di malizia, per cui si opponga alla legge. Chi sostiene l'altra parte, che sia *lecita*, procura mostrare, che tali circostanze, qualità, e caratteri di malizia non vi siano. E però tutto il dubbio, e l'incertezza cade sempre sull'azione, o caso particolare, e non già sulla legge, che presso amendue le parti de' Teologi tra se discordi, è certa, e si riconosce da tutti per certa, e vera legge abbastanza promulgata, che ha la virtù di obbligare. Mi spiego con que' due esempj, che sogliono più d'ordinario addursi nella presente materia. Si dibatte con diversità di opinioni tra i Teologi, se *il triplice contratto sia lecito o illecito*. Tutti convengono in questo principio, che esista, e sia bastevolmente promulgata la legge, che proibisce *l' ingiustizia*, e però convengono altresì, che se il contratto contenga ingiustizia, o la disuguaglianza vietata dalla giustizia, sia *illecito*,

e da non poterſi eſeguire ſenza peccato: nè di ciò v'ha tra Teologi controverſia. In che dunque conſiſte la controverſia? In queſto ſolamente: ſe in tal contratto ſi trovino circoſtanze, o caratteri tali per cui alla legge della giuſtizia ſi opponga, o pure non vi ſi trovino. Quei Teologi, che lo difendono *lecito*, ſoſtengono che tali circoſtanze, o caratteri non vi ſiano, e ſi ſtudiano con ragioni di provarlo. Gli altri Teologi poi, che l' affermano *illecito*, affermano altresì, che tali circoſtanze, o caratteri in eſſo vi ſiano, e adducono eſſi pure argomenti, e ragioni affine di dimoſtrarlo: onde per tali contrarietà di opinioni ſi rende *incerta*, e *dubbioſa* l' oneſtà di quel contratto, ma non già l' *eſiſtenza della legge*, che comanda la giuſtizia, e vieta l'ingiuſtizia, da tutte e due le parti ſuppoſta certiſſima, e che ſempre ſuſſiſte malgrado la contrarietà delle opinioni ſu quel caſo particolare. L'altro eſempio, che ſuole proporſi riſguarda la queſtione, che trai Teologi ſi controverte con varietà di opinioni, ſe ſia *lecito*, o *illecito* il dipingere in giorno feſtivo. Anche in queſta sì quei, che l'affermano *lecito*, sì quei, che lo negano, convengono, che ſiavi la legge, che proibiſce ne' dì feſtivi l' opere *ſervili*. Onde tutto il contraſto ſi riduce a queſto ſolo punto, ſe il dipingere ſia opera *ſervile*, o no. Quei, che difendono, che tale azione ſia *illecita*, dicono, e provano, che ſia *ſervile*: i contrarj, che la vogliono *lecita*, negano, che ſia *ſervile*, e procurano di provarlo. Ma queſti, e quelli ſempre ſuppongono

gono eſſervi la legge certa, che proibiſce le opere *ſervili* ne' giorni di feſta. E quanto io dico riſpetto a queſti due caſi, ſi eſtende a mille, e mille altri controverſi tra i Dottori: e ſi vedrà, che in tutti ſi conviene da ambe le parti, che ſiavi la legge che comanda, e proibiſce: e che ſol tanto la queſtione cade ſopra de caſi particolari, ſe per le tali, e tali circoſtanze, e qualità, che contengono le azioni, ovvero omiſſioni, debba dirſi, che ſiano, o no, oppoſti, e contrarj alla legge generale. Laonde ſempre, e poi ſempre *la legge è certa, promulgata abbaſtanza, e che perciò ha tutta la virtù di obbligare*: ed è un' aſſurdità il pretendere, che ne' caſi controverſi, e dubbioſi non ſiavi la legge, o non ſia promulgata abbaſtanza, e non obblighi.

XIX. Da tutto quanto ſi è detto in queſto Paragrafo può di leggieri Monſignore raccogliere eſſer veriſſimo, ma non ben inteſo, nè ben applicato ciò, che egli ſcrive alla Pag. 62. ec. E' vero che *la legge per obbligare deve eſſere promulgata, come certa*, cioè deve eſſer certa la ſua applicazione: *poichè ſe la Legge Divina è una miſura, con cui dee miſurarſi l' uomo*, o per dir meglio le azioni umane, *per conſeguenza queſta miſura dee eſſer certa, altrimenti come può l' uomo*, o le azioni dell' uomo, *miſurarſi con una miſura incerta?* E così in fatti la legge naturale, o que' primi principj, in cui conſiſte, è certa, anzi certiſſima. E' vero parimente, che queſta legge deve *eſſere nota, non già con notizia dubbia e confuſa, ma con una cognizione certa e diſtinta*:

F 4 e così

e così in effetto è nota a tutti gli uomini, nella maniera, che spiega San Tommaso p. 2. q. 94. art. 4. col dire : *Lex naturæ quantum ad prima principia communia est eadem apud omnes & secundum rectitudinem , & secundum notitiam: sed quantum ad quædam propria, quæ sunt quasi conclusiones principiorum communium .... potest deficere & quantum ad rectitudinem, ... Et etiam quantum ad notitiam*: e questa notizia della legge, se può mancare o essere dubbia, ed *oscura*, come prova il Santo, in alcuni risguardo le conclusioni prossime, ai primi principj molto più può mancare, o esser dubbia, ed oscura, riguardo le conclusioni rimote, e lontane dai primi principj. Ed è vero eziandio ciò, che aggiugne da San Tommaso, *nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti*. Perchè la legge, che, come dice lo stesso Santo, est *præceptum commune*, consistente in que' primi principj pratici, deve essere applicata, e conosciuta da colui, al quale si intima, e ha da obbligare. Ma questa cognizione, che rispetto la legge è chiara, e certa, non è poi tale rispetto tutte le conseguenze, che deduce l'uomo dalla legge generale, e i casi particolari, cui ne fa l'applicazione: donde poi nascono le dubbietà, le incertezze, il contrasto delle opinioni tra i Dottori. Se Monsignore avrà la bontà di riflettere posatamente alle osservazioni qui fatte distesamente, vedrà, in che consista l'abbaglio suo: vedrà caduto a terra il principal fondamento del suo sistema; vedrà in somma, che nel caso di dubbio

bio sussiste la legge, che è promulgata abbastanza, e che in conseguenza ha tutta la virtù di obbligare. Se poi, parlando delle conseguenze rimote, e lontane, possa darsi ignoranza invincibile, e che scusi dal peccato, questa è un' altra questione, di cui qualche cosa diremo dappoi.

§. VI.

§. VI.

Osservazione sopra le risposte assegnate da Monsignor Liguori agli assurdi dedotti nella Causa del Probabilismo *dalla sua sentenza.*

I. SEmbreravvi soverchio, carissimo Amico, che dopo avervi dimostrata ampiamente con tanta chiarezza la falsità, e insussistenza del primo, e principale principio riflesso, su cui Monsignore appoggia il suo rovinoso sistema, voglia ancora disaminare le risposte assegnate da lui alle assurdità, che ne ricavai in tutto il §. 3. della *Causa del Probabilismo ec.* Tuttavia io non credo, che sia per essere affatto inutile di farne qualche breve considerazione, la quale potrà servire a convincerlo sempre più della verità, che difendo. Allorchè nel detto luogo proposi quegli assurdi, che risultano dal principio riflesso della incertezza della legge, nella guisa, che viene da lui spiegato, e difeso col P. Segneri, dubitava d'ingannarmi, e che realmente non fosse inteso da lui nella guisa, che per altro le sue parole dimostravano, e in questo dubbio m' induceva il riflettere, che gli stessi Probabilisti più saggi, e che trattato aveano la questione con tutta l'accuratezza, rigettavano quel principio così proposto, come una *falsità immediata*, *e chiara*, *e una chimera*, che non potevano persuadersi fosse caduta in mente ad alcuno: onde stu-

ſtudiavanſi di purgare da un tal errore il P. Terillo, e il P. Segneri. Ma nella ſua *Apologia* Monſignore m'ha levato di teſta ogni dubbio; imperocchè non ſolo conferma tale eſſere il vero ſuo ſentimento, ma pretende eziandio, che tutte le aſſurdità da me, e così deve dire anche dagli ſteſſi Probabiliſti più dotti, rilevate, ſiano vane, e di neſſun peſo, fino a conchiudere in fine, che tutte gli pajono *riſugj da diſperati*. „Il P. *Lettore* (dice pag. 63. ec.) *ſcrive*, *che ne naſcerebbono più aſſurdi. Vediamo quali ſono queſti aſſurdi. Egli ne aſſegna non meno di ſette, ſperando forſe, che i Lettori del ſuo Libro fra ſette aſſurdi gliene facciano buono almeno uno. Ma povero me! quando egli leggerà, che io glieli nego tutti ſette*. E quindi ad uno ad uno ſi mette ad eſaminarli. Seguiamolo, Amico, paſſo paſſo, e vediamo, in che conſiſta la confutazione, e di qual tempra ella ſia. E per meglio vederla, ponetela a fronte dei teſti, onde nella *Breve Diſſertazione* eſpoſto aveva il ſuo *principio rifleſſo*, e le oſſervazioni, che ſopra di eſſi vi fece. I teſti furono quegli ſteſſi, con che ſi eſpreſſe il P. Segneri, i quali legger potete alla *pag.* 28. della *Cauſa ec.* che *non può mai dirſi a ſufficienza promulgata una legge, in cui i Dottori contendono:* che *finattanto che la legge perſiſte entro i termini di contraſto, non è ancor legge, ma opinione: e ſe è opinione, non è legge:* che *finochè è probabile non eſſervi una tal legge è indubitato, che una tal legge non v'è, perchè non è promulgata a ſegno, che baſti:* che *la legge dubbia chi diſſe mai, che ſia legge? Per quan-*

to sia ella probabile, *non è legge*, *perchè non è abbastanza promulgata*: che *nel caso di dubbio non si opera contro l'opinione*, *che difende esservi la legge*: e simili, dai quali apparisce chiaramente, che Monsignore nel caso di dubbio, o di opinioni contrarie ugualmente probabili, non ammette, *che vi sia legge*, perchè le manca la *promulgazione*, cioè quella intimazione, che fa il Legislatore della Legge, che sola la compisce in ragion di legge, sia poi ella condizion necessaria, come credono alcuni, o carattere essenziale della medesima, come sentono altri.

II. Posto ciò i miei due primi argomenti contro di Monsignore furono quegli stessi, che propose il P. Bovio Probabilista, e li giudicò due evidenti dimostrazioni, che non ammettevano replica. „ Se quando si controverte con „ egual probabilità dall' una, e l' altra parte „ intorno qualche caso, non vi è legge, che „ comandi, o proibisca l' azione, ovvero om„ missione, perchè non è promulgata abba„ stanza: adunque al tempo stesso la legge „ sarà *probabilmente* vera, e certamente fal„ sa. Sarà *probabilmente* vera, perchè tale la „ provano le gravi ragioni, che militano a „ suo favore. Sarà *certamente falsa*, perchè è „ certo, che la legge non promulgata, non è „ legge. Ed ecco una contradizione, e assurdi„ tà patentissima: attesochè, come dice benis„ simo il P. Cardenas *implicat contradictionem* „ *esse certam*, *& contradictorie oppositam esse pro*„ *babilem*. „ Or qual è la risposta, che a tal argomento assegna Monsignore? Uditela, Amico,

co, che è maravigliosa. „ Bisogna, dice *p.*
„ *64.* distinguere l'esistenza della legge dalla
„ obbligazione, che induce la legge. Implica
„ certamente il dire, che la legge, la quale è
„ *probabilmente* esistente, ed è *probabilmente*
„ non esistente, sia *certamente* non esistente,
„ ma non implica il dire, che la legge sia
„ *probabilmente esistente*, *e sia certamente non*
„ *obbligante*: per ragione che l'opinione con-
„ traria (cioè, che non esista) anche è pro-
„ babile: poichè allora non essendo a suffi-
„ cienza promulgata non induce obbligazio-
„ ne. „

III. Senza qui mentovare le osservazioni fatte di sopra, dimando a Monsignore: non confessa egli stesso in più luoghi con San Tommaso, che l'obbligare è *una proprietà essenziale della legge*, per cui si distingue dalla permissione, e dal mero consiglio, che non obbligano? Adunque se la legge è *probabilmente vera*, anche *probabilmente vera* sarà l'*obbligazione*, che è proprietà della legge. Se è *certamente* falsa, anche *certamente* falsa sarà l'obbligazione. Adunque è sempre patente la contradizione proposta, o si dica soltanto *legge*, o si dica *legge obbligante*: perchè non v' ha *obbligazione senza legge*, nè legge *senza obbligazione*: nella guisa, che sarebbe contradizione patente il dire: *questo Soggetto è probabilmente uomo*: *e certamente non è ammirativo*: poichè l'essere *ammirativo* è una proprietà essenziale dell' uomo, che non può da lui separarsi: di modo che se ha l' essere di uomo, ha ancora la proprietà di ammira-
tivo;

tivo: e se non è ammirativo, nè tampoco egli è uomo.

IV. La seconda assurdità, che ricavai col P. Bovio dal principio di Monsignore, siccome da lui vien proposto, fu, che da esso ne seguirebbe, *che le opinioni contradittorie degli Autori verrebbero a cancellare, e renderebbero nulle le leggi sì umane, che divine*. Imperocchè, se in tal contrasto non v'hanno leggi, benchè già fatte, e promulgate dai Legislatori, non lascierebbono d'essere tali, se non perchè venissero cancellate, e abolite dalla varietà delle opinioni. Ed a questa assegna Monsignore non una, ma due risposte; benchè tutte e due dello stesso calibro. La prima è, *che le opinioni probabili non cancellano le leggi: ma dimostrano, che tali leggi non sono certe, e perciò non essendo abbastanza promulgate, non obbligano*: nè da questa in sostanza è diversa l'altra risposta, cioè che la legge, che non è sufficientemente promulgata, *propriamente non è legge, perchè non è legge che obbliga: e perciò non può dirsi, che tali leggi si cancellino dalle opinioni degli uomini: perchè non può cancellarsi una legge, che non v'è, cioè una legge, che non obbliga*. Già vede ognuno, che le osservazioni fatte nel precedente Paragrafo, mandano in fumo queste sue risposte: mentre si è provato ad evidenza, che le leggi sì umane, che Divine sono abbastanza promulgate, e certe; onde sono propriamente leggi, che hanno la virtù di obbligare, e però pretendendo egli, che nel caso di dubbio, e di contrasto d'opinioni intorno questa, o quell'

azione

azione se sia comandata, o proibita, non vi sia legge, è necessario, che conceda, che tali dubbj cancellino la legge, che già esisteva, e per tal modo cessi l'obbligazione, che è proprietà essenziale della legge. Quanto a ciò, che soggiugne *delle controversie*, *e dogmi di fede*, io lo rimetto a ciò, che ha scritto l'Autore del *Trattato della Regola prossima* lib. 2. c. 4. §. 4. ove ampiamente esamina, e dissipa all'aria questa difficoltà già proposta dai PP. Fabri, e Ghezzi.

V. La terza assurdità, che opposi a Monsignore fu questa da lui stesso trascritta: „nel „ contrasto di due opinioni voi dite, che la „ legge non è legge, perchè dubbiosa. Vi di„ mando: Ammettete voi, Monsignore, che „ tra due opinioni probabili quella, che fa„ vorisce la libertà, possa essere falsa? Certa„ mente. Ma ditemi, come può esser falsa, „ se atteso il vostro principio, non si oppone „ mai ad alcuna legge? Stante che, se la leg„ ge non v'è, non può tampoco aver colla „ legge opposizione di sorta alcuna. Per ca„ gione d'esempio si dibatte tra gli Autori con „ uguale probabilità d'opinioni, se sia lecito „ un tal contrasto, ed altri di loro lo sostengo„ no lecito, altri illecito: e questi senza dub„ bio possono aver ragione, sicchè in realtà „ sia *illecito*, e proibito dalla legge di Dio, „ che vieta l'ingiustizia. Ma come può essere „ *illecito*, e proibito, se giusta il vostro prin„ cipio, la *legge è dubbia*, *e la legge dubbia* „ *non è legge*, *ma opinione*? Forse sarà proibi„ to, ed illecito, perchè è contrario ad una

mera

„ mera opinione? Adunque ſe non vi è leg-
„ ge, l'opinione favorevole alla libertà ſarà
„ ſempre vera, nè potrà mai eſſer falſa: e l'
„ opinione contraria, che aſſeriſce la legge,
„ ſarà ſempre falſa, nè potrà mai eſſere vera.
„ Che ve ne pare, Monſignore, di queſto pa-
„ radoſſo? „

VI. „ Mi pare, riſponde Monſignore p. 67.
„ che queſto argomento niente prova, e con-
„ clude. Sarebbe bensì paradoſſo il dire, che
„ quando la legge è dubbia, l'opinione favore-
„ vole alla libertà ſarà ſempre vera, nè potrà
„ non eſſer falſa. Ma non è paradoſſo il dire
„ quel, che io dico, cioè che ben può eſſer
„ falſa l'opinione per la libertà: ma quando
„ ella è egualmente probabile, che l'opinione
„ che ſta per la legge, allora la legge è dub-
„ bia: ed allora non dico già, che la legge
„ certamente non v'è, ma che non è legge,
„ che obbliga, perchè non è a ſufficienza
„ promulgata „. Queſta riſpoſta in verità mi
ſorprende altamente per più capi, e reſto at-
tonito, che Monſignore non abbia veduto la
falſità, e l'incoerenza della ſua dottrina.
Quante, e quante volte non ha detto Mon-
ſignore col P. Segneri, che *la legge dubbia non
è legge:* che *la legge dubbia chi dice mai che
ſia legge?* che *quando perſiſte entro i termini del
contraſto non è legge, ma opinione: e ſe è opi-
nione, non è legge ec.* Come dunque ora ſcrive:
non dico già nel contraſto delle opinioni,
che *la legge certamente non v'è*, ſe tante e
tante volte eſpreſſamente l'*ha detto?* Ma ſe l'
ha detto, e i teſti ſuoi ſono chiariſſimi,
il

il paradosso suo, o l'assurdità da me proposta sempre sussiste, che *quando la legge è dubbia, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà mai esser falsa*: perchè non potrebbe esser falsa, se non perchè si oppone alla legge; or egli troppo chiaramente, e troppe volte ha negato, che *ella vi sia nel caso di dubbio*, asserendo, che v'è bensì *l'opinione*, ma *non la legge*, e *che l'opinione non è legge*. Adunque ec. Ma giacchè Monsignore dopo di avere veduta l'assurdità del suo principio, tenta ora di cambiarci le carte in mano, scrivendo, che *non dice già*, *che la* legge *certamente non v'è*, *ma*, *che non vi è* legge, *che obbliga*, *perchè non è a sufficienza promulgata*, crede egli perciò di sfuggire la forza dell'argomento? No per certo, che non la sfugge. Imperocchè o *che vi è legge* nel caso di dubbio, o *che non v'è*. Se v'è *legge*, dunque avrà ancora i caratteri proprj, ed essenziali della legge, che sono *l'obbligare*, e *l'essere promulgata*. Se poi non v'è legge, dunque nemmen vi saranno quei caratteri dalla legge essenzialmente richiesti. E però coll'ammettere, che nel caso di dubbio *la legge certamente vi sia*, ma che *non obblighi*, e *non sia promulgata abbastanza*, non può scansare il paradosso, e l'assurdità, che gli ho obbiettata. Nè quanto poi soggiugne della distinzione del *giudizio speculativo*, e *pratico*, di cui avremo a parlare in altro luogo, punto li giova al presente per mettersi al coperto dell'argomento, come è facile ad ogn'uno di ravvisare.

VII. Da questa mia risposta risulta altresì la insussistenza di quella, che assegna Monsignore al quarto mio argomento. L'argomento è: che secondo gli stessi Probabilisti, se accada, che l'opinione favorevole alla libertà sia falsa, e però si trasgredisca realmente la legge, una tale trasgressione sia almeno peccato *materiale*. Ma se vero fosse il principio, che la *legge dubbia non è legge, perchè non è a sufficienza promulgata*, non si commetterebbe nemmeno *peccato materiale* nel non osservarla: poichè non vi sarebbe trasgressione di legge, e quando non si trasgredisce la legge, non solo non si pecca *formalmente*, ma nè tampoco *materialmente*: siccome nè *formalmente*, nè *materialmente* pecca colui, che non osserva qualche cosa di mero consiglio, o che non è nè comandata, nè proibita. Monsignore quì risponde prima, che se *tal legge fosse a sufficienza promulgata, allora la trasgressione non sarebbe materiale*, ma *formale*. Vi parrà senza dubbio incredibile, Amico, che Monsignor abbia potuto dare questa risposta: imperocchè con tal dottrina vien esso a negare, che diasi mai ignoranza invincibile eziandio riguardo ai casi spettanti alle leggi positive Divine, ed umane. Imperocchè non sono queste leggi, anche per sua confessione a *sufficienza promulgate*? Tanto egli ha detto di sopra nella *pag.* 28, ove prese di assegnare *la differenza* tra le leggi umane, o positive, e la legge naturale, dicendo, che *nelle leggi umane basta, che la legge sia stata promulgata alla Comunità, acciocchè ella obblighi ciascun suddito in*

par-

particolare: *perchè ciò NIUNO glielo niega*. Se dunque quando la *legge è a sufficienza promulgata*; *allora la trasgressione non è materiale*, *ma formale*, ne segue, che la trasgressione della legge umana sia sempre peccato *formale*, e per tal guisa non diasi mai ignoranza *invincibile*, che lo scusi *dal peccato formale*, o sia dalla colpa, ed offesa di Dio.

„ Dico per secondo, aggiugne Monsignore, „ che nel caso, che l'opinione men tuta fos„ se falsa, perchè nondimeno ella apparisce „ probabile, la legge non può dirsi sufficien„ temente proposta, e per conseguenza non „ può dirsi legge, che obbliga „. Ma qui ben vedete, Amico, che ritorna l'argomento, che ho fatto poc'anzi, e dimostra chiaramente questa risposta vana, ed inutile. Imperciocchè una di queste due deve accordar Monsignore: nel caso di dubbio o *vi è legge*, o *non vi è legge*. Se *vi è legge*, dunque avrà le condizioni necessarie, e inseparabili dalla legge. Se poi *non v'è*, dunque non vi può essere neppure la trasgressione *materiale* della legge. E però nemmen *materiale* sarebbe il peccato, che è quanto pretesi di provare. Circa il caso, che aggiugne, del Marito, che è dubbioso del valore del Matrimonio, già ne ho parlato ampiamente *nel §. XI. della Causa* ec. alla cui dottrina ivi esposta, che è certa presso di tutti, doveva Monsignore riflettere, prima di proporlo.

VIII. Il quinto mio argomento in questo consiste, che ogni buon Cattolico deve ammettere, essere state giustamente condannate

dalla Chiesa, e censurate con quelle note di *false*, *scandalose*, e *perniciose* le molte proposizioni morali, che leggonsi ne' decreti Pontificj di Alessandro VII. Innocenzo XI. ec. Ora, se nel contrasto di opinioni probabili non ci fosse legge, perchè non promulgata abbastanza, ne seguirebbe questo intollerabile assurdo, che la Chiesa *ingiustamente*, e *irragionevolmente* le avrebbe condannate con quelle note: e lo provai, perchè parecchie almeno di quelle proposizioni erano in controversia tra Dottori di credito, e riputate *sodamente*, *e certamente probabili*, siccome ne convengono i Probabilisti medesimi. Adunque se erano certamente, e sodamente probabili, *non v' era* legge, giusta il principio di Monsignore, *sufficientemente promulgata*, che proibisse quegli oggetti, o azioni, che da esse si permettevano come lecite: e però, se la legge non v'era, innocente n'era la pratica. Adunque *ingiustamente*, e *irragionevolmente* la Chiesa le condannò, e censurò come *false*, *scandalose*, e *perniciose*. Imperocchè, se esse non si opponevano a veruna legge, perchè *non promulgata* abbastanza, quale scandalo mai, e qual pregiudicio ne risultava, e poteva risultare ai Fedeli dal metterle in pratica? E' manifesto, che la forza dell'argomento consiste in ciò, che non poteva *giustamente* condannare la Chiesa come *scandalose*, e *perniciose* quelle sentenze, che non erano tali: or ammesso il principio, che nel caso di contrasto ec. non vi sia legge, perchè non promulgata abbastanza, quelle sentenze non potevano dirsi *scandalose*, e *perni-*

ciose:

ciose: poichè non si può dir mai *scandaloso*, e *pernicioso* ciò, che non si oppone alla legge. Adunque v'era legge abbastanza promulgata. Che risponde per tanto Monsignore a questo argomento?

IX. „ Per prima, dice Monsignore, che „ tali opinioni, benchè un tempo *fossero stimate* „ *probabili da alcuni*, in verità però erano im- „ probabili, siccome col solamente leggerle „ chiaramente si scorge: e perciò si vede, che „ tutte, o quasi tutte erano già prima della „ condanna riprovate dagli stessi Autori Pro- „ babilisti. „ Questa prima risposta poteva Monsignore lasciarla da parte: poichè la sua falsità troppo chiara apparisce per la confessione stessa fattane dai più accurati Probabilisti, Terillo, Cardenas, Ardeschin, ed altri, che non hanno potuto negare, che non poche almeno erano prima della condanna *probabili*, e tenute per tali da gravissimi Autori, benchè in se stesse siano state sempre improbabili. E di fatto se *trenta*, se *quaranta*, se *cinquanta*, e fin *settanta* Autori, che han difese varie delle proposizioni poscia condannate, non bastano a Monsignore per crederle probabili, ci dica qual numero egli ricerca per tenerle probabili? Certa cosa è, che agli stessi Scrittori Probabilisti, che hanno trattato di proposito su tal punto, bastano anche solo quattro, o cinque pii, e dotti Autori per doverle giudicare probabili, siccome può vedere presso l' Autore del *Trattato della Regola prossima*, che si estese diffusamente nella prima parte su questa materia. Laonde se ei non vuole contra-

tradire al sentimento comune de' Probabilisti, è necessario, che ammetta, che parecchie delle proposizioni dannate, erano prima della condanna riputate probabili, e sicure. E seppure ricusa di ammetterne per probabili parecchie, almeno ne ammetterà qualcheduna, e tanto basta per l' argomento. Ma degna di maggior riflessione è la risposta, che segue.

X. „ In secondo luogo (sono parole di Mon„ signore) dico, che prima della condanna v'
„ erano bensì le leggi; ma perchè non erano
„ a tutti promulgate, perciò non obbligavano.
„ Onde coloro, che teneano in buona fede le
„ opinioni contrarie per probabili, non pec„ cavano, nè offendevano le leggi, perchè al„ lora non erano leggi, che obbligavano (a).
„ Può darsi che qualche legge naturale, appa„ rendo dubbia ad alcuno, ella non l' obbli„ ghi, *perchè non ancora a lui promulgata*.
„ Ma quando poi *viene a lui promulgata dalla*
„ *Chiesa*, ella obbliga tutti. Onde i Pontefi„ ci han potuto giustamente condannare quel„ le proposizioni, perchè in ciò *non han*
„ *fatto altro*, che *promulgare tutte quelle leggi*
„ esistenti, ma che non erano a tutti sufficien„ temente promulgate „.

XI. Quanto più, Amico carissimo, considero

(a) Qui in mezzo porta la parità dei Libri Deuterocanonici, che nulla ha che fare colla nostra questione, ed io per non allungare il discorso lo rimetto all' Autore sopracitato in occasione di simile parità della 2.p. del *Trattato della Regola prossima*.

ro questa risposta, tanto più mi sorprende: e molto dovrei dire per rilevarne appieno l'assurdità: ma mi restringerò più che sia possibile. *Prima* dunque *della condanna*, scrive, *vi erano bensì le leggi; ma perchè non erano a tutti promulgate, perciò non obbligavano*. Parla qui Monsignore in generale delle leggi, e perciò non solo della naturale, ma ancora delle positive Divina, ed umana, sopra le quali vi sono pure molte proposizioni dannate dalla Chiesa, siccome può vedersi ne' Decreti Pontificj. Come dunque ha potuto dire di queste leggi, *che prima della condanna non erano a tutte promulgate, e perciò non obbligavano*. Non ha detto egli, torniamolo a ripetere, alla pag. 28., che *non bisognava mi affaticassi a provare*, che nelle leggi umane (e lo stesso devo dire delle positive divine) *basta, che la legge sia stata promulgata alla Comunità, acciocchè obblighi ciascun Suddito in particolare*, ancorchè non siano note a tutti i sudditi particolari? Adunque almeno queste prima della condanna obbligavano, o erano per se stesse obbligatorie, benchè non fossero a tutti promulgate, o notificate, Ma se le leggi positive anche prima della condanna, erano abbastanza promulgate, e obbligavano; molto più deve dire, che obbligasse prima della condanna la legge naturale, che fu a tutti promulgata fino dall'infusione dell'Anime nel corpo, come si è detto, e provato nel precedente §., riguardo le proposizioni a questa legge spettanti dalla Chiesa dannate. Ma cosa intende Monsignore, allorchè dice, che può darsi, che

Qualche legge naturale, apparendo dubbia, ella non obblighi, perchè non ancora a lui promulgata? Questa è una proposizione, che io mi vergognerei di averla detta. La legge naturale è una sola, ed è a tutti promulgata abbastanza, e San Tommaso chiaramente l'insegna. I casi, e le azioni, che a questa legge appartengono, sono molti, e moltissimi. Pretende dunque Monsignore con quelle parole, che vi siano altrettante leggi naturali, quante sono le azioni, o casi particolari, ovvero che dovesse il Legislatore Divino esprimere ad ognuno cotesti casi, perchè fosse la legge naturale *promulgata a sufficienza?* Chi può mai credere, che pretensione sì stravagante sia venuta in pensiero di Monsignore? Si vegga quanto si è detto di sopra diffusamente.

XII. Quello però, che vie più mi riempie di stupore, si è quanto soggiugne in appresso: *Può darsi, che qualche legge naturale apparendo dubbia, non l' obblighi perchè non ancora a lui promulgata abbastanza: ma quando poi viene PROMULGATA dalla Chiesa, ella obbliga tutti. Onde i Pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni, perchè in ciò non hanno fatto altro, che promulgare tutte quelle leggi già esistenti, ma che non erano prima a tutti sufficientemente promulgate.* Di grazia Monsignore rifletta un po' più a quello, che scrive. *La Chiesa promulga* leggi naturali! *I Pontefici non han fatto altro condannando molte proposizioni, che promulgare tutte quelle leggi!* Quando mai si è inteso a dire, che la Chiesa colla condanna, che fa di proposi-

zioni

zioni *false*, *scandalose*, e *perniciose*, promulghi leggi, e specialmente leggi naturali, il di cui solo, e immediato Autore è Dio? Eh no, che la Chiesa colle sue condanne non promulga leggi, ma dichiara soltanto, che tali, e tali opinioni sono opposte alle leggi, che suppone vere, e perfette leggi abbastanza promulgate, e obbligatorie, e perchè appunto vede l'opposizione, che hanno quelle Dottrine colla legge, che ha tutta la virtù di obbligare, per questo le condanna, e le dichiara *false*, *scandalose*, e *perniciose*. Si conchiuda per tanto che se prima della condanna non vi fosse stata legge abbastanza promulgata, e obbligatoria, *ingiustamente*, *e irragionevolmente* la Chiesa avrebbe condannate con quelle note ignominiose tante e tante proposizioni, le quali non sarebbero state di verun scandalo, o danno ai Fedeli col praticarle, perchè non poteva esser di scandalo, o di danno il praticare ciò, che non era opposto ad alcuna legge, che gli obbligasse.

XIII. La quinta assurdità da me proposta nella *pag.* 25. contro il sistema di Monsignor Liguori è questa, che se fosse vero, che quando si disputa tra i Dottori con probabilità di opinioni intorno la legge, essa non è promulgata, ne seguirebbe, che nè tampoco sarebbe obbligato chi certamente, ed evidentemente sapesse, che vi è la legge, che comanda, o proibisce questo o quel caso particolare: perchè la notizia di costui, comunque certa, ed evidente, non sarebbe al più, che una notizia privata, la quale non impedisce, che vi sia

tra

tra i Dottori contrarietà di opinioni sodamente probabili. Ora secondo Monsignore è certo, che quando v'è tal contrasto di opinioni, la legge non è abbastanza promulgata, e però *non è legge*. Adunque nemmen esso sarà obbligato ad osservarla, malgrado la notizia evidente, che ne ha; nella guisa, che comunque sappiasi da qualche privato avere il Principe formata una legge per la Comunità, nessuno, che ad essa appartiene, è tenuto ad osservarla, prima che dal medesimo sia promulgata. Qual sia la risposta di Monsignore a questo argomento, io non saprei ben dirvelo, Amico, perchè non intendo, e non veggo come incontri la difficoltà, da me proposta, e la sciolga: onde a voi ne rimetto il confronto, e la decisione di chi abbia ragione, e vengo alla sesta assurdità, che proposi.

XIV. Questa in ciò consiste, che giusta il sistema di Monsignore, l'esistenza delle leggi naturale, e positiva dipenderebbe dalle opinioni degli uomini, e secondo che esse prevalgono, *vi sarebbe legge*, *e non vi sarebbe*; poichè è certo, che una volta v'erano opinioni controverse tra i Teologi, e tenute come *probabili*, le quali poi in progresso di tempo meglio librate le ragioni, sono state comunemente giudicate *false*, ed *improbabili*. Adunque deve dire Monsignore, che prima non vi fosse legge, perchè non *abbastanza promulgata*, e di presente vi sia legge abbastanza promulgata. Ma donde mai questa vicenda? Donde questa nuova, e recente promulgazione?

Non

Non già certamente da Dio, che abbia fatta di nuovo una promulgazione della legge non fatta da prima. Altro adunque non rimane a dire, se non che l'esistenza di tal legge dipenda unicamente dalla varia opinione degli uomini. E per tal modo, se la opinione, che ora è giudicata *improbabile*, ricuperasse la primiera sua *probabilità* pel concorso di nuove ragioni, ed autorità de' Teologi, tornerebbe la legge ad estinguersi; e così con un transito continuo potrebbe passare da morte, a vita, e da vita a morte, senza che il Legislatore o promulgasse, o rivocasse la legge. Che risponde a ciò Monsignore?

XV. Risponde pag. 75. *che in tal caso non già varia la legge, ma varia il giudicio dell'operante, secondo la cognizione, che egli ha della legge. La legge vive, e muore, non già in se, ma in quanto all'atto di legare: e perciò quando apparisce certa, allora lega; ma quando apparisce dubbia, non lega.* Riflettiamo di grazia su questa sua risposta, perchè mi pare, che Monsignore non abbia inteso l'argomento. Non ha detto egli tante, e tante volte col P. Segneri, che *la legge nel dubbio, o contrasto di Teologi non è promulgata abbastanza, e che la legge non abbastanza promulgata NON è LEGGE, ma OPINIONE?* Non può già negarlo, perchè i testi suoi son troppo chiari. Adunque se non vi è la promulgazione della legge, non vi è neppure la legge, e la virtù di obbligare, che è proprietà della legge. Adunque se dipende dalla varietà delle opinioni degli uomini, che sia, o no promulgata la legge, dalla stessa va-

rietà delle opinioni dipenderà parimente, che vi sia, o non vi sia legge, e che vi sia, o non vi sia l' obbligazione, che è proprietà della legge. Ora l' argomento fatto da me prova, che dipende dalle opinioni degli uomini, che la legge ora sia promulgata, ora non sia promulgata. Adunque prova altresì, che dipenda dalle opinioni degli uomini, che la legge ora esista, ora non esista, e così ora siavi, ora non siavi la sua proprietà di obbligare. E però l'argomento, o l' assurdo sussiste in tutto il suo vigore. Io poi non capisco, Amico, a qual proposito aggiunga qui Monsignore: *In somma non diciamo già noi esser lecito servirsi in pratica di qualche opinione benigna in virtù di quei motivi diretti, che la rendono probabile, ma per lo principio riflesso, che essendo probabile quella opinione, allora la legge è dubbia: e perciò non essendo abbastanza promulgata, non obbliga*. Io so benissimo, che tanto Monsignore asserisce: ma non so, nè lo saprete ancor voi, carissimo Amico, a che serva questo per rispondere all'argomento.

XVI. Diamo termine all' esame, che ho fatto finora delle risposte di Monsignore a' miei argomenti, col fissare, almen di fuga, uno sguardo su quanto replica alla settima, ed ultima assurdità, che gli opposi, e su la seguente, cioè, che Dio avrebbe comandato al Popolo Ebreo una cosa soverchia, ed impossibile, allorchè gli ordinò, che insorgendo dubbj intorno la legge, ed essendovi tra i Dottori varietà di opinioni, dovesse ricorrere ai Sacerdoti: *Si difficile, & ambiguum &c.*

Per-

Perchè, se vero fosse, quanto afferma Monsignore, che nel contrasto, o varietà di opinioni non v'è legge promulgata, e che obblighi, non era duopo di obbligare quel Popolo a rintracciare da' Sacerdoti l' intelligenza di una legge, che non vi era, *perchè non promulgata abbastanza, attesa la varietà delle opinioni tra i Dottori*. Laonde era superfluo, anzi impossibile di ritrovare la legge, che realmente non esisteva. Ed aggiunsi, che lo stesso dovea applicarsi a tutti i casi dubbiosi, che tra noi succedono. Imperciocchè, se a motivo della dubbietà *la legge non è legge, ma opinione*, soverchio è il ricorso ai Tribunali legittimi, soverchio lo studio, e ricerca della legge, mentre dice il P. Terillo, *ridiculum esset si supposita negatione sufficientis promulgationis de lege, adhuc ipsius obligatio quæreretur*. Leggete questo argomento nella *Causa ec.* a pag. 37. ec.

XVII. Neppure qui Monsignore risponde all'argomento, e solo diffondesi nella spiegazione fatta del testo del *Deuteronomio*, che è fuor di proposito, tralasciando quella, che recai da San Tommaso, e da altri gravissimi Autori, e in altre parole, che a nulla servono. Per il che io altro non farò, che recarvi la soluzione, che assegna il P. Rasler *pag.* 35. a quell'unica risposta, che Monsignor dar „ poteva, ma non la diede. „ Nec dicas (scri- „ ve su questa sentènza del Terillo, che egli „ ampiamente confuta) eo tendere in tali „ casu Doctorum labores, ut inveniantur ra- „ tiones, per quas *certum evadat legem existe-*

„ re,

„ *re*, & contraria opinio e gradu probabili-
„ tatis dejiciatur. Contra enim eſt: quia ſi
„ *antecedenter* (N. B.) ad hujuſmodi ratio-
„ nes inventas, *promulgatio legis formaliter ex-*
„ *cluſa* fuiſſet per opinionem contrariam, ac
„ ſaltem tunc *communi judicio probabilem*: ſa-
„ ne nec poſt inventas illas rationes, inciperet
„ lex eſſe promulgata, niſi accederet alia nova
„ promulgatio: cum hæc, loquendo formaliter,
„ non conſiſtat in rationibus, vel judiciis Do-
„ ctorum de exiſtentia alicujus legis: ſed in alio
„ quodam ſigno externo manifeſtativo volunta-
„ tis Legislatoris ſubditos ad hæc, vel illa ob-
„ ligandi „. Così egli: cui aggiungo, affinchè
Monſignore non reſtringa il ſentimento di
queſto Autore alle leggi poſitive, che lo ſteſ-
ſo prova della legge naturale.

§. VII.

§. VII.

Osservazioni sopra quanto scrive Monsignore sulla cognizione necessaria al peccato, e il secondo principio riflesso *del suo sistema, che* la legge incerta non può indurre un obligo certo.

I. GEttato a terra il principal fondamento di Monsignore, che *la legge dubbia non è promulgata abbastanza, e però senza virtù di obligare*, non dovrei trattenermi su quanto scrive nel 2. Paragrafo della sua *Apologia*: poichè nulla in verità contiene, che meriti ulterior esame, e discussione. Come che egli propongasi di voler provare l'altro suo fondamento, che *la legge incerta non può indurre un obligo certo*, altro non fa per molte pagine, se non se ripetere, quanto avea detto nel primo, che *la legge eterna non obbliga ab æterno*, e che *la legge naturale nel contrasto di opinioni probabili non ha virtù di obbligare, perchè non è sufficientemente promulgata*: e quindi entra a trattare della cognizione che è necessaria, affinchè il peccato sia volontario, e in altre cose simiglievoli affatto aliene dal nostro argomento, sopra delle quali non farò altra osservazione, se non che San Tommaso, e tutti i migliori Teologi insegnano, che per essere il peccato volontario non è necessaria la cognizione attuale della malizia: ma che basta il volontario *in causa*, o *virtuale*, e il volontario, che chiamano *interpretativo* o *indiretto*,

to, cioè, che l'uomo *possit*, *&* *teneatur scire*, *&* *non sciat*.

II. Perchè però Monsignore torna ad insistere sull'autorità di San Tommaso presa dalla *quest.* 17. *de Verit. artic.* 3. fermiamoci brevemente su d'essa, e mettiamo in maggior chiarezza la mente del Santo Maestro. Tre cose distingue San Tommaso nella quest. che fa *de consc.* e nella p. 2. quest. 94. art. 1. cioè i *primi principj*, che sono la *legge naturale*: l'*abito* di questi primi, che è la *Sinderesi*: e l'*applicazione* de' primi principj all'azione particolare: *Lex naturalis*, dice il Santo, *nominat principia juris*: *Synderesis habitum eorum*: *conscientia applicationem legis naturalis ad facienda*. I primi principj, segue egli, sono certissimi, nè intorno d'essi vi può essere errore: perchè inseriti da Dio, che è la stessa verità: e così pure è certo, e costante nell'uomo l'abito de' primi principj. Nell' applicazione dunque de' medesimi succede l'errore, o perchè l'uomo non gli applica, o perchè non gli applica, come dovrebbe alle azioni particolari: *Sicut ex dictis patet, conscientia nihil aliud est, quam applicatio scientiæ ad aliquem specialem actum: in qua quidem applicatione contingit esse errorem dupliciter &c.* quest. 17. art. 2. Quando dunque insegna San Tommaso nel luogo da Monsignor citato, cioè, che *ita se habet imperium &c. sicut se habet actio corporalis &c. attingit autem ipsum per scientiam: unde nullus ligatur &c.* Quanto, dico, qui insegna il Santo Maestro, tutto è verissimo: attesochè la legge o il precetto, e l'imperio del supremo Legislatore

latore Dio, per legare, o obbligare, deve esſere applicato all'uomo colla ſcienza, o cognizione. Ma queſta unione, o contatto della legge, parlando della *naturale*, Iddio l' ha già fatto coll'inſerire nella ſteſſa umana ragione i principj del jus naturale, che ſono immobili, e certiſſimi; e mediante la ſcienza, o cognizione di eſſi, che ſempre è nell'uomo, nè ſi cancella giammai, *ligatur ad legem, aut præceptum*. Ma ad eſſo lui poſcia appartiene l' applicazione della legge, che conoſce, ai caſi particolari: e nel fare queſta applicazione ſuccede molte volte l' *errore*, perchè i principj non ſono giuſtamente applicati, e ſuccedono eziandio le *incertezze*, e i *dubbj*, ſe da que' *principj* ne ſegua, che queſta o quella azione, queſto o quel caſo ſia, o no, comandato, o proibito dalla legge. Siccome nell'eſempio di ſopra addotto del triplice contratto la legge, che vieta l' ingiuſtizia *attingit hominem per ſcientiam*, ed a tutti, che vi riflettono, è *notiſſima*, nè in eſſa v' ha mai l' errore. L' errore ſolamente ſuccede, o può ſuccedere nell'applicazione della legge certa, e nota al caſo di quel contratto, in quanto che non ben applicando la legge, ſi giudichi non eſſervi in eſſo ingiuſtizia, mentre realmente vi ſia. Ma un tal errore non ſi oppone già a qualche altro precetto, o legge particolare, ma a quel ſolo, che proibiſce l' ingiuſtizia, o comanda la giuſtizia: come altrove ſi è detto.

III. Queſta legge, che l' ingiuſtizia divieta, è dunque a tutti *nota*, nè può darſi ignoranza della medeſima, la quale ſoltanto può eſ-

servi nei Casi particolari, cui essa si applica, intorno a che son divisi i Teologi, se ignoranza, o errore possa darsi, che scusi dalla colpa, con varietà di sentenze. Ma poichè San Tommaso nel detto articolo parla generalmente di tutti i precetti, e comprende sì i naturali, che i positivi, perciò aggiunse quelle parole: *nec ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum*: attesochè può darsi, che il divino precetto sia già intimato all' uomo: ed egli per qualche ragione l'ignori, o non vi avverta: e allora non è obbligato al precetto, se non nel caso, che sia tenuto a saperlo. Che se non sia obbligato a saperlo, e non lo sappia, in nessun modo vien legato dal precetto: *Si autem non tenetur scire, nec sciat, nullo modo ex præcepto ligatur*: dottrina, che il Santo Maestro più chiaramente insegna nella risposta al primo argomento. Si era egli opposto, che siccome la coscienza lega, così la coscienza erronea dovrebbe assolvere dal legame, o dalla obbligazione: e risponde: *dicendum quod tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat, ut quando errat circa ea, quæ scire tenetur. Si autem esset error circa ea, quæ quis non tenetur scire, ex conscientia sua absolvitur: sicut patet in eo, qui ex ignorantia facti peccat, ut cum aliquis accedit ad alienam uxorem, quam credit suam.* Si dà per tanto vera ignoranza, o errore, che non iscusa da colpa: e allora lo stesso errore è peccato, quando risguarda quei precetti, o quelle cose, che non sappiamo,

ma

ma siamo tenuti a sapere. Questa spiegazione chiara, e legittima della dottrina di San Tommaso dissipa tutte le nebbie, con che ha preteso Monsignore di oscurarla.

IV. Ma giacchè abbiamo, carissimo Amico, toccato questo punto *della ignoranza invincibile*, vorrei sapere da Monsignore, perchè m' imponga di non ammettere *ignoranza invincibile delle conseguenze anche più rimote*, ed *oscure* del jus naturale? Egli mi affibbia questa sentenza, quasi fosse certo, che io la sostenga, in più luoghi, e massimamente alla *pag.* 89. ec. e quindi si mette a provare contro di me, che diasi tale ignoranza, e porta e ragioni, e autorità, consumando in ciò sette, o otto pagine. Ma che si va mai sognando Monsignore? Dove ho io trattata, o difesa questa sentenza? Di fuga soltanto ho accennata la questione alla *pag.* 142, e ne ho parlato in maniera, che Monsignore dovea anzi ricavarne, che non fossi di sentimento a lui contrario. Ecco le mie parole: „ Che „ ne potete, dissi, quindi inferire (da un te„ sto di S. Antonino)? Non altro certa„ mente, se non che, se per avventura suc„ ceda, che taluno non entri in dubbio dell' „ onestà di quella compera, per non vedervi „ testimonio, o determinazione della Chiesa, „ che la proibisca, e sapere anzi, che vi so„ no sapienti Teologi, che l' approvano per „ lecita, onde con buona fede la faccia, *que*„ *sti* allora possa essere scusato dalla colpa *per* „ *l' ignoranza invincibile*, la quale vien *più* „ *comunemente ammessa* da' Teologi in certi

 „ casi

„ casi del *jus medesimo naturale*, quando sia-
„ no intralciati, e rimoti da' primi principj.
„ Ma in tal caso siamo fuor di questione,
„ perchè parliamo di chi è in dubbio, e non
„ di chi è persuaso della verità di qualche
„ opinione „. Mi dica dunque Monsignore,
se da questo testo abbia ricavato, o potea ricavare, che io difendessi non darsi mai *ignoranza invincibile* in verun caso del jus naturale, comunque oscuro, e lontano dai primi principj? Del resto per dire schiettamente la verità, come è, io non ho fissata ancora su questa controversia la mia opinione: perchè incontro difficoltà gravissime da una parte, e dall' altra, e piuttosto son propenso ad ammettere in qualche caso assai rimoto l' ignoranza invincibile, che a negarla, non però per tutte le ragioni, che allega Monsignore, ma per altre, che mi sembrano di maggior peso. Nego bensì, che diasi tale ignoranza in tutti quei casi, cui l' estendono i Probabilisti, alcuni de' quali giungono ad ammetterla per fino in alcuni precetti del Decalogo. Nego, che diasi nel caso di *dubbio* per la contrarietà di opinioni probabili. Ma che diasi, o possa darsi in qualche caso rimoto, implicato, ed oscuro, questo non l' ho ancor negato, nè lo nego, ma fino a nuovo lume il mio giudizio sospendo. Onde poteva Monsignore risparmiarsi la fatica di consumare tante pagine per provare contro di me, che *sostenga una sentenza dura, e crudele*. Era assai meglio, e necessario per lui di ponderare ciò che scrive nella *pag.* 93. abusandosi del testo, che reca

di

di San Tommaso, e dicendo, che *colui solamente è reo d'ignoranza colpevole, il quale, ne impediatur a peccato, quod diligit, scientiam recusat: & sic ignorantia est a voluntate quodammodo imperata*. Imperocchè sa egli, che sorta d'ignoranza sia quella di chi, *ne impediatur a peccato, scientiam recusat?* Dessa è netta, e schietta ignoranza *affettata*. Se dunque *solamente è reo d'ignoranza colpevole* colui, che *scientiam recusat*, non vi sarà altra ignoranza colpevole, se non *l'affettata:* e per tal guisa fa dire a San Tommaso, e dice egli stesso una dottrina non tollerabile nelle scuole cattoliche, e degna di censura. (*a*)

(a) La dottrina di San Tommaso sull'ignoranza volontaria, cui doveva riflettere Monsig. per non cadere negli abbagli, in cui è caduto, si è quella, che abbiamo p. 2. q. 6. art. 8. ove dice così: *consequenter se habet ignorantia ad voluntatem, in quantum ipsa ignorantia est voluntaria: & hoc contingit dupliciter, secundum duos modos voluntarii. Uno modo, quia actus voluntatis fertur in ignorantiam: sicut cum aliquis ignorare vult, vel ut excusationem peccati habeat vel ut non retrahatur a peccando, secundum illud Job.* 21, Scientiam viarum tuarum nolumus: *& hæc dicitur ignorantia affectata. Alio modo dicitur ignorantia voluntaria ejus, quod quis potest scire, & debet. Sic enim non velle, & non agere voluntarium dicitur, ut supra dictum est. Hoc igitur modo dicitur ignorantia, sive cum aliquis actu non considerat, quod considerare potest, & debet, quæ est ignorantia malæ electionis, vel ex passione, vel ex habitu proveniens: sive cum aliquis notitiam, quam debet habere, non curat acquirere &c.*

V. Dopo di aver parlato Monsignore per 30, e più pagine di tutt'altro, che del punto proposto nel titolo del paragrafo, cioè, che *la legge incerta non può indurre un obbligo certo*, che è il secondo fondamento del suo sistema, comincia finalmente a prenderlo in mano alla *pag.* 97, ma per tosto abbandonarlo, ed appigliarsi ad un altro principio, che prende dal *possesso della libertà*, che gode l'uomo nel caso di legge dubbia. Sopra di che stimo superfluo, ed inutile di trattenervi, Amico Carissimo, mentre se Monsignore non aggradisce la prima risposta, che diedi, almeno dovea contentarsi dell'altra, che soggiunsi alla *pag.* 15, e ritoccai di sopra, cioè, che l'uomo si considera prima, e si dee considerare, secondo la ragione, e poi secondo la volontà, e libertà. Ora è proprio della ragione, che viene da Dio che sia *retta*: nè può essere *retta*, se non è conforme alla regola, che è la legge stessa di Dio. Dunque ec. Si vegga il mio testo, che è troppo chiaro, e convincente; e solo aggiugnerò, che la ragione, se è creata retta, e conforme alla legge, sempre precede la libertà e fisica, e morale. E su questo punto non dirò altro, giacchè gli stessi Probabilisti più dotti, e accurati confessano ingenuamente, che il principio riflesso preso dal *possesso della libertà*, non sussiste, nè può sostenersi

---

Cum autem ipsa ignorantia sit voluntaria aliquo istorum modorum, non potest causare simpliciter involuntarium &c.

nersi, e quanto da me fu osservato nel §. 4, basta a dimostrarlo tale con ogni evidenza.

VI. Quanto a ciò, che Monsig. soggiugne alla *pag.* 104. ec. sul principio, che la *legge incerta non può indurre un obbligo certo*; io vi rimetterò al §. 4. della *Causa del Probabilismo ec*: e con voi rimetterò tutti *i saggi, e intelligenti*: mentre son sicuro, che leggendolo, e ponderandolo con attenzione, vedranno, che non solo Monsignore non ha confutati i miei argomenti, ma nè tampoco vi ha dato una scossa la più leggera. Vedranno di aver io dimostrato, che non basta all' intento suo, che *la legge dubbia non possa indurre un obbligo certo*, se quest' *obbligo certo* in tal caso vi fosse per qualche altro capo: che da quel principio della legge dubbia, o incerta, null' altro può, e deve ricavarne, secondo tutte le regole della buona dialettica, se non che *dubbia* altresì, ed *incerta* sia l' obbligazione, che segue inseparabilmente la legge: onde se in tal caso di dubbio non vi sarà obbligazione *certa*, vi sarà tuttavia obbligazione *probabile*, attesi i fondamenti, che provano, benchè non con evidenza, la legge, o per dir meglio, che il caso sia compreso nella legge: e posto ciò, vedranno, che, se non v' ha *obbligazione certa* di astenersi per esempio da quel contratto, perchè non *è certo*, che la legge lo proibisca, v' è tuttavia questa obbligazione di astenersi dal farlo per due altri capi: cioè prima, perchè secondo tutti i Teologi, e Monsignore medesimo, per operare lecitamente, è necessario, che l' uomo abbia un detta-

me *certo*, almeno moralmente che l'azione, che fa, sia lecita, e onesta. Ora nel detto caso non può aversi questo dettame *moralmente certo* in veruna maniera. Non può aversi in vigore della *legge diretta*, e particolare, che è *incerta*: non può aversi in vigore del *principio riflesso*, che *la legge dubbia non può indurre un obbligo certo*: perchè l'argomento combatte appunto questo principio, e prova, che se la legge *diretta*, che è *incerta*, non può indurre un *obbligo certo*, siccome accordo senza difficoltà, induce almeno un obbligo *probabile*: perchè quale è la legge, tale è l'obbligazione: se la legge è certa, l'obbligazione pure è certa: se la legge è incerta, e probabile, altresì l'obbligazione è incerta, e probabile: e per tal guisa si rende *incerto*, se sia lecita, ed onesta l'azione: onde per necessaria conseguenza non si potrà mai fare il dettame pratico *certo* di poterla fare: poichè *da un principio incerto non può mai discendere conclusione certa*. Onde Monsignore non poteva se non in tal guisa proporre questo suo secondo principio riflesso: *la legge probabile, e incerta non può indurre per se stessa un' obbligazione nè certa, nè incerta, o probabile*. Ma così proponendolo, apparisce troppo chiara la sua insussistenza, e falsità. Io bramerei, che Monsignore riflettesse e penetrasse questa verità, che è infallibile: poichè dal suo scritto rilevasi, che non v'abbia riflettuto abbastanza, nè penetrata la forza dell'argomento.

VII. Se non che mi pare, che non abbia neppure riflettuto abbastanza sull' altra massima

ma da tutti approvata per certissima, e incontrastabile, che proposi alla *pag.* 47., ed è quella espressamente insegnata da San Tommaso: che *quicunque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter* (a). Egli si oppone, è vero, *pag.* 108. da San Tommaso questa massima, e risponde, che nel caso di dubbio l'uomo *si espone bensì al pericolo di trasgredire materialmente la legge, ma non formalmente*, cioè con offesa di Dio, e lo dichiara in tal foggia: *se si operasse in vigore della sola opinione probabile, sicchè si operasse col dubbio pratico di peccar mortalmente, certo in tal caso si peccherebbe mortalmente, ma non quando si opera col dettame certo formato sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga; perchè non è abbastanza promulgata, o perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo: poichè allora, quantunque si operi col dubbio speculativo, non si opera col pratico: mentre col principio certo riflesso già formasi il dettame moralmente certo della onestà della azione, e certamente allora non si pecca.*

VIII. Sicchè secondo Monsignore, sarebbe sempre *peccato mortale, e formale l'operare col dubbio pratico*: e allora si opera *col dubbio pratico* nel caso di dubbio della trasgressione della legge, quando non siavi il principio riflesso *certo*, che *la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata*, o perchè *la legge incerta non può indurre un obbligo certo*. Lasciamo ora il principio, che *la legge non sia abbastanza promulgata ec.* giacchè di questo ne ab-

(a) Quodlib. 9. art. 15.

abbiamo distesamente parlato di sopra, e dimostratolo, come dice il Bovio, una *Chimera*, ed un *falso immediato*, *e chiaro*: ed esaminiamo soltanto il secondo, di cui al presente si tratta. Qualora dunque il principio: *che la legge incerta non può indurre un obbligo certo*, non sia principio *certo*, concede Monsignore che nel caso, che sia *dubbia la legge*, *si opera col dubbio pratico*, e però si pecca non solo *materialmente*, ma ancora *formalmente*. Ora così è di fatto, che un tal principio è per lo meno *incerto*; sì perchè, se la legge *incerta* non può indurre un obbligo *certo*, induce per lo meno necessariamente una obbligazione *probabile*, fondata su que' motivi, che militano a favor della legge, e rendono *probabile* e la legge, e l'obbligazione, che segue la legge: sì perchè io non deduco l'*obbligazione certa* di osservare la legge dalla *legge incerta*: ma dalla impossibilità di formare in tal caso un dettame *certo*, che non vi sia legge, che obblighi; sì finalmente perchè un tal *principio riflesso* è combattuto da un altro *principio* parimente *riflesso*, che *nessuno si deve esporre al pericolo di trasgredire anche materialmente la legge di Dio*, che merita tutto il riguardo, perchè non venga trasgredita da noi in modo alcuno. Adunque quel *principio riflesso* di Monsignore non è, nè può dirsi *principio* certo: adunque operando con esso nel caso nostro, si opera non solo *col dubbio speculativo*, ma ancora *pratico*: adunque il peccato, che si commette, non è soltanto *materiale*, ma eziandio *formale*, che offende Dio, ed espone alla dan-

na-

nazione eterna. E tanto per appunto intese San Tommaso con quelle parole: *quicunque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter*, siccome e da queste stesse parole, e da tutto il contesto chiaramente rilevasi, e rileverà ognuno, che non voglia ostinarsi a tenere gli occhi rivolti dal lume della verità.

IX. Ma perchè vie più chiara anche Monsignore rilevi l'illusione, che fa, non volendo, a se stesso, ed ai suoi leggitori col promuovere questo suo secondo *principio riflesso*; mettiamolo sotto quell' aspetto medesimo, sotto cui nel §. 5. abbiam posto l'altro, che *nel caso di dubbio la legge non è a sufficienza promulgata*. Quando per la contrarietà delle opinioni v'ha dubbio, o incertezza intorno qualche caso, o azione, se sia lecita, o no; cosa è propriamente, e realmente quello, che è dubbioso, ed incerto? Non già la *legge*, che sempre, parlandosi della legge naturale, e divina, e d' ordinario delle leggi positive umane, si suppone *certa*, e bastevolmente conosciuta dagli uomini. Ma il dubbio versa unicamente sopra le qualità, o circostanze delle azioni particolari, per cui si controverte tra gli Autori, se siano, o non siano comprese sotto la legge, o sotto l'obbligazione della legge. Si dibatte per esempio, se questo, o quel contratto sia ingiusto, o contenga ingiustizia: se questa, o quella azione offenda la carità, che dobbiamo a Dio, o ai prossimi, se si opponga alla legge, che proibisce la simonia, che comanda l'ascoltare la messa, il digiunare &c., e così andate discorrendo di quel-

quella gran farragine di casi controversi, che s' incontrano ne' libri de' Moralisti. Si proponga, replico, sotto di questo aspetto, che è il proprio e naturale, la questione, che abbiamo per le mani: e tosto si vedrà, che nelle controversie dubbiose la legge non è già *incerta*, ma *certa* certissima, e solamente è *incerto*, se l' azione particolare per la qualità, circostanze, o caratteri, che in essa si considerano o dall' Operante, o da Teologi, che trattano di essa, si opponga, o non si opponga alla legge *certa* della *giustizia*, della *Carità*, della *Religione* &c. E si vedrà ancora, che in questo dubbio, o contrarietà, di opinioni, chiunque si attiene alla parte favorevole al suo genio, o alla sua libertà si espone volontariamente al pericolo *speculativo*, e *pratico* di trasgredire tal legge, di fare un atto d' ingiustizia, o contro la carità &c. Vedrà chiaro la verità di quella massima di Sant' Agostino: *efficere id, quod incertum est, an sit peccatum, certum peccatum est*: e di quella di San Tommaso poc' anzi addotta inserita da Dio nella stessa nostra ragione, e conosciuta da tutti gli uomini onesti, e per fino dai gentili: *quicunque committit se periculo* di trasgredire la legge in materia grave, *peccat mortaliter*, cioè con peccato non solo *materiale*, ma *formale*, e formalissimo: perchè preferisce il proprio genio, la propria soddisfazione al pericolo di violare la santa legge di Dio. E vedrà finalmente quanto siano, non dirò soltanto incerti, e dubbiosi, ma frivoli e vani, que' ghiribizzi inventati dai Probabilisti per esentare gli uomini dall esat-

esatta osservanza della legge, cioè che *la legge non è a sufficienza promulgata*, e però *non è legge che obbliga*, che *la legge incerta non può indurre un obbligo certo*: che *la libertà sia in possesso contro la legge*: e che *nel caso di dubbio vi sia ignoranza invincibile della legge certa*. Ma su quest' ultimo aggiugnerò qualche cosa nel §. seguente (comecchè duopo non vi sarebbe) per convincere Monsignore degli abbagli, che prende.

§. VIII.

§. VIII.

Osservazioni sopra l' ignoranza invincibile della legge ammessa da Monsignore nel concorso di due opinioni contrarie ugualmente probabili.

I. GIacchè Monsignore ritorna, Carissimo Amico, alla *pag.* 111. *ec.* a parlare della *ignoranza invincibile*, che pretende esservi della legge nel concorso di due opinioni contrarie ugualmente probabili, conviene, che io e voi abbiamo la sofferenza di seguitarlo, perchè non abbia a lagnarsi, che siasi lasciato di rispondere a cose da lui giudicate importanti. Veramente, se egli si degnerà di riflettere a quanto si è detto nell' esame sì del primo, che del secondo suo *principio riflesso*, riconoscerà eziandio l' insussistenza del *terzo*, che si dia nel caso di dubbio *ignoranza invincibile*. La ragione è evidente: imperocchè mettendosi i casi particolari dubbiosi sotto quel punto di vista, sotto cui devono, e sogliono proporsi da' Teologi, apparisce manifestamente, che si conosce con *certezza* la legge, che vieta l' ingiustizia, la simonia, la calunnia ec. o che comanda la carità, la temperanza, la santificazione dei dì festivi, il digiuno ec. e soltanto il dubbio, e l' incertezza è riguardo le azioni, o le omissioni particolari, se per queste o quelle circostanze, caratteri, o qualità, che in esse concorrono, si oppongano, o non si oppongano alla legge, siano o non

siano

siano conformi alle leggi di già note. Laonde non potendosi le leggi ignorare invincibilmente, l'ignoranza non sarà mai *invincibile* rispetto alla legge: e solo resterà la questione se invincibilmente s'ignori la malizia, o contrarietà dei casi particolari colla legge, de' quali contendono i Teologi con diversità di opinioni. E trattandosi così la questione, io costantemente asserisco, che il preteso principio dell'*ignoranza invincibile* sia affatto insussistente, e fallace: e quanto ha saputo produr Monsignore sì nella *Dissertazione*, che nella *Apologia* su tal proposito, tutto cade rovinoso a terra senza speranza di rilevarlo. Esaminiamo brevemente le sue prove.

II. Egli arreca primieramente alla *pag.* 10. l'autorità di San Tommaso su quelle parole *ad Rom.* 3: *per legem cognitio peccati*. *Per legem enim* (commenta il Santo Dottore) *datur cognitio peccati, quid agendum, quid vitandum &c.* E di ciò chi ne dubita? Qui San Tommaso dimostra, che l'Apostolo parla dei precetti morali dati da Dio a Mosè, e assegna in esempio: *non occidas, non furtum facias &c.* E chi è mai, che neghi aver l'uomo la cognizione di queste leggi, e pretenda potersi ignorare *invincibilmente*? Aggiugne nella *p.* 13. un altro lungo testo del Santo, di cui già si è parlato, e insiste che si notino quelle parole: *nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti*. Così è, e nessuno ignora *invincibilmente* i precetti della legge, che poibiscono l'ingiustizia, la simonia, l'intemperanza ec. e comandano il culto

to dovuto a Dio, il rispetto ai genitori, e così gli altri, che *tenetur scire*, come dice San Tommaso. Nell' *Apologia* pag. 112. porta l'argomento da me fatto nella *Causa* ec. *p.* 61. e risponde, che qui è l' equivoco. „ Noi non diciamo, che chi opera coll' opi„ nione egualmente probabile meno sicura è „ scusato dalla colpa (se mai fosse vera l' o„ pinione più sicura) perchè ignora invinci„ bilmente la legge: ma perchè *ignora invin„ cibilmente la certezza, o sia la verità della „ legge*. Onde ben anche può dirsi, che fin„ chè dura il conflitto delle due opinioni e„ gualmente probabili, è *invincibile l' ignoran„ za della legge*: perchè non può certamente „ affermarsi, che ella vi sia.

III. Se l'*equivoco* sia di me, o di Monsignore, potete, Amico, raccoglierlo anche da questo solo. Pretende egli, che nel conflitto delle opinioni non già s' ignori la legge, *ma s' ignori invincibilmente la certezza della legge*, e in conseguenza, che non basti, perchè l' ignoranza della legge sia *vincibile*, che se ne abbia una cognizione *probabile*, ma esige, che se ne abbia una *certa*. Ma qual idea d' ignoranza invincibile mai più strana di questa? Sapere, che è probabile, che diasi la legge, ovvero (per ridurre la questione al suo vero punto) sapere, che questa o quella azione *probabilmente* si oppone alla legge già nota, sotto cui si contiene: e tuttavia pretendere, che *invincibilmente s' ignori* l' opposizione, che vi può essere, e *probabilmente* v' è colla legge, perchè, a motivo dell' altra sentenza probabi-

le,

le, non se ne ha di tale opposizione *la certezza*? Ma non è ciò apertamente ripugnante al sentimento comune de' Teologi, e dello stesso P. Segneri, che Monsignore venera come suo Maestro? Convengono comunemente i Teologi in questa massima, che quando vi sia o dubbio, o sospetto ragionevole della pravità dell' azione, sempre sia illecito il praticarla. Ma non ha sempre dubbio, o sospetto ragionevole della pravità dell' azione colui, che se non ne ha cognizione *certa*, a motivo della contraria opinione probabile men sicura, ne ha però una *probabile*, e sensata pei gravi fondamenti dell' altra sicura? e se ha questo *dubbio, o sospetto ragionevole*, che non può certamente negarsi da ognuno, che intenda, non è desso un *dubbio pratico*, e praticissimo, perchè non può essere deposto col *principio riflesso della ignoranza invincibile*: perchè appunto l' argomento prova, che non diasi in tal caso ignoranza invincibile?

IV. Io nella *Causa del Probabilismo* alla *pag.* 62. ho addotto il testo del P. Segneri (che qui Monsignore accenna senza riferirlo), il quale parlando su questa materia nel *Cristiano istruito p.* 2. *Rag.* 9. *n.* 2. insegna: che *l' ignoranza invincibile è quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore, ed uscirne*. Onde se in *tale stato ella falla, dice il Filosofo, non tanto deesi affermare, che peccat propter ignorantiam, quanto che peccat ignorans*. Dal che ne segue, che l' ignoranza per opposto è *vincibile*, nè scusa

dalla colpa, *quando si ha principio di dubitare* della pravità dell'azione, e quando siavi *maniera di vincere l'errore, ed uscirne*. Ma chi vede essere *probabile*, che l'azione, che fa, si opponga alla legge, non solo ha principio di dubitare di ciò, ma ne ha un positivo dubbio: adunque la sua ignoranza sempre sarà *vincibile*, *e colpevole*. Ma cosa risponde Monsignore alla dottrina comune de' Teologi, e a questa in particolare del P. Segneri? Io altro non ritrovo nella sua *Apologia*, se non che dopo il suo testo da me addotto, ritorna al principio della legge, che in tal caso è *dubbia*, e però *certamente non è a sufficienza promulgata*, e su questo principio riflesso *fonda poi la certezza della sua opinione*: e per tal guisa fa un circolo vizioso da un *principio riflesso ad un altro*, che i Probabilisti distinguono, e stabilisce l'uno sull'altro. Ma stante che si è già provato diffusamente del primo, che è insussistente, e falsissimo, e lo stesso si è qui provato del secondo, nessuno di loro serve di appoggio alla disperata causa di Monsignore. Quanto poi appartiene al testo, che qui apporta del P. Gonet, basta leggere, e vedere *in fonte* a qual proposito parli, per rilevare incontanente, che favella non del caso di due opinioni dubbiose, ma quando premessa un' accurata ricerca della verità, si ritrova, che l' opinione men sicura è *la sola probabile*. E questa è la sentenza più comunemente tenuta da' Teologi, e che tengo pur io: ed io bramerei, che giacchè Monsignore porta l' autorità del P. Go-

net

net, seguitasse la di lui sentenza nella maniera, che da esso è sostenuta in tutto quel Capitolo.

V. Ma se Monsignore non risponde nè alla dottrina comune de' Teologi, nè in specie a quella del P. Segneri, chiediamogli, che almeno risponda a ciò che ha detto egli stesso. In una *Lettera* di risposta a certo Religioso, che l'esortava a ritrattarsi sopra il Probabilismo, che ha già pubblicata, m'è accaduto, di fuga leggendola, di ritrovare alla *pag.* 20. queste sue precise parole: „ E' comune la sentenza, che „ al peccato mortale vi bisogna l'avvertenza „ attuale, quando si opera, o almeno quando „ si mette la causa, della malizia dell'azione; „ o pure *del dubbio*, o *sia sospetto di tal malizia*, o *almeno del pericolo di errare*: altrimente l'ignoranza *è invincibile*, e *scusa dal* „ *peccato* „. Per non entrare in nuove questioni, lasciamo la prima parte, che al *peccato* mortale *vi bisogna* l' *avvertenza attuale della malizia*, *quando si opera*. Questa sentenza, se è comune, tale non è, se non presso de' Probabilisti, e de' lassi Teologi: e se Monsignore avesse studiati Teologi migliori, avrebbe veduto, che essa è rigettata apertamente e da San Tommaso, e da' suoi veri discepoli, e provata la sorgente delle più orribili conseguenze, e dello stesso peccato filosofico. Ma non è luogo di qui trattenermi, e vengo al restante del suo testo, che *basti al peccato mortale l' avvertenza del dubbio*, *o sia sospetto della malizia*, *o almeno del pericolo di errare*. Secondo dunque questa dottrina di Monsignore,

 ogni

ogni qualunque volta si avverta o *al dubbio, o sospetto di malizia, o anche al pericolo di errare*, l'ignoranza non è più *invincibile, nè scusa dal peccato*. Adunque per legittima necessaria conseguenza nel conflitto di due opinioni contrarie *probabili*, non vi sarà *ignoranza invincibile*, che scusi dal peccato in chi si appiglia alla meno sicura, benchè non abbia *certezza della legge*, che vieti l'azione. La ragione è evidente, perchè se basta *il dubbio, o sospetto della malizia*, perchè l'ignoranza non sia *invincibile*, ma *vincibile*, e *colpevole*, non è più necessario per peccare, *che s' ignori invincibilmente la certezza della legge*: ma basterà, che si avverta, che *vi è dubbio o sospetto di malizia* nell' azione regolata dall' opinione men sicura: cosa che deve, e non può non avvertirsi, troppo chiaro essendo, che le ragioni probabili della opinione sicura inducono necessariamente riguardo tal azione *il dubbio*, e *sospetto ragionevole* di malizia. Se ben rifletterà Monsignore a questo argomento, vedrà che è una *dimostrazione*, che non soffre replica alcuna. Ma eccone un altro non meno dimostrativo di tal verità dedotto dalle parole, che seguono immediatamente.

VI. Scrive Monsignore, che per incorrere il peccato, facendo qualche azione contraria alla legge, vi bisogna *l'avvertenza almeno del pericolo di errare*. Laonde, qualora alcuno *avverta al pericolo di errare*, abbracciando tra due contrarie opinioni probabili la meno sicura, in tal caso non vi sarà *ignoranza invincibile*, che lo scusi dalla colpa. Ora così è, che

che chi nel contrasto di due opinioni probabili abbraccia la meno sicura, non può non avvertire *al pericolo* troppo manifesto *di errare*: poichè, essendo in tal caso incerta, e dubbiosa la verità, ognuno vede tosto, che abbracciando la men sicura, può *errare*, ed ha sodo fondamento di dubitare di errare. Per cagione di esempio conosce taluno, che vi è diversità di opinioni, se il triplice contratto sia *ingiusto*, e si opponga per conseguenza alla giustizia, ovvero *giusto*, e alla legge della giustizia conforme: ed egli perciò sta incerto, e dubbioso; certamente non può non avvertire, che celebrando un tal contratto, egli è esposto al *pericolo* di errare: attesochè ben conosce, che siccome un tal contratto può non essere opposto alla giustizia, così ugualmente può esservi opposto, ed ha grave fondamento per così crederlo. Adunque questa sola *avvertenza*, o cognizione, anche secondo Monsignore, basta, perchè non sia scusato il suo errore da vera colpa: ed è falso per conseguenza, che *invincibile sia l'ignoranza*, quando non si abbia *certezza* nel caso nostro della verità, o sia dell'errore: stantechè nel caso addotto, secondo lui stesso, non v'è siffatta *certezza*, ma solo *dubbio*, *e pericolo di errare*: e nulladimeno vi riconosce colpa, o peccato *formale*.

VII. In fatti, siccome io osservai alla *pag. 66. della Causa ec.* questo è il grande abbaglio de' Probabilisti promotori del *Principio riflesso dell'ignoranza invincibile* nel caso di dubbio, che essi non mettono in veduta, nè al-

tro considerano, se non se la sola *ignoranza* della *certezza della verità*, senza far caso dell' *errore*, cui volontariamente si espone chiunque si determina a seguire la men sicura nel confronto dell'altra ugualmente probabile. Imperocchè possono essi, e con essi può mai Monsignore negare, che seguendo l'opinione men sicura, si espongano volontariamente al *pericolo di errare* nella scelta, che fanno, e in conseguenza di peccare? No certamente: giacchè secondo la dottrina di tutti i Teologi, nelle cose morali è lo stesso errare, e peccare, e l'esporsi volontariamente al probabile pericolo di errare, e di peccare. Possono essi negare, che quest'errore, cui si espongono, sia *errore vincibile?* Nemmeno: poichè hanno pronto il mezzo di vincerlo, ed evitarlo, cioè tralasciando di far quell'azione, in cui v'ha *probabile pericolo di errare*. Adunque, se malgrado *l'ignoranza della certezza della verità*, sempre v'è pericolo probabile nel far quella azione d'incorrere nell'errore, e un tale errore è sempre *vincibile*, e sempre vi sarà peccato formale facendola: e per tal guisa il decantato loro principio riflesso della *ignoranza* non verrà mai a scusarli dinanzi a Dio da vero peccato.

VIII. Per dichiarare, come nel caso, di cui trattiamo, non possa darsi nè *errore*, nè *ignoranza invincibile*, alla pag. 64. mi prevalsi di due similitudini: „ Un uomo, dissi, di „ corta vista, che conosce essere verisimile, „ che seguendo questa, anzi che quella stra- „ da, precipiterà nella fossa, dirassi mai, che „ ab-

„ abbia ignoranza *invincibile* del suo perico-
„ lo, perchè non lo riconosce con certezza,
„ e con lume chiaro non ravvisa la fossa, in
„ cui è per cadere? Un Cacciatore, che pre-
„ messe le dovute diligenze, non discuopre,
„ che *certamente* sia uomo colui, che muovesi
„ entro di un cespuglio, ma tuttavia un uo-
„ mo lo giudica con *probabilità eguale* a quel-
„ la, onde lo giudica una fiera, si crederà,
„ che *invincibile* sia la sua *ignoranza*, di ma-
„ niera che la sua cognizione non *certa*, ma
„ gravemente *probabile*, lo scusi dall' omici-
„ dio, se vibrando la saetta, l'uccida „?
Cosa a queste due similitudini risponde Mon-
signore? „ Questi esempj, scrive *pag.* 114.,
„ niente già concludono a favore della rigida
„ sentenza: perchè ivi si tratta di dubbio di
„ fatto, e non di dritto. Se in quel luogo
„ v'è la fossa, colui passando avanti, certa-
„ mente vi cade, sebbene non avesse avuto
„ alcun sospetto, che ivi è la fossa. Chi uc-
„ cide l' uomo nella selva, ancorchè certa-
„ mente l'avesse creduto fiera, se l' uccide,
„ certamente uccide un uomo. Onde chi du-
„ bita, che ivi sia la fossa, o che quegli sia
„ uomo, cadendo, o uccidendo *non può esse-*
„ *re scusato dalla colpa*: perchè in tali casi
„ offendo la legge certa, che mi proibisce di
„ mettere me o il prossimo a probabile peri-
„ colo di morte senza precisa necessità. Ma
„ chi poi non ha certezza della legge, tras-
„ gredendola non offende Dio: perchè tras-
„ gredisce una legge, che non obbliga, e per
„ conseguenza una legge, che propriamente

„ non è legge: mentre dice San Tommaso,
„ che l'obbligare è proprietà essenziale della
„ legge „.

IX. Che vi sembra, Amico, di questa risposta? Io son sicuro, che direte, che Monsignore non ha inteso, in che consista la forza della parità da me fatta: e direte il vero. Imperocchè come torna qui a rimettere in scena il principio di già esaminato, che *la legge non è legge*, *perchè non ha la proprietà essenziale della legge*, *che è di obbligare?* A che serve mai ciò per isciorre l'argomento fatto coi due esempj da me addotti? Io non gli ho addotti, e potete di leggeri accertarvene, leggendo la pag. mentovata, e tutto il paragrafo, se non a questo solo fine di mostrare, che non poteva esservi *ignoranza*, o *errore invincibile* in chi tra due opinioni probabili segue la men sicura: perchè, se non v'è in tal caso cognizione *certa dell' errore*, v' è almeno la *probabile*, la quale basta, affinchè l' ignoranza, e l'errore non possa dirsi invincibile. A questo solo oggetto recai quelle due parità: e quando esse provano, siccome provano chiaramente, che non diasi tal'errore, o ignoranza *invincibile*, quanto egli ha detto su questo proposito, tutto cade irreparabilmente a terra, nè può più valersene per appoggio del suo sistema. Fingiamo, che non vi sia legge veruna, che proibisca i casi espressi in quelle due parità, e consideriamoli coi soli lumi della ragione, e della prudenza umana, senza alcun rapporto alla legge divina. Vi sarà mai persona saggia, la quale dica, che *ignori in-*

vin-

vincibilmente il pericolo di cadere nella fossa colui, che se non lo sa con certezza, conosce tuttavia essere verisimile, che seguendo questa, anzi che quella strada precipiterà nella fossa? E lo stesso si dica del Cacciatore, che vibra la saetta senza cognizione *certa*, ma bensì *probabile*, che colui che muovesi dentro il cespuglio, sia un uomo, e non una fiera. Nessun Tribunale del mondo, e nessuna persona saggia giudicherà mai *invincibile* cotesta sorta d' ignoranza, mentre avea il mezzo pronto di vincerla, lasciando di camminare per quella strada, o di vibrar la saetta. A questo solo oggetto io ho addotte quelle due parità: dal che poi ne ho inferito, che nemmeno poteva ammettersi *ignoranza invincibile* nel caso della nostra controversia.

X. Giacchè però Monsignore trascurando di riflettere, dove andavano a parare i due esempj proposti, ha divertito il discorso in cose aliene dall' argomento, si osservi attentamente, quanto ha egli avanzato. *Cadendo*, dice, *o uccidendo* (nei casi addotti) *non si può esser scusato dalla colpa: perchè in tali casi io offendo la legge certa, che mi proibisce di mettere me, o il prossimo a probabile pericolo di morte senza precisa necessità*. V'ha dunque *legge certa, che proibisce di mettere o se stesso, o altri al pericolo di morte* nei casi mentovati, benchè non vi sia *certezza*, ma sola *probabilità*, che si trasgredisce la legge. Adunque vi sarà pur *legge certa*, che proibisce di far danno al mio prossimo, celebrando un contratto, che è solo *probabile*, che può ridondare in suo pregiu-

di-

dizio. Dunque vi farà *legge certa*, che proibisce l'esporsi al *probabile* pericolo di violare il precetto di astenersi dal dipingere ne' dì festivi, perchè è *probabile*, che il dipingere sia opera *servile*: e così di mille altri casi: perchè non v' ha maggior ragione di credere, che vi sia *legge certa* ne' primi due casi, che in tutti gli altri casi, ove è *probabile* ugualmente il pericolo di trasgredire la legge. E per tal guisa non si potrà mai seguire una opinione probabile men sicura in confronto di un' altra probabile e sicura.

XI. Ma ecco un' altra conseguenza altresì legittimamente dedotta. *V'è legge certa*, scrive Monsignore, che *proibisce* di fare quanto si contiene in que' due casi. Dunque è *promulgata abbastanza, ed ha tutta la virtù di obbligare*. Non è così? Così deve dir certamente. Ma qual' è *questa legge promulgata abbastanza* ne' detti due casi? Ha forse Iddio *promulgato* in particolare la proibizione di esporsi al probabile pericolo di *cadere nella fossa*, o *di vibrare la saetta*, quando si può *probabilmente uccidere un uomo in vece di una fiera?* Eh sogni son questi, e immaginazioni degne di beffe. Non altro può dir Monsignore, se non che questa *legge certamente promulgata ed obbligante*, sia la legge generale della *carità*, o della *giustizia*, che fu *abbastanza promulgata*, quando il Sovrano Legislatore Iddio la inserì nella umana ragione, da cui ella inferisce, che ne' detti casi sia proibito *di mettere se stesso, o il prossimo a probabile pericolo di morte, senza precisa necessità*. Dunque quel-

quella ſteſſa legge di *carità*, di *giuſtizia*, e di altre virtù ſarà parimente *legge certa*, *abbaſtanza promulgata*, *ed obbligante* anche riguardo tutti gli altri caſi particolari, ne' quali vi ſia *probabile pericolo* di offenderla. Ora è innegabile, che ne' caſi dubbioſi v'è ſempre queſto *pericolo probabile* di offendere la legge. Adunque ſarà ſempre peccato, e peccato formale l'abbracciare la men ſicura nel contraſto di due opinioni ugualmente probabili. Con che reſta deſtrutto coi teſti medeſimi di Monſignore non ſolo il principio rifleſſo *della ignoranza invincibile* nel caſo di dubbio; ma l'altro eziandio della legge, *che non è legge, perchè non è abbaſtanza promulgata*, *e non ha la proprietà eſſenziale della legge, che è di obbligare*. L'argomento, come vedete, Amico, ha tutta la forza; ma quanto dirò nel ſeguente paragrafo, ve la darà a conoſcere con ogni chiarezza.

§. IX.

Argomento preso dall' universale consenso delle persone oneste di attenersi alla legge nel caso di dubbio: onde evidentemente si prova l'obbligazione, che ha ognuno di non esporsi al pericolo di trasgredirla, appigliandosi alla opinione meno sicura.

I. COmunque ciò, che si è detto ne' paragrafi precedenti, bastar deggia a convincere Monsignore della insussistenza de' suoi *principj riflessi*, e della verità, e certezza di quell'altro principio pure *riflesso*, che propongono gli Antiprobabilisti fondato sul *pericolo*, cui si espone colui, che nel conflitto di due opinioni ugualmente probabili segue la meno sicura; piacemi ad ogni modo di mettere in maggior lume cotesto principio, che anche solo bastar dovrebbe a pienamente decidere la presente questione. Avendosi Monsignore nella sua *Breve Dissertazione* opposta quella massima dagli Antiprobabilisti promossa, che nel caso di dubbio debba ognuno attenersi alla legge per non esporsi al volontario probabile pericolo di trasgredirla, avea egli richiesto, *dove questa legge stava scritta?* e soggiunto, che *questa nuova legge universale almeno era dubbia, e come dubbia non obbligava*. Alla sua dimanda risposi alla *pag.* 95. della *Causa ec.* „ che questa legge stava scritta nel cuore umano, „ nei primi principj della sinderesi, ove leggiamo a chiare note, che questo rispetto

„ dob-

„ dobbiamo tutti al sommo Dio, e alle sue
„ santissime Leggi *di non esporsi ne' dubbj a*
„ *pericolo probabile di violarle*. Nel cuore uma-
„ no, ove la leggono tutte le persone oneste,
„ e dabbene non corrotte da' pregiudizj pro-
„ babilistici, le quali trovandosi nel dubbio
„ della onestà di qualche azione, dirette dal
„ solo dettame naturale la tralasciano per non
„ mettersi al pericolo di offendere la legge, e
„ ignorano affatto que' principj riflessi ultima-
„ mente inventati. Nel cuore umano, ove la
„ lessero i medesimi Gentili, Platone, e Tul-
„ lio tra gli altri, e la leggono oggidì gli
„ stessi Eretici a confusione di quel pugno di
„ Cattolici, che tengono rivolti gli occhi da
„ quel lume di verità, che la dimostra con
„ chiarezza. Sopra di che, aggiunsi, vi rimet-
„ to *al Cap. 1. della Seconda parte* del *Trattato*
„ di quell' Autore, che pretendete di confuta-
„ re: e vedrete, se questa legge universale
„ vi sia ne' casi dubbiosi: e riconoscerete, che
„ dessa non è già *dubbia*, come voi dite, ma
„ *certa*, e innegabile „.

II. Cosa abbia risposto Monsignore a questa mia replica urgente, ed efficace, non lo so, nè posso saperlo, posciachè non mi è riuscito di ritrovarlo in nessun luogo della sua *Apologia*. So bene, che non ne ha ricavato profitto veruno: giacchè in più luoghi dichiarasi di averlo io colle mie ragioni anzi confermato nella sua sentenza. Ordunque, se quel poco, che ho detto su tal argomento, che giudico irrefragabile, non è stato sufficiente a rimuoverlo dalla sua opinione, mi

per-

permetta, che gliel' esponga alquanto più diffusamente sotto degli occhi suoi, e lo preghi a meditarlo con qualche maggiore attenzione, e darmi poi la risposta netta, e precisa se gli riesce di rinvenirla: attesochè ben può egli discernere, che se l' argomento sussiste, tutto il suo sistema va all'aria. Spieghiamolo per tanto con alcune proposizioni, e mettiamolo in un Sillogismo.

III. Nessuno può negare, che la massima, o il principio, che l' uomo non deve esporsi nel dubbio al *probabile pericolo* di offendere, o trasgredire la santa legge di Dio, sia certa, ed obbligatoria, se tal massima è fondata nelle prime nozioni del bene, e del male, o nei dettami inseriti nella mente umana dall' Autore della natura. Or tale è per appunto la massima di non esporsi nel dubbio al probabile pericolo di offendere o trasgredire la legge santa di Dio: e lo provo con un argomento, di cui per avventura non abbiamo il migliore, e più sensibile, e sicuro per conoscere i principj, e le verità naturali, cioè il comune consenso degli uomini onesti, e non corrotti da pregiudizj, o passioni, i quali nel risolvere i dubbj, che spesso occorrono intorno il lecito, o l' illecito delle loro azioni non si regolano con altra massima, e ignorano onninamente quegli altri principj, che i Probabilisti degli ultimi tempi inventarono, e che sono da Monsignore approvati. Attesochè un tal consenso comune in quella massima non può avere altronde l' origine, se non se da quel lume appunto, o dettame scolpito nell'

ani-

anima, che sebbene oscurato per la colpa di Adamo, non è tuttavia estinto, o distrutto. Onde ebbe a scrivere Marco Tullio: *omni in re consensio gentium lex naturæ putanda est*. Io non credo, che su questa prima proposizione troverà Monsignore, che ridire. Proviamo dunque, che un tal consenso degli uomini onesti realmente vi sia nella massima, di cui parliamo.

IV. La prova si rende visibile col solo riflettere alla maniera, che tengono gli uomini onesti nel risolversi nei loro dubbj circa la bontà, o pravità di qualche azione. S' interroghi quella femina pia, quel bifolco dabbene, quel mercatante di retta coscienza, come si diportino per cagion di esempio in quel contratto di compra, o di vendita, se loro si presentano alla mente motivi ugualmente forti per tenerlo giusto, ed ingiusto, nè abbiano il comodo di ricorrere ai pratici, e dotti per essere illuminati, e deporre il loro dubbio: o pure ricorrendo ad essi per tal' oggetto, gli scuoprano divisi ugualmente di parere da ambe le parti. E' fuor di ogni dubbio, che interrogati che siano, risponderanno di tenersi obbligati a tralasciar di far quel contratto, e crederebbero facendolo di peccare, ed offendere la loro coscienza. Se Monsignore si compiacerà di ricercare l' interno sentimento di tutte le persone timorate di Dio, e più premurose della eterna loro salute, che de' temporali vantaggi, che si trovano nella sua Diocesi, ardisco dire, che non ne rinverrà di queste una sola, che risponda

di-

diverſamente, ſeguendo le proprie intime nozioni dell'animo. E ſe proſeguirà a dimandare ad eſſe, ſe riſolvano mai i loro dubbj con riflettere, che in tal caſo di dubbio *non v' ha legge, che le obblighi a ſeguire la parte ſicura, perchè non è abbaſtanza promulgata*: o perchè *la legge è incerta, nè può indurre un obbligo certo*: *o perchè la libertà loro è in poſſeſſo contro la legge ec.* Se diſſi così chiederà Monſignore, vedrà, che eſſe ſtringendoſi nelle ſpalle, gli replicheranno, che nulla ſanno di tali maſſime, e che ſolo ſentono nella propria coſcienza l'obbligazione, che hanno in tal caſo di dubbio, di non eſporſi al pericolo di offendere la legge di Dio. Queſto in realtà, e non altro è il ſentimento di tutte le perſone ſemplici, oneſte, e pie, che non ſiano per avventura prevenute dalle novelle probabiliſtiche maſſime: e queſto ſentimento univerſale non altronde può naſcere, ſe non ſe dalle pure naturali nozioni, e da una legge impreſſa da Dio nel cuore degli uomini di regolarſi in tal forma ne' dubbj, che occorrono praticamente. Laonde, ſe come dice beniſſimo il P. Bovio, benchè Probabiliſta, *il modo di formare la coſcienza deve eſſere noto a tutti per inſegnamento di natura*; queſto ſolo di così regolarſi ne' dubbj è quello, che *la natura c'inſegna*; e gli altri novellamente inventati non ſono al più noti, che *per inſegnamento* di alcuni Probabiliſti, onde devono ripudiarſi, come pericoloſi, e contrarj al lume, che abbiamo dall' Autore della natura, che è Dio.

V. A conferma maggiore di quanto diciamo,

mo, serve a maraviglia l' ingenua confessione fatta dallo stesso P. Segneri, di cui sì divoto è Monsignore, nella sua *Lettera prima*, costretto a farla dall'esperienza troppo manifesta, e sensibile, cioè, *infinite persone si astengono da tali dottrine* (probabilistiche), *perchè odono dirsi, che sono meno probabili* (o, che nel Sistema di Monsignore è lo stesso, *ugualmente, o quasi ugualmente probabili*) *delle opposte*. Ma perchè, dimando io, se ne astengono? Se non perchè da interno lume convinte, conoscono che non le possono seguire, senza esporsi al pericolo probabile di peccare, e di offendere la loro coscienza? E ciò donde mai deriva, se non da quel senso comune della natura, che le ritira dal seguire ne' casi dubbiosi le sentenze favorevoli al proprio genio, per non offendere Iddio colla trasgressione della sua legge? Ma sopra cotesto sentimento naturale delle oneste persone qual confessione più schietta, e più chiara di un altro Probabilista, il quale la conferma coll'esperienza, che ne avea avuta egli stesso nella Risp. al Signor D. Pietro Ballarini (a). *Experientia didici*, scrive, *indoctorum scilicet, eorumque omnium, qui minus in re morali versati sunt, proprium esse, in quolibet dubio confugere ad tutiorem*. E qual è la ragione, che assegna di questo comune sentimento? *Solum quippe lumen rationis ostendit, quod tutius est* (in quolibet dubio). Argomentiamo dunque così:

(a) il P. Bianchi disp. 4. C. 2.

Se il lume della ragione nei casi dubbiosi, cioè, dove gravi motivi concorrono dall' una e dall' altra parte, non altro insegna, e dimostra, *solum ostendit*, se non di appigliarsi alla parte sicura, o alla osservanza della legge; dunque forza è d' inferirne, che da questo lume della natura rivolga gli occhi chiunque malgrado di esso segue la parte, che favorisce il suo genio, o la sua cupidigia. Questo Autore Probabilista fa questa ingenua confessione riguardo agli uomini *semplici, e indotti*, che sono la massima parte, e di tutti coloro, *qui in re morali minus versati sunt*, cioè, che non si sono lasciati corrompere, o imbrogliare la testa dai libri, dottrine, e vane specolazioni di certi Casisti. Ma poteva a tutta ragione asserire lo stesso di tutti gli uomini dotti, e dottissimi, che rigettano il novello sistema di opinare. Ma frattanto a me basta, che egli conceda, che il *lume della ragione solum* solamente manifesta, ed insegna di doversi ognuno appigliare alla parte sicura, *ad id, quod tutius est*, per poterne quindi trarre la conseguenza infallibile, che questo lume di natura non può essere altro, se non che un raggio di quel lume divino, di cui parla il Profeta reale: *signatum est super nos lumen vultus tui Domine*: e però lume certo, lume sicuro, contro del quale operare non si può, senza contradire alla volontà di quel Dio, che ce lo impresse, affinchè ci servisse per regola nelle nostre azioni.

VI. Questo in fatti è quel lume stesso, col qua-

quale gli stessi Gentili nelle più folte tenebre del Paganesimo travidero l' obbligazione, che avevano di non far mai ciò, di cui era dubbio, se fosse lecito, e onesto, giusto, o ingiusto. Onde ebbe, come accennai, Marco Tullio a commendare quei Maestri, che vietavano di appigliarsi in tal caso alla parte, che poteva offendere la legge: *recte praecipiunt, qui fieri vetant, quod dubites aequum sit, vel iniquum: aequitas enim lucet ipsa per se: dubitatio autem cogitationem significat injuriae* (a). Sopra il qual testo non potè un dotto moderno Scrittore trattenersi dal dire: *Fateor vix posse haec verba legere, quin pudore, ac dolore afficiar maximo: quod Theologi eas summae aequitatis regulas corrumpant, quas Ethnici religiose sanciverunt. Quid enim dolendum magis, ac Theologo indignius, quam ex dubitatione, an res aequa sit, vel impia, Ethnicos inferre esse illicitam, & ipsam etiam dubitationem habere nocendi cogitationem: ex iis vero capitibus, idest ex probabilitate utriusque partis Theologos deducere nos a lege exemptos, & licere, quidquid libuerit.*

VII. Aggiugniamo, che questo altresì è quel lume, che fu conosciuto non solo da que' Filosofi pagani, che si chiamavano *Dogmatici*, ma eziandio da quegli stessi, che negavano potersi raggiugnere, e discoprire la verità, e si nominavano *Academici*, i quali a detta del medesimo Tullio *lib. 4. Acad. qq.* insegnavano

(a) lib. pr. de Offic.

vano questa dottrina: *quidquid acciderit specie probabile, si nihil se offerat, quod sit probabilitati illi contrarium, utetur eo sapiens: & sic omnis ratio vitæ gubernabitur.* Questo similmente è quel lume, che in mezzo i loro errori conobbero, e conoscono i medesimi Eretici, siccome è chiaro dall' *Heineccio*, dal *Budeo*, dal *Psaf*, dal *Jurieu*, dal *Le Placette*, ed altri, i quali perciò rimproverano, e condannano que' Scrittori tra' Cattolici, che non vogliono ravvisarlo. E questo finalmente è quel lume, che illustra la mente di tant'altri miscredenti di ogni setta, e Religione, che non pensano diversamente dai detti sulla presente questione. Cosa dunque da tutto ciò dobbiamo raccogliere? Non altro certamente, se non che la massima di appigliarsi ne' casi dubbj alla parte sicura sia fondata nelle prime nozioni, e dettami impressi dal sommo Dio nella mente umana, e una legge universale, che induce obbligazione a tutti di regolare con essa le nostre condotte, e che non può essere falsa, o soggetta ad errore, poichè, come dissi, non può errare quel Dio, che ce la infuse.

VIII. Che giova dunque ai Probabilisti, ed a Monsignore il lambiccarsi il capo colle loro specolazioni, e distinzioni tra il *dubbioso*, e il *probabile*, tra il dubbio *specolativo*, e il dubbio *pratico*? Che giovano i loro *principj riflessi* per sostenere il loro sistema, e insegnare agli uomini la maniera di determinarsi a seguire nel contrasto di opinioni probabili la parte favorevole alla loro libertà? Possono essi ne-

si negare, che l' universale consenso degli uomini onesti, e spregiudicati convengano nella massima di appigliarsi ne' dubbj alla parte sicura? Possono essi negare, che atteso questo universale consentimento una tal massima *lex naturæ putanda sit*, come osserva il sopra detto Romano Oratore? Possono essi negare, che essa direttamente ripugni alla regola da loro stabilita, e in conseguenza preceda, e distrugga tutti i loro *principj riflessi?* No sicuramente. Adunque questa è la sola massima, che deve regolare le condotte degli uomini nei dubbj, che occorrono, ed indurgli ad abbandonare come fallaci, ed illusorie le massime probabilistiche, che non sono già impressioni, o lumi della natura ma frutto soltanto delle sottigliezze, e invenzioni di alcuni Teologi: massime superiori alla comune capacità, e incognite a tutta la gente semplice, e volgare. Questa sola osservazione bastar a tutti dovrebbe per rigettarle senza altro esame: perchè, siccome ho detto col Bovio, il retto *modo di formar la coscienza deve essere noto ai Dotti, e agli indotti per insegnamento di natura*, e la natura non altra massima c' insegna, se non quella da me difesa.

IX. Ma perchè Monsignore non abbia a querelarsi di me, che non abbia fatta menzione della risposta, che assegnano i Probabilisti all' argomento; udiamo cosa dicano su d'esso i PP. La Croix, e Carpani. Il primo nega, che diasi quella legge di natura da noi proposta, e lo prova così *lib. pr. de Consc. num.* 272.: „ Si lex illa daretur, esset

„ lex naturæ, & quidem generalissima: ergo
„ non deberet latere plerosque homines, qui
„ bona fide judicant non dari &c. Esset au-
„ tem summe temerarium velle omnes eos,
„ qui defendunt, vel docent sententiam beni-
„ gnam, damnare erroris culpabilis „: e il
„ Carpàni *pag.* 73.: „ Esse præceptum natura-
„ le lumine ipso naturæ notum in rebus mo-
„ ralibus incertis æque probabilibus utrinque,
„ semper sequendum esse id, quod est tu-
„ tius, intolerabile dictu est. „

X. Ella è cosa degna, non so se debba dire più di ammirazione, o di pianto, l' udire gli Avversarj nostri parlare in sì alto tuono in una materia, nella quale troppo manifesto è il loro torto. Imperocchè possono essi negare, che siavi il consentimento divisato, o persuasione comune degli uomini semplici, onesti, e di timorata coscienza di essere obbligati ad attenersi alla parte più sicura, trattandosi di due opinioni contrarie ugualmente probabili? Non già per certo: poichè l'esperienza chiaramente il comprova, e se le prove addotte, e la confessione dei medesimi Probabilisti non bastano, ne facciano eglino stessi l' esperienza, e ne vedranno la verità. Negheranno forse, che un tale consentimento riputar non si deggia *lex naturæ*, come dice Tullio? Nemmeno: poichè questo è il sentimento espresso di San Tommaso, e dei Filosofi, che lo riconoscono per uno dei migliori argomenti, che abbiamo, a provare le verità naturali. Adunque neppùre negar possono darsi *præceptum naturale*, un precetto naturale, *lumine ipso natu-*

re notum, conosciuto col lume stesso della natura di attenersi ne' dubbj alla parte sicura.

XI. Ma ripiglia il P. La Croix: Se si dasse un tal precetto, o legge della natura, *non deberet latere plerosque, qui bona fide judicant eam non dari*. Miserabile risposta! Questi da lui chiamati *plerique*, altri poi non sono, se non se i Teologi probabilisti degli ultimi due secoli. Ma che sono mai questi, se li paragoniamo coi Teologi, coi Filosofi più saggi, e cogli uomini onesti, e dabbene di tutti i secoli? E' forse necessario per essere qualche legge o verità *naturale*, che sia affatto universale il consenso degli uomini nel riconoscerla, di modo che non ve ne abbiano alcuni, che la neghino, o la pongano in contesa? Non già, rispondono con San Tommaso tutti i sapienti, e dotti. Se così fosse, nemmeno *naturale* potrebbe dirsi la notizia di Dio, della immortalità dell'anima, e di tante altre verità, e precetti naturali riconosciuti per tali dai Probabilisti medesimi: attesochè si diedero, e si danno parecchi, e fino delle popolazioni intere, che le hanno ignorate, o tutte, o in parte, e le ignorano pur di presente; e ne dà l'esempio il Santo Dottore in certi popoli, che ignoravano essere il furto, ed altre abominevoli azioni peccati contro la natura: *cum tamen sint expresse contra legem naturalem*. Quanti Teologi non hanno insegnate proposizioni contro la legge naturale, le quali sono state condannate dalla Chiesa ne' Decreti de' Sommi Pontefici Alessandro

VII. Innocenzo XI. e Benedetto XIV. alcune delle quali non eran rimote dai primi principj, come per esempio quelle sul *Duello* sostenute con tanto impegno fino ai dì nostri da molti Teologi Probabilisti, e condannate dall' ultimo dei tre mentovati Pontefici?

XII. San Tommaso dunque insegna, che non è necessario che tutti affatto convengano nel riconoscere qualche massima per vera, affinchè abbia a dirsi *naturale*: ma basta, che in essa vi convenga la maggiore, e più sana parte degli uomini, e specialmente di coloro, che non hanno l' animo offuscato da nebbie di pregiudizj, o di passioni: e lo prova in tal guisa *p.* 2. *quest.* 84. *art.* 1. *ad* 3. „ Sicut in rebus naturalibus non quæritur, „ quod semper fiat, sed quid *in pluribus accidat*, eo quod natura corruptibilium rerum „ impediri potest, ut non semper eodem modo operetur; ita etiam in moralibus consideratur, quod *ut in pluribus est*, *non autem* „ *quod semper est* „. E nella *quest.* 94. *art.* 4. della legge di natura appunto favellando, dice, che *est eadem apud omnes ut in pluribus & secundum rectitudinem*, *& secundum notitiam*. *Sed ut in paucioribus potest deficere & quantum ad rectitudinem propter aliqua particularia impedimenta*, *& etiam quantum ad notitiam*: *& hoc propter hoc*, *quod aliqui habent depravatam rationem ex passione*, *seu ex mala consuetudine*, *seu ex mala habitudine naturæ &c.*

XIII. Secondo dunque questa Angelica dottrina l' obbligazione di non esporsi volontariamente ne' casi dubbiosi al probabile pericolo di

di offendere la ſanta legge di Dio, deve dirſi fondata nel lume, o dettame della natura, giacchè la vediamo coll'eſperienza riconoſciuta, *ut in pluribus* dagli uomini oneſti, e di retta coſcienza; comechè per altro *in paucioribus deficiat*, cioè in parecchi Teològi de' due ultimi ſecoli, *propter impedimenta*, dice San Tommaſo a motivo degli impedimenti, onde fu la mente loro divertita dal rimirare quella luce, che sfavillava dinanzi i loro occhi.

XIV. Quali ſiano ſtati, o ſiano pur di preſente coteſti impedimenti da queſti Teologi oppoſti al bel lume della verità, a me non tocca indagarli, e diſtintamente riferirli. Io non dirò, che uno di queſti ſia ſtato in Monſignore qualche occulta *paſſione*, che gli abbia ingombrata la mente: poichè mi atteſta di non averne: ed è una felicità veramente invidiabile di poter lui tanto affermare ſenza timore d'ingannarſi. Ma ſe non è la paſſione, che naſcoſta gli tenga la verità, che sì luminoſa a me, e ad altri compariſce, non potrebbe eſſere qualche altro impedimento, la prevenzione, il pregiudizio, l'impegno di ſoſtenere una ſentenza già da lungo tempo adottata? Non potrebbe eſſere la poca rifleſſione, o il poco ſtudio nella ricerca del vero? Non potrebbe eſſere la troppa premura di agevolare colla benignità delle ſentenze la via del cielo, e rendere men peſante il giogo di Criſto? Non potrebbe eſſere ancora la ſtima ſoverchia di certi Autori, che ſolamente ſi leggono, e ſi riſguardano per claſſici, e ſuperio-
ri

ri ad ogni eccezione? Comunque ella sia, avendo dal canto nostro il consentimento comune di tutte le persone non prevenute, ed oneste, le quali seguono nella direzione degli atti proprj i naturali dettami, e le intime nozioni impresse nell'animo loro: questo deve decidere della verità di quel principio, che non è lecito ne' casi dubbj l' esporsi volontariamente al pericolo di offendere la legge di Dio, abbracciando la parte meno sicura.

XV. L'argomento, come ognun vede prova efficacemente, che un tal principio, malgrado la ripugnanza de' Probabilisti, sia, non già soltanto *probabile*, ma *certo*, e certissimo. Nulladimeno, giacchè Monsignore non ha difficoltà di ammettere, che sia almeno *dubbiosa* questa legge di natura, prendiamo la sua confessione, e riduciamolo da questo lato alle strette, sicchè non abbia alcun adito di scamparci di mano. Io già proposi l'argomento, che quindi ne risulta *pag.* 131. rispondendo a ciò, che disse parimente Monsignore, che la regola del jus canonico, *in dubiis tutior pars est eligenda*, (la quale non è se non una necessaria conseguenza del suddetto principio) *al più è dubbia*, *e come dubbia non obbliga*: e lo proposi in tal guisa: „ Voi, Monsignore, qui per lo me„ no accordate, e l'accordate anche di sopra „ alla *pag.* 49. che la regola, o legge, di cui „ parliamo, sia *legge dubbia*, non è così? „ Adunque, io ne inferisco, tutto il vostro si„ stema è per terra. E vel provo ad eviden„ za. Quella legge, o regola universale per „ lo meno *è dubbiosa*, e se *è* dubbiosa, per

„ ne-

„ necessaria conseguenza è appoggiata sopra
„ fondamenti gravi, sensati, egualmente, o
„ quasi egualmente probabili, che quei della
„ sentenza contraria, perchè altrimente non
„ sarebbe *dubbia*, ma *certamente falsa*. Adun-
„ que la sentenza contraria, che è la vostra,
„ non è *certa*: perchè que' fondamenti gravi,
„ ed egualmente probabili per necessaria illa-
„ zione la rendono incerta, come è manife-
„ sto, e da tutti riconosciuto per infallibile.
„ Adunque, se non è *certa*, ma *incerta*, non
„ può servir di regola sicura ne' *casi dubbiosi*:
„ perchè secondo tutti i Probabilisti, e voi stesso,
„ deve essere *certa*. Adunque sempre pecca colui,
„ che opera colla vostra sentenza: mentre o-
„ pera con una regola, che dovrebbe *essere*
„ *certa*, ed è *incerta*, e per tale la conosce,
„ e deve conoscerla. Adunque tutto il vostro
„ sistema è per terra, ec. „ Proponiamo in altra
maniera l' argomento medesimo. „ Voi non
„ mi negherete già, che la regola, che ho
„ stabilita coi Sacri Canoni, non si opponga
„ a quella che viene stabilita da voi: che *la*
„ *legge dubbia non obbliga*, ovvero, che obbli-
„ gazione non siavi di attenersi alla parte si-
„ cura, quando la legge è *dubbia*, e per con-
„ seguenza, che la regola da me stabilita non
„ possa essere *dubbiosa*, che non sia pur *dub-*
„ *biosa* la stabilita da voi, cioè amendue ap-
„ poggiate a ragioni ugualmente probabili: poi-
„ chè questa è la natura del *vero dubbio*. Adun-
„ que v' è duopo di confessare, che la vostra mas-
„ ma, o regola *non è certa*: perchè la certezza
„ di una parte non ammette, nè può ammette-
„ re

„ re uguaglianza di ragioni nell'altra. Adun-
„ que non avete più *principio certo* per forma-
„ re quell'ultimo dettame *certo* della coscien-
„ za, che tutti necessario dichiarano per ope-
„ rare lecitamente, e onestamente: perchè se-
„ condo tutte le regole della dialettica, e del
„ buon pensare, *non può mai da antecedente in-*
„ *certo discendere conclusione certa*. Adunque il
„ vostro principio a nulla serve, e nessuno
„ può regolarsi con esso senza peccato. Pensa-
„ tevi, e ripensatevi: che non verrete a ri-
„ trovare giammai qualche conveniente rispo-
„ sta all'argomento „.

XVI. Or qual'è, Carissimo Amico, la risposta, che assegna Monsignore a questo argomento, che tutto si fonda sulla supposizione accordata da lui in due luoghi, che *almeno quella legge universale* (da me provata in questo §. e stabilita dai Canoni ec.) è *dubbia*. Risponde alla *pag.* 133. che l'obbligazione di seguire *ne' dubbj la più sicura non l' ha per probabile ec. ma dato, che non fosse improbabile, al più ella non è che probabile: mentre vi sono tante autorità, o motivi, che la confutano: e se è solamente probabile, ella non è certa, ma dubbia, e come dubbia non obbliga. Come dunque può valere il suo argomento: se quella legge generale per lo meno è probabile, dunque il vostro principio non è certo? Lascio a considerarlo a chi legge. La mia risposta in somma è questa. La stessa ragione, la quale mi persuade, che le leggi particolari non obbligano, quando son dubbie, poichè allora non sono abbastanza promulgate; quella stessa mi assicura, che questa legge universale di*

do-

doverſi attenere in tutti i dubbj alle opinioni più tute, eſſendo ella incerta, non m' obbliga ec.

XVII. Che vi dirò, Amico, fu queſta riſpoſta di Monſignore, la quale mi ha ſorpreſo nel leggerla? Non vi dirò, che eſſo non ha inteſo l' argomento, poichè mi preme di non offenderlo in conto alcuno colle mie parole: ma che io non ho ſaputo ſpiegarmi a ſegno, che l' intendeſſe. Vediamo dunque, ſe mi rieſce di farglielo intendere, eſponendolo in altra maniera, e valendomi della ſua ſteſſa dottrina. Ammette Monſignore, e ſoſtiene la dottrina comune dei Teologi, che per operare lecitamente ſia neceſſario un dettame *moralmente certo*, che eſcluda *ogni dubbio*, *e timore probabile*, *e ragionevole*, *che l' azione non ſia lecita*, *ed oneſta?* sì fuori di ogni conteſa, ed anzi mi riprende alla *pag.* 104. perchè mi era poſto a provarla: *Poteva*, dice, (il P. Lettore) *farne di meno: perchè niuno gliel nega*, *che per operare lecitamente ſi richiede il dettame moralmente certo*. Beniſſimo. Andiamo innanzi. Queſta *certezza morale* del dettame pratico donde proviene ſecondo Monſignore ne' caſi dubbioſi, cioè *ugualmente probabili* dall' una, e l' altra parte? Forſe dall' iſteſſa *probabilità* della ſentenza men ſicura? Non già, riſponde Monſignore: perchè dalla ſola *probabilità* non può naſcere la certezza del dettame: *ſe ſi operaſſe*, ſcrive alla pag. 108. *in vigore della ſola opinione probabile ec. certamente in tal caſo ſi peccherebbe mortalmente*, *perchè allora ſi opererebbe col dubbio pratico*; *ma non quando ſi opera col dettame certo formato*

ſo.

sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga ec. E lo stesso ripete oltre altri luoghi alla *pag.* 178. con dire: *Per la sola probabilità del contratto non può lecitamente celebrarsi*. E la ragione è chiara: perchè la sola *probabilità* non può mai indurre nel dettame pratico *certezza*. E' necessario per tanto, che tal certezza onninamente richiesta nel pratico dettame nasca da un altro principio, e che questo principio sia *certo*: attesochè, se anche questo principio fosse *dubbioso*, *e soltanto probabile*, neppure la *probabilità* di esso bastante sarebbe a indurre nel dettame pratico la necessaria *certezza*, come è evidente. Fin qui io penso di avermi spiegato con chiarezza tale, che Monsignore non avrà difficoltà nell' intendermi. Innanzi ancora.

XVIII. Qual è quel principio, secondo Monsignore, che nel caso di due opinioni contrarie probabili, e però incerte, rende *certo* il dettame pratico, che possa lecitamente seguirsi la parte meno sicura? Questo è il principio riflesso, che *la legge in tal caso è dubbiosa*, e la legge dubbiosa non obbliga. Onde segue a dire Monsignore: *Non decide già il contraente, che quel contratto non è certamente proibito dalla legge: ma sapendo, che probabilmente non è proibito, sta sicuro, che allora la legge, se mai vi fosse, certamente non obbliga: e così lecitamente lo celebra*. Laonde, se il contraente nel caso di dubbio, o che è lo stesso, di due opinioni ugualmente probabili, *non possa star sicuro* di questo, che *allora la legge certamente non obbliga*, vien a mancare la

cer-

certezza necessaria per il dettame pratico, e così il contraente, celebrando il contratto, infallibilmente pecca. Anche ciò mi figuro, che sarà ben capito da Monsignore. Adunque altro non resta a provare, se non che quel principio *riflesso non è certo:* imperocchè se anche fosse, o si ammetta *probabile*, la sua *probabilità* non basta per indurre *certezza* nel *dettame* pratico: nè l'Operante potrà mai dire, se non a capriccio, che *sta sicuro*, *che la legge certamente non l'obbliga* a tralasciare quel contratto. Proviamolo dunque

XIX. E per fondatamente provarlo conviene richiamare alla memoria quella regola, o dottrina da tutti i Dialettici riconosciuta per indubitabile, cioè, che trattandosi di due *proposizioni contraddittorie* una *non può essere certa*, ed insieme l'altra *probabile*. La ragione è chiara, perchè in coteste proposizioni *la certezza* dell'una esclude necessariamente *la probabilità* dell'altra: e così per opposto. Tra due sentenze *disparate* può darsi, e si dà frequentemente, che l'una sia *probabile*, e l'altra *certa*: siccome non di rado succede, che diansi due medicine, l'una *di certo*, l'altra di *probabile* effetto: ma ciò è impossibile nelle *contraddittorie*, di modo che non può dirsi, o giudicarsi: *questa proposizione*, *o sentenza è certa*: *e la sua contraddittoria è probabile:* perchè *la certezza* dell'una distrugge la *probabilità* dell'altra. Nè occorre, che su questo di vantaggio mi estenda, mentre oltre l'essere la cosa per se stessa evidente a chiunque intenda qualche poco i termini, lo confessano apertamente i Probabilisti medesimi,

mi, tra i quali il P. Cardenas, il quale in *Crisi p. 1. tract. 1. disp. 2. n. 14.* dice: *implicat contradictionem unam propositionem esse certam, & contradictorie oppositam esse probabilem.*

XX. Posto ciò ecco l'argomento irrefragabile. Queste due proposizioni: *non v'è obbligazione di osservare la legge, quando sià dubbia, e v'è obbligazione di osservare la legge, quando sia dubbia*, sono indubitatamente *contraditorie*: adunque non si può ammettere la seconda per *dubbia*, o *probabile*, senza dover negare al tempo stesso, che la prima sia *certa*. Ora Monsignore ammette la seconda almeno come *dubbia* colle parole allegate: adunque non può ammettere per *certa la prima*; che è la sua sentenza, o il suo principio. Ed ecco per conseguenza inevitabile tutto il suo sistema distrutto: poichè mancando al suo *principio riflesso la certezza*, che necessaria sarebbe per indurla ancora nel *dettame pratico*, non potrà mai veruno formare con esso il dettame pratico *certo*, che gli sia lecito di seguire l'opinione men sicura tra due contradittorie ugualmente probabili: stantechè, come si è detto, *da un antecedente incerto*, o, che è lo stesso, soltanto *probabile*, *non può mai discendere conclusione certa*, qual è o deve essere il dettame pratico. In poche parole ammessa, come Monsignore non ricusa di ammettere, almeno come *dubbia*, e in conseguenza *probabile* quella legge universale di dovere ognuno nel contrasto di opinioni probabili attenersi alla legge; non può egli più sostenere come *certo*, ma soltanto

tanto come *probabile* il suo *principio riflesso*: perchè sarebbe duopo per renderlo *certo* di un altro principio *non probabile*, ma *certo*, che non si può assegnare, nè si assegna. E se non è al più che *probabile*, non è sufficiente a comunicare la necessaria *certezza al dettame pratico*, che regge immediatamente l' azione. Io mi lusingo, che Monsignore sia ora per intendere la forza dell' argomento, o siano per intenderla i *Saggi*, al giudizio de' quali si è appellato: i quali diranno, che non è una frasca, sopra cui mi vo rampicando.

§. X.

Brevi Osservazioni su quanto scrive Monsignore dalla pag. 117. fino alla 158. intorno la Regola de' Sacri Canoni, i testi di Sant' Antonino, l' Enciclica di Benedetto XIV. e l' autorità de' Sacri Pastori, e de' Teologi.

I. POco mi fermerò, Amico Carissimo, su quanto segue a scrivere Monsignore alla pag. 117., e seguenti: poichè già si è fatto l' esame di tutte le ragioni, sopra le quali è appoggiato il suo sistema, e ciò, che resta da esaminare, non risguarda, se non il gravissimo peso dell' Autorità, che assiste la sentenza da me sostenuta, e da cui egli procura di esimersi, ma con isforzi inutili, e vani; perchè le risposte sue non altro sono, se non mere cavillazioni, delle quali non dovrebbesi far conto: onde io vi rimetterò a confrontarle con ciò, che ho detto nella *Causa* ec., e ne ravviserete chiara l' insussistenza. Per cagione di esempio si oppone nella detta *pag.* le autorità delle divine Scritture da me addotte alla *pag.* 102., e vi dà una risposta, che nemmen tocca la forza dell' argomento, che da esse ne inferisco. Leggete la detta pagina, e la seguente, e vedrete, se io dica il vero. Passa quindi a parlare sulla famosa massima de' Sacri Canoni, *in dubis tutior pars est eligenda*, e varie cose va egli dicendo; ma che non disciolgono punto alcuna delle osservazioni fatte da me, e dal celebratissimo Monsignor Bossuet: sicco-

come vi sarà agevole di vedere confrontando quanto scrivo nel mio *Paragrafo nono*, che tutto versa in provare, che questi Canoni direttamente combattono la sentenza di Monsignore, e dimostrano la frivolezza delle risposte de' Probabilisti. E così parimente vi rimetto a vedere ciò, che scrissi nel *paragrafo XII.* sul caso, che qui Monsignore *pag.* 121. torna a proporre del *Coniuge impotente*, ove anche troverete la risposta, che diede Papa Innocenzo III. ad un caso similissimo, che Monsignore ha trascurato di ponderare, mentre per altro meritava tutta la sua attenzione, perchè è affatto contraria alle sue idee considerandola e in se stessa, e in riguardo la spiegazione, che vi ha fatta San Tommaso.

II. Qualche poco tuttavia sarà bene, Amico, che vi trattenga nel riflettere ad alcune cose, che avanza Monsignore sulla regola de' Sacri Canoni, *in dubiis tutior pars est eligenda*. *E' vero*, scrive pag. 120., *che i Pontefici per lo più hanno ammonito a seguitare le sentenze più sicure: ma non sempre hanno imposto ad abbracciarle, come apparisce da più Canoni, e specialmente dal Cap. ex parte 18. de censibus, ove era il caso, che alcuni avendo fatto un voto, dubitavasi, se eran tenuti al più, o al meno, secondo il tenore della promessa fatta, e fu detto, che atteso tal detto, fossero tenuti al meno, e non al più. Ma secondo la regola del P. Lettore, coloro per non mettersi a pericolo di trasgredire la legge divina per lo voto fatto, dovevano condannarsi al più*. Non è sempre ammirabile Monsignore nelle sue risposte? Io porto le autori-

tà di quattro graviſſimi, e dottiſſimi Perſonaggi, che di propoſito trattano di queſta materia, dell' Eminentiſſimo Cardinal Petra, del gran Boſſuet, del Cardinal Aguirre, e del Cardinal Lambertini, poi Papa Benedetto XIV., che atteſtano d' accordo non v' eſſere altra regola ne' Sacri Canoni aſſegnata dai Sommi Pontefici ne' caſi dubbioſi, ſe non ſe *in dubiis tutior pars eſt eligenda*, regola, che ſiccome ho provato diffuſamente col Boſſuet, e coi teſti degli ſteſſi Canoni, è regola univerſale, e regola di precetto in tutti i caſi veramente dubbioſi: e Monſignore ha il coraggio di riſpondere, che i Pontefici *hanno ammonito, ma non ſempre hanno impoſto ad abbracciarle*! E a provar ciò non apporta altro, che un caſo, ſenza neppure allegar le parole, in cui il Sommo Pontefice, atteſe le circoſtanze, avea facoltà di ſpiegare l' obbligazione, che v' era, come l' hanno pure al preſente! (a) Io non altro dirò, perchè mi vergogno di trattenermi di più. Leggete il mentovato paragrafo, e vedrete, ſe Monſignore abbia un filo, anche tenuiſſimo di ragione.

III. Quanto a ciò, che aggiugne Monſignore *pag.* 122., anche qui, Amico, abbiamo motivo di ammirarlo. Io ſu queſto ſteſſo argomen-

---

(a) E' pregato il Lettore di leggere *in fonte* queſto Canone, e ſon ſicuro, che reſterà attonito, come ſon reſtato io leggendolo, che abbia Monſignore avuto il coraggio di addurlo a difeſa della ſua ſentenza.

mento della regola de' Sacri Canoni recai il testo espressissimo di Sant' Antonino, il quale distinguendo *i dubbj de' Scrupolosi*, che non sono veri dubbj, ma timori, e apprensioni di fantasia alterata da non farsene conto, da quei, che sono *veri dubbj* nati dalla contrarietà delle ragioni per l'una, e l'altra parte, così spiega la massima de' Sacri Canoni: *Patet, quod in dubiis semper certius est tenendum*. E' cosa patente da non porsi neppure in questione, che ne' casi dubbiosi dobbiamo sempre attenersi al più certo, e sicuro. *Nota*, segue il Santo, *quod est dubium probabile, & est dubium scrupulosum*: si noti, dice, che v'è dubbio probabile, e dubbio leggero proprio de' scrupolosi. La regola de' Canoni non parla già dei dubbj de' scrupolosi, che sono vani, e insussistenti: ma *del dubbio probabile*, di quel dubbio, che nasce dalle ragioni, che militano per l'una, e per l' altra parte: *de probabili hic loquitur* la regola, *in dubiis &c.: cum scilicet rationes sunt ad utramque partem quasi æquales*: e allora chi non osserva questa regola di attenersi alla parte sicura, pecca gravemente, supposta la gravità della materia: *Et peccatum GRAVE est, se exponere tali dubio, ubi est mortale*. Si può dare testo più chiaro, e più decisivo di questo circa la mente di Sant' Antonino nella intelligenza della regola de' Sacri Canoni?

IV. Cosa dunque risponde Monsignore a questo testo? Nulla affatto affattissimo: anzi nemmeno se lo oppone, mentre per altro fu da me recato nel luogo stesso, ove Monsignore tratta della regola dei Canoni alla *pag*. 123.

ec.: e in vece di rispondere a questo testo, che avea sotto gli occhi, passa a favellare sopra di qualche altro testo del Santo addotto da me nel *paragrafo X.*: e il più leggiadro si è, che avendo io in questo stesso §. X. sul bel principio ricordato a Monsignore il sopraddetto testo del Santo coll' osservare, che *ancora solo bastar dovea a rilevare la mente di Sant' Antonino per essere chiaro, e preciso*; egli ad ogni modo non ne ha fatto neppur menzione, ed è andato a cavillare sopra di alcuni altri testi, che non sono ugualmente precisi, e chiari. Se questa sia maniera di rispondere alle difficoltà principali, ne lascierò il giudicarlo alle persone intendenti.

V. Che in fatti non altro siano, che prette cavillazioni, e sofisticherie quelle, che fa Monsignore alla *pag.* 122., e segg. sopra qualcuno de' testi di Sant' Antonino da me addotti in quel §. X. voi lo rileverete, Amico, con evidenza, facendone il confronto. Che quel *consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium abstineat, sicut concludit præfatus Laurentius &c.* debba intendersi di un' ammonizione *dell' obbligo*, che v' è in quel caso dubbio di astenerci dalla compera ec., risulta chiaramente sì dall' approvare, che fa il Santo il detto di quel Dottore, che chiaramente l' esprime, sì dalla conferma, che aggiugne, d' Innocenzo Papa *super cap. consuluit de Usuris*; sì ancora, perchè ivi adduce parimente la regola de' Canoni, che *in dubiis tutior via est eligenda*, la quale non può convenientemente spiegarsi se non di un precetto, che siavi. Che poi scriva il Santo

to Arcivescovo: *quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus, seu consiliis habitis a sapientibus circa hæc, & prædicta jura emere intenderet, relinquendum videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio*: questo non osta, che il sentimento del Santo non sia, che la regola de' Sacri Canoni debba intendersi obbligatoria, o precettiva: attesochè troppo chiari sono i testi suoi per chi vuole capirli. E al più può Monsignore inferirne, che Sant' Antonino credesse, che qualora uno fosse persuaso e per le ragioni, e per l' autorità de' Sapienti, che gli fosse lecita quella compera, fosse capace di assoluzione, e il Confessore non dovesse negargliela, con obbligarlo a cangiar opinione. Ma su queste specolazioni, che fa per ridurre, se mai potesse, alla sua sentenza qualche espressione di Sant' Antonino, e sulle altre, che aggiugne, abbia Monsignore la bontà di leggere *la Prelezione prima* dei dotti Signori Ballarini sulle Opere del Santo, che le vedrà tutte ridotte in fumo. Dirò ancor di vantaggio, che se egli, come devo supporre, è più amante della verità, che di sostener la propria opinione, rifletta un poco più agli altri testi da me prodotti di Sant' Antonino, verrà ad assicurarsi, quanto diversa sia la sentenza di questo Santo da quella, che esso difende.

VI. Ciò premesso, viene Monsignore alla *pag.* 131. ad assegnare due risposte alla Massima de' Sacri Canoni, *in dubiis tutior pars est eligenda*, che a lui pajono incontrastabili. „ Che

„ dice la massima? dimanda egli, *in dubiis tu-*
„ *tior via eligenda est*. Bene: dunque sempre
„ che la coscienza sta in dubbio, l'uomo non
„ può operare senza grave rimorso (e tali ap-
„ punto erano i casi de' testi, ne' quali non
„ poteasi formare il dettame certo nè diretto,
„ nè riflesso per l' onestà della azione). Ma
„ che osta la suddetta massima, quando l' uo-
„ mo con qualche principio riflesso formasi il
„ dettame pratico moralmente certo? Allora
„ non si sta più *in dubiis*. Che poi possa for-
„ marsi il dettame certo con qualche princi-
„ pio certo riflesso, niuno può dubitarlo, nè
„ lo stesso mio Oppositore ne dubita, e gli
„ stessi Canoni l' ammettono, come special-
„ mente può vedersi nel cap. *Dominus de Se-*
„ *cundis Nupt.*, e nel Canone, *quid culpatur*
„ 4. *dist.* 1., ed in altri „. Questa risposta,
che Monsignore giudica *incontrastabile*, io
non solo gliela contrasto, ma la dichiaro
eziandio frivola, e vana. Se vi fosse stato,
o se i Pontefici avessero riconosciuto qual-
che principio riflesso sodo, e sufficiente per
deporre il dubbio nei tanti casi, che furo-
no loro proposti, non avrebbero omesso di
farne uso, nè avrebbero sempre obbligato i
ricorrenti ad attenersi alla parte sicura. E
in fatti quali sono questi principj certi ri-
flessi, coi quali pensa Monsignore *potersi for-*
mare dettame moralmente certo? Già gli ab-
biamo intesi più volte da lui: *che la legge*
dubbia non è legge, o non obbliga, perchè non
è abbastanza promulgata: e che la *legge in-*
certa non può indurre un obbligo certo. Ora
io dis-

io disfido Monsignore a portarmi un testo solo, in cui i Sacri Canoni abbiano mai fatto uso di alcuno di questi due principj nel risolvere, o rispondere a qualche caso dubbioso: e son sicuro, che non lo addurrà in eterno. Egli qui accenna due Canoni, senza recarne le precise parole: ma le adduca pure, se può, e si vedrà, che nemmeno per sogno gli hanno risolti o col principio, che *la legge dubbia non è abbastanza promulgata*, o coll'altro, che *non può indurre un obbligo certo*: ma sempre costanti i Sommi Pontefici nella loro regola dedotta da un principio bensì riflesso, ma tutto diverso, che *nessuno deve esporsi ne' casi dubbiosi al pericolo di offendere la santa legge di Dio*, risposero sempre, che ognuno in tali casi dovea seguire la parte sicura. *Summorum Pontificum*, dice l'Eminentissimo Petra, *semper fuit*, & *est veluti quoddam axioma*, *in dubiis via est tutior eligenda*, & *quod certius existimamus*, *tenere debemus*. L'altra risposta poi di Monsignore è quella stessa, che nel fine del §. precedente abbiamo diffusamente esaminata, cribrata, discussa, e mostrata, che non solo non è *incontrastabile*, come crede, ma che anzi distrugge *incontrastabilmente* tutto il suo sistema: onde per non ridire il già detto vi rimetto al luogo mentovato.

VII. Tralasciando Monsignore di ponderare quanto io avea scritto nel §. XII. *della Causa ec.* si ferma unicamente a morsicare un testo del gran Pontefice Benedetto XIV. da me riferito alla *p.* 172. della sua Enciclica sopra la *Preparazione dell' anno Santo*, ove ordina

dina ai Confessori, che dopo avere letti gli Autori *più rispettabili* per decidere i casi occorrenti, *prenda poi quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dall' Autorità*. Su questo dice prima Monsignore, che la Lettera latina *non dice, che dee seguirsi il partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità*. E „ che „ dee più attendersi la lettera *latina*, che l' „ Italiana, perchè l' *Italiana* riguarda la sola „ Italia: ma la latina risguarda tutto il „ mondo Cattolico. In secondo luogo perchè „ la *latina* più si uniforma alla lettera fatta „ prima sopra le usure citata dallo stesso Pon- „ tefice „. Di gran pazienza fa duopo in udire siffatte risposte. Mi dica Monsignore: è vero, o non è vero, che l' *Enciclica Italiana* spedita da sua Santità ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi d' Italia, sia l' originale uscito immediatamente dalle mani del sommo Pontefice? Se dice, che non è vero, nè vuole prestar credenza nè a me, nè al P. Concina, nè al Signor Don Pietro Ballarini, che allora si trovava in Roma, e francamente l' asseriamo; s' informi coi Prelati, che in quel tempo furono presenti, faccia consultare gli Archivj, e vedrà, che non l' inganniamo. Se poi confessa questa verità, che è indubitata, e notissima, con qual ragione mai vuol preferire l' *originale* alla copia latina, che ne fu tratta da mano estera non con tutta l' esattezza, e fedeltà, che dovevasi? Se l' originale *Italiano* esprime chiaramente quel *Più assistito*, e se in tutte le Pastorali, che si publicarono in quella occasione dai Prelati d'Italia, si riferi-

ri-

riſcono al modo ſteſſo le Pontificie parole; come mai può pretendere, che *debba più attenderſi* alla copia latina, in cui quel *Più* non ſi eſprime, mentre è certiſſimo, che doveva eſprimerſi dal Traduttore per eſſere eſatto, e fedele? Coſa importa, che l'*Italiano* Originale *riſguardi la ſola Italia*, e la Copia latina ſia ſtata fatta, perchè foſſe inteſa ancora dagli eſtranei? Coſa importa, che il Pontefice dica: *così ci ſpiegammo nella Lettera Circolare ſopra le uſure ec.*? Anzi da ciò doveva inferirne, che il Vicario di Criſto non altro inteſe anche in queſta *Circolare*, ſe non quello, che eſprimeva più chiaro nella Enciclica Italiana; e tanto per appunto ne inferirà ogni perſona di buon diſcernimento.

VIII. „ In oltre, aggiugne Monſignore, „ ancorchè doveſſe attenderſi l'*Italiana*, dove „ mai ſta dichiarato, che ella contenga *un* „ *rigoroſo precetto, e non già un ſemplice conſi-* „ *glio*, eſſendo indubitato, che ogni Confeſſo- „ re, ordinariamente parlando, dee conſiglia- „ re i ſuoi penitenti nelle opinioni probabili „ dall'una, e dall'altra parte, a ſeguire le più „ tute? „ Ma non vede Monſignore, che quando i Sommi Pontefici fanno ordinazioni in materie dottrinali, che riſguardano la coſcienza, non altro fanno, ſe non ſe dichiarare il precetto, che ſuppongono eſſervi dalla legge divina? tanto più, che ſua Santità abbaſtanza eſprime il precetto, che v'è, con quelle parole, che quanto preſcrive, *deve eſtenderſi ad ogni coſa, che appartenga al foro Sacramentale, e alle regole della coſcienza*, le quali non ſono rego-

le

le arbitrarie, e di puro consiglio, ma che obbligano sotto peccato. *Aggiungo*, segue a dire Monsignore, *ancorchè quello non fosse consiglio, ma precetto, altro con ciò non resterebbe riprovato, che l'uso della opinione meno probabile, ma non già l'uso dell'egualmente probabile*. Come! Non ordina il Sommo Pontefice, che il Confessore, ed ogni altro *prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dalla autorità?* Come dunque *riprova* soltanto *l'uso della meno probabile*, e men sicura, e non anche *l'uso della ugualmente probabile, e meno sicura?* L'opinione *ugualmente probabile*, e men sicura, non è certamente la *Più assistita dalla ragione, e dall'autorità*. Adunque, se questa vuole il Sommo Pontefice, che si segua, per necessità *riprova il seguire* non solamente *la meno probabile*, e men sicura opinione, ma eziandio *la egualmente, o quasi egualmente probabile*. Di grazia consideri Monsignore un poco più quello, che scrive, perchè parmi, che manchi di riflettervi. Del resto nulla dirò di un' altra aggiunta, che ha fatto Monsignore alle sue risposte: poichè è facile ad ognuno il vedere, che non è al proposito.

IX. Dopo di ciò Monsignore alla *pag.* 139. si mette all' impresa di indebolire, se non può rispondere, le autorità dei tanti, e tanti Vescovi da me accennati, e dall'Autore del *Trattato della Regola prossima* diffusamente descritti, i quali o con Pastorali istruzioni, o con Editti, o in altre simiglianti maniere ordinarono ai popoli alla cura loro commessi, di non seguire altra regola ne' casi dubbiosi, se

non

non di appigliarſi alle più ſicure opinioni. E prima ſcrive queſte notabili parole: „ Riſpon-
„ do, e confeſſo la verità, che il peſo non
„ delle ragioni, ma dell' autorità de' contrarj
„ per alcun tempo *mi ha dato da penſare*.....
„ Ma avendo poi eſaminate meglio più e più
„ volte le ragioni del principio dell' *incertezza*
„ *della legge*, ſul quale io fondo, come di
„ ſovra, l'uſo lecito della opinione ugualmen-
„ te probabile, e tutte le oppoſizioni, che da
„ più Autori a tal principio ſono ſtate fatte,
„ io l'ho trovato così fermo, e fondato coll'
„ autorità de' Teologi, e ſpecialmente di San
„ Tommaſo, che ſenza alcuna eſitazione io
„ ſtimo, che il mio ſiſtema ſia fermiſſimo, e
„ certo. Venero poi l'autorità de' Contrarj:
„ ma io tengo, e ſempre ho tenuto, che il
„ motivo eſtrinſeco delle autorità degli Au-
„ tori, non debbia, nè poſſa far peſo notabi-
„ le, quando il motivo intrinſeco della ra-
„ gione in contrario è certo, e convincente:
„ ed all'incontro non è deſtituito di ſufficien-
„ te autorità di altri Dotti, che l'approvano„.
E quindi ſtende un lungo Catalogo di Autori, che hanno inſegnato il Probabiliſmo.

X. Sicchè, Cariſſimo Amico, Monſignore baſtantemente confeſſa, che concorra maggior peſo di Autorità per la ſentenza da noi ſoſtenuta, che per la ſua, ſpecialmente per que' tanti, e tanti Veſcovi, e Prelati di ogni ſorta, che l'hanno inſegnata, e obbligato il loro gregge a ſeguirla, o fatte ordinazioni generali per tutti, oltre un numero grandiſſimo di altri Scrittori, che l'hanno difeſa nei loro

li-

libri, il quale poscia accorda, che *al presente sia maggiore di quello dei Probabilisti*; e vuole, che le ragioni, che militano a favore *del principio della incertezza della legge, su cui fonda il suo sistema*, debbano prevalere a tutte le autorità, che si possono allegare in contrario. Ma dovrebbe avvertire Monsignore in primo luogo, che sebbene la sola autorità de' privati Teologi priva di ragione, o fondamento, non sia di verun peso, secondo però tutte le regole del buon pensare, dove concorre la grave Autorità, massimamente non di pochi, ma d' innumerabili Scrittori, cui non si può dare fondatamente eccezione, concorre eziandio la gravità delle ragioni: attesochè non si può dire, che un sì gran numero di persone pie, sensate e dottissime siansi indotte ad abbracciare, e sostenere una sentenza, che non è favorevole ai nostri appetiti, se non avessero veduto, che le forti, e convincenti ragioni, che ne provano la verità, li obbligavano ad abbracciarla, e sostenerla: sopra di che lo rimetto a leggere quanto ha detto su questo punto l'autore suddetto *del Trattato* nel suo secondo Tomo in tutto il *Capo nono*, specialmente ne' *paragrafi terzo*, *quarto*, *e seguenti*. Dovrebbe avvertire Monsignore in secondo luogo, che il concorso di tanti Vescovi, Arcivescovi, Sinodi, Assemblee di Prelati, che hanno fatte ordinazioni contrarie al suo sistema, non si devono computare da lui nella guisa stessa, che si computano gli Autori privati, mentre l'autorità loro è di un ordine superiore, poichè essi non fondano le loro ri-

so-

ſoluzioni, ſe non ſe nelle divine ſcritture, ne' ſacri Canoni, nei decreti de' ſommi Pontefici, in ſomma nella tradizione della Chieſa, di cui ne formano la continuazione, e la catena. E però la loro autorità è irrefragabile, nè ſi può anteporre ad eſſa qualche ragione, che venga in penſiero ad uno, o più privati Teologi, tra i quali egli fa or la figura, benchè la giudichino *fermiſſima*, *e certa*. E ſopra di queſto ſteſſo punto legga Monſignore i molti capi del detto *ſecondo libro*, che verſano ſu tal materia: e ſon ſicuro, che leggendoli con attenzione, e con animo indifferente ne ritrarrà lume baſtante al ſuo diſinganno.

XI. Ma coſa è poi quel *principio dell' incertezza della legge*, che tanta impreſſione ha fatta nella mente di Monſignore, che lo muove *a tenere il ſuo ſiſtema per fermiſſimo, e certo?* Deſſo è quello ſteſſo, che abbiamo di ſopra eſaminato a fondo per ogni verſo, e dimoſtrato, che non ſolo non ha quella *fermezza*, e *certezza*, che egli s' imagina, ma che anzi è affatto inſuſſiſtente, e di neſſun peſo nella maniera ſpecialmente, che da lui vien propoſto, ſecondo la quale non ſolo non è ſoſtenuto dalla comune de' Probabiliſti, ma anzi dalla maggior parte di loro combattuto, e rigettato, come una *chimera, ed un falſo immediato*. A favore della ſua ſentenza ſtende Monſignore una lunghiſſima liſta di Autori Probabiliſti. Ma di grazia a che mai gli ſervono? Può egli far vedere, che tutti eſſi abbiano ſoſtenuto il Probabiliſmo fondato ſu quel principio della *incer-*

certezza della legge, ſu cui egli ſi fonda, e che giudica l'unico idoneo a rendere il *ſuo ſiſtema fermiſſimo, e certo?* Anzi ardiſco dire, che non ne addurrà un ſolo, che ſoſtenuto l'abbia con quel principio, come vien da lui diviſato, mentre a riſerva dei PP. Terillo, e Segneri (che non veggo annoverati, e de' quali anche alcuni ne dubitano), tutti gli altri han difeſo il ſiſtema con fondamenti diverſi: ed egli è tenuto a provarmi il contrario, che non proverà giammai. Or quinci ne inferiſca Monſignore, che il ſuo *principio*, come lo propone, non ſolo non ha quella *fermezza*, che ſi figura, ma che nè tampoco ne ha veruna: poichè, ſe fermo foſſe ed efficace, tanti e tanti dotti Probabiliſti non avrebbero laſciato di proporlo, e ſoſtenere con eſſo il vacillante loro ſiſtema.

XII. In tutto il §. VIII. della Cauſa ec. io aveva difeſa contro di Monſignore l'autorità del decreto dell' Aſſemblea del Clero Gallicano direttamente oppoſto alla ſua ſentenza, e ſciolte le varie obbiezioni, che contra di eſſo avea prodotte nella *Breve Diſſertazione*. Ora in queſta ſua *Apologia pag.* 146. eſaminando le mie riſpoſte, non ſi trattiene, ſe non ſopra di una ſola, e pretende, che quella Auguſta Aſſemblea non abbia parlato, ſe non ſe del *giudizio diretto, in cui dovea fondarſi l'ultimo dettame pratico, ſe offerendoſi all' animo ragioni uguali per l' una, e per l'altra parte, poteva abbracciarſi la parte meno ſicura*: e l' *Aſſemblea*, ſoggiugne, *giuſtamente diſſe, che no, e in queſto ſenſo riprovò la dottrina oppoſta.*

sta. Ma non avrebbe, almeno non può dirsi per certo, che avrebbe detto esser precetto il seguire la parte più sicura, quando, oltre quelle ragioni eguali, che formano il giudizio diretto, si offerisce qualche altra ragione, che rende certo il giudizio riflesso. Qual immaginazione più vana, ed inutile? L' Assemblea rispettabile composta di Prelati, e Dottori della Sorbona non fece il Decreto, se non dopo di avere ben esaminata la materia per ogni verso: e perchè appunto riconobbe, che i principj riflessi de' Probabilisti non erano se non se frivoli, e insussistenti, perciò non ne fece nemmen parola, e solo propose quell' altro principio già da noi sostenuto per l' unico *riflesso*, di cui dobbiamo valersi nella contrarietà delle opinioni, cioè, che la divina Scrittura ci vieta di esporsi volontariamente al pericolo di offendere la legge. Ecco le parole del Decreto. *Ad rectum usum probabilium has regulas a jure præscriptas: Primum est, ut in dubiis de salutis negotio, ubi æqualia utrinque animo se offerunt rationum momenta, sequamur id, quod tutius, sive quod est in eo casu unice tutum: nec id consilii, sed præcepti loco habeamus, dicente Scriptura: qui amat periculum, in illo peribit*. Questo è l' unico *principio riflesso*, che riconobbero per *fermissimo, e certo*: e rigettarono tutti gli altri inventati da' Probabilisti per far lecito ne' casi dubbiosi l' uso dell' opinione men sicura, e l' accordano gli stessi Probabilisti Scrittori, i quali, anzi che sognare la risposta di Monsignore, o qualcun' altra simiglievole, ingenuamente confessano, che il De-

creto dell' illustre Assemblea è loro contrario, onde soltanto procurano di scemarne l' autorità. Che se pur anche non vuole arrendersi Monsignore alla confessione di questi, almeno arrendersi dovrà alla osservazione seguente, cioè, che essendo stata esaminata la questione in quell' Augusto Consesso, e risolto come sopra, fu data la commissione al gran Bossuet di stendere il Decreto, che fu steso da lui, ed approvato da tutti i Prelati, siccome può vedersi nel Tomo 20. della *Raccolta* delle opere di questo celebratissimo Autore, del quale nè può dubitarsi, nè si dubita dallo stesso Monsignore, che non abbia sostenuta la contraria sentenza.

XIII. Del resto per quanto spetta agli Editti, e Pastorali degli altri Vescovi della Francia contra l' *Apologia de' Casisti*, si prenda Monsignore l' incomodo di leggere *in fonte le stesse Pastorali*, che già sono in gran parte publicate, e vedrà, se abbiavi nemmen per ombra fondamento di applicarvi quelle risposte, con che tenta inutilmente di scansare il peso della loro autorità. Quanto poi ai Vescovi, ed Arcivescovi di oggidì, che gli ho obbiettati nell' ultimo paragrafo, se avesse Monsignore ben avvertito allo scopo, che in esso mi prefissi, non avrebbe assegnata la risposta, che assegna. Il mio scopo ivi fu di mostrarli, che almeno per tante ragioni, e autorità da me allegate, dovea Monsignore concedere, che la sentenza da me difesa fosse almanco *probabile*, se non voleva cadere in una delle maggiori assurdità, che possano

giam-

giammai concepirsi, anzi in aperta contradizione con se medesimo; dal che poi ne ho inferito, che divenendo perciò dubbia, ed incerta la sua sentenza, non poteva servirgli, per formare l' ultimo dettame pratico della coscienza, che deve essere certo, e indubitato. Ma Monsignore poco, anzi nulla vi ha riflettuto, e però non ha nemmen rilevato l' argomento irrefragabile che tutto il suo sistema distrugge da capo a fondo.

§. XI.

Osservazioni sopra quanto scrive Monsignore intorno la proibizione fatta dalla S. Sede delle Tesi probabilistiche di Avis.

I. MOnsignor Liguori, Amico carissimo, dei quattro o cinque paragrafi, onde consta la sua *Apologia*, uno intero ne ha impiegato nell'esame della proibizione, e condanna, che fece ultimamente la Santa Sede delle Tesi di *Avis* terra della Diocesi di Trento, tra le quali si contiene espressamente quella, che da lui vien insegnata, e difesa, cioè *licet sequi æque probabilem pro libertate, relicta æque probabili pro lege*. Sopra il qual Decreto fa egli varie riflessioni per esimere dalla condanna almeno la sua sentenza: allega tre lettere ricevute da Roma: e conchiude finalmente non essere stato in guisa alcuna il suo sistema toccato. Su quanto egli qui scrive di più importante, e sul Decreto stesso vi farò qualche osservazione, la quale vi darà a conoscere non avere lui quella ragione, che pensa di avere, e per cui almeno dovrebbe da tal proibizione ricavarne un validissimo argomento di dubitare della verità del suo sistema.

II. I termini, onde fu conceputa nel Decreto Pontificio la proibizione, e condanna delle Tesi, l'avrete, Amico, già letti nella *Causa del Probabilismo*. Quei, che specialmente si devono riflettere, sono i seguenti: *Sanctitas*

ctitas sua auditis &c. folium prædictum, & Theses in illo expositas prohibendas, ac damnandas esse censuit, prout præsenti Decreto damnat, & prohibet tamquam continentia propositiones, quarum aliquæ sunt respective falsæ, temerariæ, ac piarum aurium offensivæ: illam vero excerptam a N. X. nempe probabilissimum, qui Christo Domino summe familiaris fuit, *proscribendam, uti erroneam, & hæresi proximam.* Dopo di che così conchiude: *Præfatum itaque folium, sive Theses, ut supra exscriptas, sic damnatas, & prohibitas Sanctissimus Dominus noster vetat, nequis cujuscumque sit status, & conditionis ullo modo sub quocumque prætextu quovis idiomate imprimere, ac imprimi facere, vel transcribere, aut jam impressum, sive impressas apud se retinere, & legere, sive privatim, sive publice propugnare audeat &c. sed illud vel illas Ordinariis locorum &c.*

III. Due cose dunque rilevansi da questo Decreto: la prima che nessuno deve avere l' ardimento di difendere quel foglio, ovvero quelle tesi, *ut supra exscriptas*: *Folium sive Theses, ut supra exscriptas vetat, nequis propugnare audeat.* Dal che ne segue, che chiunque sostenesse le tesi già prima trascritte nel Decreto, secondo le parole, con che furono esposte dal Parroco di Avis, o secondo altre ad esse equivalenti, verrebbe a contraddire al Pontificio Decreto, e sarebbe reo di temerario ardimento. Donde parmi, che se ne debba, almeno probabilmente, inferire, che tutte siano da rigettarsi, e nessuna da sostenersi nel senso dell' Autore. E di fatto la Sacra

Congregazione ordinò per mezzo del Proprefetto il Signor Cardinal Spinelli, che ritrattar le dovesse il Parroco di Avis, che n' era l' Autore, il quale perciò chiamato da Monsignor Vescovo di Trento in ubbidienza de' supremi comandi di tutte nelle sue mani ne fece l' abiura, e fu mandato alla Congregazione l' autografo dal Reverendissimo Signor Don Angelo Antonio Rosmini Vicario Generale di Monsignor Vescovo.

IV. L' altra poi, che parmi essere certa, si è questa. Nel Decreto sono condannate le Tesi con censure, o qualificazioni espresse in questa forma: *Quarum ALIQUÆ sunt respective falsæ, temerarię, & piarum aurium offensivę: illam vero excerptam a N. X. Probabilissimum*, qui Christo Domino summe familiaris fuit, *proscribendam censuit, ut heresi proximam*. Sicchè, oltre di questa, che fu censurata col qualificarla *per erronea, e prossima all' Eresia*, se ne trovano nelle Tesi Avisiane dell' altre, le quali furono condannate, qualificandole *respettive*, come *false, temerarie, e offensive delle pie orecchie: quarum aliquę*, (dunque non una sola, ma più) *sunt respective falsæ &c.* E' necessario per tanto, che Monsignore ammetta, e con Monsignore ammettano tutti, che nel numero delle dieci tesi, che comparIscono nel foglio di Avis, ve ne siano non una, nè due, ma più, alle quali convengano le sopraddette censure *di false ec.* con che furono condannate, e proibite. Quali dunque son queste Tesi, o proposizioni, oltre la *decima*, cui debbano applicarsi le dette qualificazio ni?

ni? Non avendolo specificato, ed espresso la Santa Sede, resta luogo al retto discernimento, ed al giusto raziocinio di ricavarlo, almeno con soda probabilità, dalle Tesi medesime.

V. Or dunque discorrendola col giusto criterio, sembrami, che ognuno debba accordare, che una di queste sia la prima, la quale contiene in tre proposizioni tutto intero il sistema Probabilistico: e lo provo in più maniere. Primieramente questa tesi è la base, e il fondamento di tutte le altre *nove*, che seguono, le quali, siccome notò lo stesso Espositore delle Tesi, non sono, se non se Corollarj, o conseguenze dedotte dalla prima. Imperciocchè dopo di avere così proposta la prima Tesi, I. *Probabilismus noster versatur circa hęc tria: licet sequi &c.* soggiugne, *ex iis deducuntur sequentia paradoxa.* II. *Usus Probabilismi maxime tutus &c.* E' chi dirà mai, che l'oggetto della condanna fatta dai sapientissimi Cardinali, e confermata dal Sommo Pontefice, non sia stato specialmente, e sopra tutto quella Tesi, che è il fondamento di tutte le altre, e sopra la quale tutte le altre si appoggiano? L' illazione parmi legittima, e legittima pure apparirà alle persone sensate, e discrete. Questo maggiormente si conferma, e ricava dalla proibizione fatta delle Tesi Avisiane da Monsignor Vescovo, e Principe di Trento, sì avanti, che dopo il Decreto Pontificio: giacchè non è verisimile, che diverso sia stato il sentimento di lui da quello della Sacra Congregazione. Appena pervenne nelle di lui mani l'esemplare stampato delle Tesi, che tosto credette essere suo

dovere d' impedire lo scandalo, che da esso poteva derivarne: *Muneris nostri*, sono parole del suo Editto, *ratio flagitat, ut confestim gliscenti malo obviam eamus, ne populus nostrę curę concreditus nimia opinandi licentia a recta salutis semita deducatur*. Laonde lo proscrisse, e proibì, *ne sub pœnis canonicis, ac aliis, in disceptationem usumque deducantur*. Ma donde nasceva principalmente a suo giudizio lo scandalo, che questa *nimia opinandi licentia* poteva partorire, se non dai tre membri della prima tesi, che sono la base, e la sorgente delle altre? Tanto appunto risulta dal testo stesso del Decreto di Monsignor di Trento per l' ammonizione, che quindi fece a tutti i Parrochi, e Curati della sua Diocesi, che dovessero istruire il popolo, *ut ea sequantur dogmata, quibus tum ratio solidior, tum gravior authoritas suffragatur*, colle quali parole direttamente opposte ai tre membri di quella prima tesi assegnò la regola, che dovevasi seguire nella risoluzione de' casi occorrenti. E così in effetto le intesero i Curati, e i Teologi di quella Diocesi: onde non ebbero più l'arditezza di difendere il Probabilismo. Se così dunque l' intesero e Monsignore, e i Curati, e Teologi di Trento, non v'ha tutto il fondamento di affermare, che così pure l' abbia inteso la Sagra Congregazione, che condannò le *tesi* coerentemente alla condanna fattane da Monsignore di Trento?

VI. Con tanto più di ragione questo asserire noi dobbiamo, se si rifletta a quanto successe poi nell' occasione medesima riguardo la Sagra Congregazione. Attesta essa, che Monsignor

signor Antonio Ceschi Canonico, e Decano della Chiesa di Trento, con animo pieno di dolore si era lagnato, in vedere, che le dette Tesi da lui denunciate, si divulgavano *non sine Religionis detrimento, & bonorum offensione* &c.: e però insisteva colle sue lettere *congruum adhiberi remedium ingruenti malo*. Ora ciò, che indusse il piissimo Decano ad implorare il soccorso e l'autorità suprema della Santa Sede, perchè non si propagasse il veleno contenuto nelle *Tesi*, non fu già, nè credo, che la saviezza di Monsignor Liguori lo dirà mai, l'aver detto il Parroco di *Avis*, o che il Probabilismo sia *origine Thomisticus*, o *progressu ætatis Jesuiticus*, o che dai Teologi della Compagnia sia stato *arctatus*, & *emendatus*, & *contra Jansenianos propugnatus*, come abbiamo nella *Tesi* VIII. o usate simili altre espressioni: poichè è evidente, che ciò non accese lo zelo del piissimo Decano a denunciare le Tesi, nè quello della Sacra Congregazione, e del Sommo Pontefice a condannarle, mentre tutto questo non ridonda *in Religionis detrimentum, & bonorum offensionem*. Non altro pertanto può dirsi, se non che Monsignor Ceschi, e la sagra Congregazione giudicassero degne di condanna quelle Tesi, che contenevano il sistema probabilistico, o n'erano conseguenze necessarie, a motivo del danno, che ne risultava alla Religione, e dello scandalo, che ne' ricevevano i fedeli. E questo è, che io stesso intesi da Roma, quando furono condannate le tesi Avisiane, che lo scopo della Sacra Congregazione, che fece il Decreto, fu di condan-

dannare *il sistema probabilistico*, e son sicuro, che tanto vedremmo dalla Lettera, con cui il Proprefetto della Congregazione l' Eminentissimo Signor Cardinale Spinelli accompagnò il Decreto nell' inviarlo a sua Altezza il Principe, e Vescovo di Trento, siccome questi esprime nella sua seconda *Pastorale Istruzione*. Ma questa lettera importantissima per nostra disgrazia si è smarrita, nè per quante diligenze siansi usate finora, si è potuto ritrovarla.

VII. Ma un'altra osservazione comproverà forse più efficacemente, che sia stato nel Decreto Pontificio condannato e proibito il sistema del Probabilismo. Nel Decreto si esprime con ogni chiarezza, che oltre quella proposizione della *tesi X.*, che fu censurata con note speciali, ve ne sono nel foglio di Avis, delle altre, che furono condannate e proibite con differenti qualificazioni, cioè di false, di temerarie, di offensive delle pie orecchie, *quarum aliquæ sunt respective falsæ, temerariæ, & piarum aurium offensivæ*. E' necessario pertanto, che accordi Monsignor Liguori, e accordino tutti con esso lui, che sianvi in quel numero delle dieci Tesi, almeno alcune, che devansi giudicare degne di quelle censure: altrimente si verrebbe a contradire a quel venerabile Decreto, e a far ingiuria ai Sapientissimi Cardinali, ed al Papa, quasi che nulla avessero condannato, e proibito con quelle note. E di fatto consente Monsignor Liguori, che vi siano nelle Tesi proposizioni degne di quelle censure. Adunque se altre, ponderandole tutte, non si possano convenientemente asse-

gna-

gnare, se non se quelle, che o sono lo stesso Probabilismo, o conseguenza necessaria di questo sistema, donde ne deriva la falsità del medesimo; dovrà dirsi da chiunque ha discernimento, che siano quelle *aliquæ propositiones* condannate *respective* con quelle note di *falsæ* ec. Prego dunque Monsignore a volerle ponderare con attenzione tutte, e dieci, e sapermi poi dire, quali siano quelle, alle quali per suo parere quelle note convengano.

VIII. Io non posso già persuadermi, che Monsignore assegnerà la *quarta* tesi, che dice: *Probabilioristas, qua tales, qui ex consilio probabiliora sequuntur, laudabilissime operari affirmamus*: attesochè egli stesso protestasi in più luoghi di seguire *probabiliora ex consilio*: e poi qual veleno può esservi in tale proposizione? *o qual detrimento della Religione, ed offesa de' buoni?* Lo stesso dicasi della *quinta*, e *sesta* contro quei Probabilioristi, che obbligano a seguitare tra le probabili le opinioni sicure. Non assegnerà neppure la proposizione, che leggesi nell' *ottava*, che il Probabilismo sia stato dai Gesuiti *arctatus*, & *emendatus*, e difeso contro i Giansenisti. E così nemmeno le proposizioni delle Tesi VI., e VII., che risguardano l' uso, e l' abuso del Probabiliorismo, di cui non erano solleciti nè Monsignor Decano, nè gli Eminentissimi Cardinali, siccome confesserà ognuno, che giudichi secondo i principj del lume naturale, e lo stesso Monsignor Liguori. Dovendosi per tanto lasciar da parte la proposizione ultima della Tesi X., che fu condannata colle note speciali *di erronea*, e *di prossima all' Eresia*, non altro rimane

ne al nostro Monsignore da poter assegnare, se non *alcune* delle altre proposizioni esposte nelle *Tesi*, affinchè si verifichi la censura del Decreto Pontificio, *quarum aliquæ sunt respective falsæ, temerariæ, & piarum aurium offensivæ*: altrimente è costretto a cadere in una assurdità intollerabile, che è dover dire, che niuna ne sia stata dalla Sacra Congregazione condannata, e per conseguenza ancora in contradizione con se medesimo, che chiaramente protesta, oltre la *decima*, esservene delle altre *degne di censura*.

IX. Risponda dunque Monsignore, giacchè è tenuto a rispondere, quali sono quelle altre Tesi, che giudica censurate dalla Santa Sede, e reputa egli stesso *degne di censura?* Ma prima di rispondermi, rifletta, che le Tesi parlano del Probabilismo, non come fu insegnato da alcuni rilassati Teologi, ma di quel *probabilismo*, che, siccome l' Autore delle Tesi espressamente dichiara, fu ristretto, ed emendato, *arctatus*, *& emendatus* dai Padri della Compagnia, nella guisa, che si sostiene presentemente da loro, e dallo stesso Monsignore, il quale con chiarezza si esprime fin dal principio della sua *Breve Dissertazione*, e in altri luoghi, cioè che non è lecito seguire l' opinione men sicura, quando *questa rimane tenuamente, o dubbiamente probabile a confronto della opinione più tuta*, ma dover essa per potersi seguire senza colpa, essere *sodamente*, *e certamente probabile*. Questa è la moderazione, e restrizione, che hanno fatto al Sistema probabilistico: e in questo senso o moderazione lo

di-

difendono essi oggidì, e si protesta di altresì difenderlo l' Autore delle Tesi dannate, *progressu ætatis Jesuiticus, utpote a quo arctatus, emendatus, & contra Jansenianos furores propugnatus*. Posto ciò, replico, risponda pure Monsignore, se gli è possibile, ed assegni quelle proposizioni dannate, come *false, scandalose, o offensive delle pie orecchie* mentovate dal Pontificio Decreto. Se egli non vuole censurata la prima, che comprende in tre membri tutto intero il Sistema Probabilistico, che oggidì da' Gesuiti, benchè non da tutti, si sostiene, assegnerà forse la seconda così espressa: *usus Probabilismi maxime tutus: usus probabiliorismi maxime periculosus?* Se questa assegna tra le altre, che deve assegnare, duopo è, che l' *uso del Probabilismo* da lui, e da altri difeso *non è sicuro in coscienza*, e cancelli, e ritratti ciò, che ha scritto, che l' obbligare i fedeli al probabiliorismo sia *un illaqueare le coscienze de' fedeli*. Se gli piace di assegnare la terza: *usus genuini Probabilismi minime in laxitatem degenerare potest: usus Probabiliorismi strictc talis in rigorismum excurrere debet*; dovrà confessare suo malgrado, che l' uso del genuino Probabilismo, qual' è il suo, possa degenerare, e per se stesso tenda al lassismo: e però a torto se l' ha presa contro il Revisore della mia Opera, che ha toccato questo punto: e per l' opposto sia una calunnia l' asserire, che il vero Probabiliorismo porti al rigorismo. Che se crede Monsignore contenersi nel numero delle dannate *come false, temerarie* ec. *l' ottava*, che dice: *genuinus itaque noster Probabilismus, qui nec morum corupte-*

lam

lam inducit, nec a Sancta Sede male fuit notatus, origine sua Thomisticus &c.; forza è, che il suo genuino Probabilismo e induca la *corruzione de' costumi*, e *sia stato già dalla Sede Apostolica censurato*, e però da non potersi sostenere, ed abbracciare da nessun buon Cattolico.

X. Altro dunque non resta, che Monsignore possa assegnare, per salvar la verità delle qualificazioni comprese nel Decreto, se non la *nona*, e la *decima*, e se vuole, eziandio il Corollario. La *nona* dice: *Qui ergo habitat in adjutorio fundatissimi Probabilismi, sub protectione plurimorum ex omnibus orbis Christiani nationibus praestantissimorum Theologorum commorabitur securus*. E però sarà necessario, che accordi non v'esser *sicurezza di coscienza* in chi segue il Probabilismo, comunque molti siano, o si pretendano essere quei, che lo sostengono. La *decima*, lasciata la proposizione colle sopraddette censure speciali dannata, così viene espressa: *Hinc sine ulla laxismi nota benignismum etiam vocamus, sed legitimum, quem suadent utraque lex Caesarea, & Pontificia: sed Dominicanum, quem illustris Dominicanorum Ordo jam a primis temporibus est amplexus: sed pium, qui Christianam pietatem fovet; sed Thomisticum, quem S. Thomas in amoribus habuit* ec. Se questa pensa Monsignore, che sia una delle condannate: adunque bisogna, che riconosca, e confessi, che il *legittimo* suo Probabilismo sia contrario alle leggi civili, ed Ecclesiastiche: che non fu da principio abbracciato dall' Ordine di San Domenico: che non fomenti la pietà, e che non è sentenza di San Tommaso, siccome egli si lu-

lusinga, onde debba ripudiare affatto la sua *Dissertazione*, e la sua *Apologia*, con cui si è sforzato inutilmente di mostrarla alla dottrina di San Tommaso conforme. Che dirò finalmente del *Corollario* espresso in questi termini; *Probabilismus noster stans pro libertate est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro lege*. Se questa si ammetta da Monsignore per una delle censurate: dunque tutto il suo sistema va a terra: poichè insegna egli stesso, che quando la sentenza concorre colla contraria *notabilmente più probabile*, essa non possa servire di regola delle azioni umane.

XI. Ed ecco, che dovendo Monsignore assegnare delle Tesi *alcune*, che siano respettivamente *false*, *temerarie*, *e offensive delle pie orecchie*, affinchè non sia *falsa*, *e illusoria* la condanna, e censura, che ne ha fatta la Sacra Congregazione, e il Vicario di Cristo, che la confermò, non può in modo alcuno farne la scielta, che più li piace, senza rovinare intieramente il sistema suo probabilistico; perchè i caratteri di qualunque proposizione, che possa, o voglia assegnare, sono tali, che accordar non si possono col medesimo, e ne dimostrano la falsità, l'insussistenza, l'assurdità. E perciò deve Monsignore convenire, che lo scopo dei sapientissimi Cardinali, e del Sommo Pontefice nel condannare quelle Tesi, sia stato di condannare tutto intero il sistema probabilistico compreso nei tre membri della prima tesi: perchè ben conobbero essi, che da quella tesi *dipendevano le altre* false conseguenze espresse nelle tesi seguenti; che il Probabilismo

lismo non sia regola *sicura*, che *degeneri nel Lassismo: che induce la corruzione de' costumi:* che fu già bastantemente *dalla Santa Sede censurato*: che è *ripugnante alle leggi Pontificie, e Civili*: che *non fu mai insegnato da San Tommaso*, al quale imponevasi tal calumnia ec.

XII. Monsignore crede di potersi far forte con alcune lettere, che si è procurato da tre gravissimi Soggetti di Roma, cioè dai due Reverendissimi PP. Maestri, *Tommaso Agostino Ricchini* Maestro del Sacro Palazzo, e *Pio Tommaso Schiara* Segretario della Sacra Congregazione dell'*Indice*, i quali con tanto onore e gloria e di loro, e del Sacro Ordine di San Domenico sostengono l'alto posto, che occupano, e l'Eminentissimo Signor Cardinal Galli Personaggio di quel purgato discernimento, che il mondo conosce. Ma che contengono poi queste *lettere*, che Monsignore riferisce diversamente, se non se quello, che già tutti sappiamo, e non può contradire alle osservazioni fatte finora da noi? cioè, che *non sovra cadauna delle proposizioni in singolare* (per valermi delle parole del primo) *cada la condanna, e proibizione, in quella guisa, che quando vien proibito un libro contenente proposizioni qualificabili da proibizioni, la proibizione cade bensì in tutto il libro, ma non sovra tutte le proposizioni in esso contenute*. E lo stesso quanto alla sostanza dicono il secondo, e il terzo. Ed in fatti non si può dire, che *tutte le proposizioni* siano state condannate: ed io ne ho assegnate alcune, sopra le quali nessuno dirà, che cadesse, o cader potesse la proibizione. Ma frattanto, perchè

chè si verifichino le parole del Decreto, *quarum aliquæ &c.*, e le qualificazioni ivi espresse di *false*, *temerarie*, *ed offensive delle pie orecchie*, è necessario, che si possano assegnare queste tali proposizioni, che sian degne di censura: e noi avendo minutamente ponderate tutte quelle, che possono essere state comprese in quelle parole, *quarum aliquæ &c.* e giudicate meritevoli di censura, troviamo, che quelle, che assegnare si possono, bastano per doverne inferire col giusto criterio la condanna, o almeno la falsità, e insussistenza del Sistema probabilistico da Monsignor sostenuto.

XIII. I due Reverendissimi PP. MM. Richini, e Schiara portano in comprovazione di quanto scrivono, il primo membro della prima Tesi Avisiana, del quale affermano non essere *condannato*, *nè potersi condannare*: e però questo solo dovrà da quella Tesi eccettuarsi. Nulladimeno mi sia permesso di fare una riflessione. Da quanto essi osservano, si ricava, che intendono quella prima proposizione nel senso, in cui la *difendono comunemente i Probabilioristi*, cioè, che la maggiore probabilità della opinione *men sicura* sia tale, che escluda ogni dubbio *sensato*, *e prudente della sua falsità*: e in questo senso è verissima, certissima, e non solo non può condannarsi, ma giudicarsi degna della comune approvazione: e in questo stesso senso la sostengono altresì i due Dotti PP. Maestri, come non posso dubitarne. Ma quella proposizione ha un altro senso nel sistema de' Probabilisti, e l' ebbe per quanto credo nella mente dell' Autore delle

tesi, che in quella prima, e ne' tre membri di essa intese comprendere tutto intero *il sistema Probabilistico*, siccome dalla esposizione rilevasi: ed è, che qualunque preponderanza di ragione o di autorità sia bastante, perchè possa seguirsi l' opinione *men sicura*, benchè non rimanga per essa escluso il *dubbio*, che induce la proposizione contraria probabile, e sicura. Sopra di che può vedersi la lunga nota, che ho posta sotto la *pag.* 212. ec. *della Causa del Probabilismo* ec. E in questo senso intesa quella *prima* proposizione sembrami degna di condanna, non meno, che la *seconda*, e la *terza*.

XIV. Del resto dovrebbe Monsignor avvertire a quelle parole del P. M. Reverendissimo Schiara, che il Decreto della Sacra Congregazione *non è favorevole al Probabilismo*, dalle quali duopo è di raccogliere, che parlando le Tesi del *Probabilismo*, se quel Decreto *non gli è favorevole*, non può essergli se non contrario. E quanto appartiene a ciò, che scrive l'Eminentissimo Signor Cardinal Galli, rifletto primieramente, che dalla sua Lettera non apparisce, che prima di rispondere ne abbia fatta parola con sua Santità, siccome sembra, che voglia Monsignore far credere, e inoltre, che questo sì illustre, e sì dotto Personaggio non può non vedere con quel lume, e penetrazione di mente, di cui va dotato, che se *le tesi*, come egli dice, *furono proibite per quelle proposizioni, che lo stesso Monsignore riconosce meritevoli di censura*, non può intendere sua Eminenza, e così parimente Monsignore con

esso

esso lui, se non *alcune* di quelle, che riguardano il sistema probabilistico, perchè resti al coperto la verità del Decreto Pontificio; *quarum aliquæ* &c. e qualunque di queste piaccia a Monsignore di assegnare *per meritevoli di condanna*, colpiscono nel più vivo il sistema, e lo dimostrano per lo meno *falso*, o *temerario*: e però da non potersi seguire nella pratica.

§. XII.

Osservazioni sopra le risposte, che Monsignor assegna alle autorità di San Tommaso.

I. DA quanto abbiamo osservato, Carissimo Amico, in varj de' precedenti paragrafi intorno i testi di San Tommaso da Monsignore recati, voi potete rilevare, se abbia egli ragione alcuna di credere il Santo Dottore favorevole al suo sistema di opinare, e molto più di parlare su questo punto con quella confidenza, che usa in parecchi luoghi del suo scritto, e massimamente nel principio, e nel fine, dicendo *pag.* 8., e confermando, che le *Dottrine di San Tommaso sulla presente controversia gli sembrano sì chiare*, che *o si ha da dire, che il suo sistema è vero: o che San Tommaso ha parlato inettamente, e senza fondamento*. E alla pag. 193.: *Io tengo per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la nostra sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo quante cose ha detto su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione. Se non dimostra ciò, ha perduta la causa*. Voi, dissi, avrete rilevato da i testi esaminati fin ora, se abbia motivo Monsignore di favellare in sì alto tuono, e con aria sì franca. Ma forse vedrete il suo torto ancor più chiaramente da quanto sono per osservare nel presente §., e a tal effetto tenete avanti gli occhi il §. 6. della *Causa del Probabilismo*, ove

trat-

tratto diffusamente della mente del Santo Maestro su tal quistione.

II. Il primo testo da me addotto fu preso dalla *quest.* 3. *de malo art.* 7., ove assegna il Santo la giusta idea dell'errore insieme, e dell'ignoranza colle seguenti parole: *Error est approbare falsa: unde addit actum quemdam super ignorantiam. Potest enim esse ignorantia sine hoc, quod aliquis de ignotis sententiam ferat: & tunc est ignorans, & non errans. Sed quando jam falsam sententiam fert de his, quæ nescit, tunc proprie dicitur errare. Et quia peccatum in actu consistit, error manifeste habet rationem peccati. Non enim est absque præsumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat, & maxime in quibus periculum existit*. Per rilevare la forza dell'argomento, che risulta da questa Angelica Dottrina, osservai prima coi Teologi nelle cose morali essere lo stesso *errare*, e *peccare*, che l'*esporsi volontariamente al pericolo probabile di errare*, *e di peccare*. E quindi ne inferii, che qualora si presta l'assenso, o si abbraccia una sentenza, come se fosse vera, quando si ha sodo fondamento di crederla falsa, e si conosce, che forse sarà falsa, l'errore, cui l'uomo si espone, non poteva scusarsi dalla colpa, secondo San Tommaso: e dichiarai ciò coll'esempio di chi celebra un contratto, di cui v'ha dubbio per la contrarietà delle opinioni, se sia giusto, od ingiusto: poichè questi fuor di ogni contesa ignora, se la verità sia certamente dall'una, o dall'altra parte: ma celebrandolo si determina a seguire la parte, che lo fa lecito, e giusto, e giudica, che sia

tale, benchè ignori, che tale sia in verità: adunque *de ignoratis sententiam fert, & in quibus periculum existit:* adunque l' errore, a cui si espone, mentre può scansarlo, è manifestamente peccaminoso; *manifeste habet rationem peccati*; adunque la dottrina di Monsignore è manifestamente contraria a quella di San Tommaso. Leggete, Amico, le pag. 70. e 71. *della Causa* ec.

III. Ora a questa Autorità del Santo Dottore cosa Monsignore risponde? Egli mette in campo la distinzione *probabilistica* del dubbio *speculativo, e pratico*, che prima doveva mostrare, che sia stata dal Santo insegnata, mentre anzi, come vedremo, l'ha rigettata. „ Per „ rispondere, dice Monsignore pag. 176., bi„ sogna distinguere il giudicio speculativo, e „ pratico. Speculativamente parlando quel con„ tratto sarà probabilmente ingiusto, e pro„ babilmente giusto. Ma per la sola probabi„ lità, che sia giusto, il contratto non può le„ citamente celebrarsi. In pratica però posto „ che il contratto è probabilmente giusto, „ può lecitamente farsi, non già per la sola „ probabilità della giustizia: ma per lo prin„ cipio certo riflesso, che in tal caso non v' „ è legge, che obblighi a non celebrarlo: men„ tre essendo ella dubbia, non è promulgata „ a segno, che basti ad obbligare. „

IV. Giacchè Monsignore non altri vuole, che *decidano su questa causa, se non i Saggi*, io chiamerò tutti i *Saggi della terra* a ponderare questa sua risposta, e sapermi poi dire, se questa sia risposta, che serva a mettere in chiaro la

men-

mente del Santo Maestro, e non anzi una mera, e sola esposizione della sentenza, che Monsignore difende, che non tocca nemmen per ombra il testo da me opposto, la cui forza consiste in questo, che non possa scusarsi da *errore colpevole* colui, che si espone a pericolo di errare in cose appartenenti al costume, abbracciando una sentenza, che *probabilmente è falsa*. Perchè però Monsignore ravvisi con tutta chiarezza, quanto San Tommaso, e con San Tommaso il suo fedele discepolo Sant' Antonino siano contrarj a' suoi divisamenti, apporterò qui una dottrina ad entrambi comune intorno al dubbio *speculativo*, e *pratico*, che abbatte co' fondamenti il suo sistema, il quale dipende dalla sentenza, che qui, e in altri luoghi promuove, e dichiara *essere la base*, su cui principalmente si appoggia. Io dimando da Monsignore tutta la sua più seria attenzione: poichè questa sola dottrina dei due Santi Dottori, se anche fosse sola, bastar dovrebbe a disingannarlo.

V. Il glorioso Sant' Antonino *p. p. Tit.* 3. *C.* 10. allegando l' autorità di San Tommaso, scrive così: „ Cum in aliqua materia morali „ sunt variæ, & contrariæ opiniones, ille qui „ adhæret opinioni laxioris viæ (cioè alla „ parte men sicura, come è evidente dal te- „ sto) videtur se exponere periculo mortalis: „ quia est in dubio. Et ideo vult (Sanctus „ Thomas) *dubium practicum oriri ex dubio* „ *speculativo de veritate opinionis*, & illud, quod „ est dubium in *speculatione*, esse *semper* du- „ bium *in praxi* „. Ma vi è mai qualche ec-

cezione a questa dottrina generale? Sì, vi è, ma tale, che dimostra ad evidenza la falsità de' novelli *princip*j, ed è solo quando concorre qualche circostanza, che faccia in modo, che cessi anche il dubbio *specolativo*, onde segue: „ *Est semper dubium in praxi*; *nisi occur-* „ *rat in praxi aliqua circumstantia*, quæ „ efficiat, ut *nullum* sit amplius *dubium* „ *etiam speculativum*, v. g. si velimus „ supponere dubium esse *speculative* lo- „ quendo; *utrum licitum sit pingere diebus* „ *festis*, vere dicetur, quod is qui pingit in „ die festivo est in dubio, nisi superveniat in „ praxi aliqua circumstantia, ut necessitas „ extrema; quæ efficiat, ut id, quod dubium „ erat, dubium amplius non sit „. Fin qui il Santo.

VI. Questo sol testo ben ponderato dovrebbe togliere dagli occhi di qualunque Probabilista che si professa seguace di San Tommaso, e di Sant'Antonino, le traveggole, che gli nascondono la luce della verità, e far comprendere a tutti, che questi due Santi non solo non hanno riconosciuti per legittimi i *princip*j *riflessi* inventati da PP. Terillo, e Segneri, e adottati da Monsignor Liguori: ma che positivamente gli hanno esclusi, e rigettati per falsi, e spurj. *Bisogna distinguere*, dice Monsignore, nel caso, che dubbio siavi della giustizia del contratto, *il giudizio speculativo dal pratico*. Ma qual è questa sua *distinzione? Speculativamente parlando quel contratto sarà probabilmente ingiusto*, e *probabilmente giusto*. Ma se lo ammette *probabilmente ingiu-*

sto

sto nella specolazione, che considera la sua natura, come è in se stessa, come non lo sarà altresì nella pratica, sicchè non possa eseguirsi il contratto? Adagio risponde Monsignore, che non dico già, che possa eseguirsi per *la sola probabilità, che sia giusto*, anzi affermo, che *per essa* non può lecitamente *eseguirsi*. Ma pretendo, che *in pratica il contratto, che è probabilmente giusto* (benchè anche sia *probabilmente ingiusto*) *può lecitamente farsi, non già per la sola probabilità della giustizia: ma per lo principio certo riflesso, che in tal caso non vi è legge, che obblighi a non celebrarlo, mentre essendo ella dubbia, non è promulgata a segno, che basti*. Per tal guisa, secondo Monsignore, rimane bensì sempre il dubbio *speculativo della giustizia del contratto*, e durando questo dubbio speculativo, non v'è il dubbio *pratico*, perchè deposto col *principio riflesso*, che non v'è in tal caso legge, che obblighi a tralasciarlo.

VII. Ora io mi appello a tutte le persone illuminate, e saggie, e le prego a dirmi, se questa dottrina probabilistica, che è il fondamento del sistema di Monsignore, corrisponda in verun modo a quella, che insegnano i Santi Dottori Tommaso, e Antonino intorno *il dubbio speculativo, e pratico*, e la maniera di deporlo, sicchè non s'incorra nel peccato. Essi stabiliscono prima, che quando vi sono in materie morali opinioni tra se contrarie, colui, che si attiene alla opinione men sicura, si espone a pericolo di peccato mortale (posta la gravità della materia): perchè si trova nel dubbio: *quia est in dubio*. Essi insegna-

gna-

gnano, che il dubbio *pratico* nasce in tal caso dallo *specolativo* della verità della opinione, che seguita: *vult Sanctus Thomas* (ci attesta Sant' Antonino) *dubium practicum oriri ex dubio speculativo*: e per tal guisa quello, che è dubbio nella specolazione, sempre esser dubbio eziandio nella pratica; *Et ita illud, quod est dubium in speculatione, esse SEMPER dubium in praxi*. Ma ammettono essi qualche caso, nel quale cessi il dubbio, onde si possa operare lecitamente? Così è, l' ammettono: ma qual è questo caso? Forse allora che, durando il dubbio *specolativo*, se il contratto sia giusto, si forma il giudicio riflesso, che in tal caso *non v' ha legge, che obblighi, perchè non è promulgata a segno, che basti?* Sogni son questi, e chimere, che non caddero mai in pensiero ai due Santi Dottori. L' unico caso, che questi assegnano, si è quando occorra qualche nuova ragione, o circostanza, per cui venga a restare escluso non solo il dubbio *pratico*, ma ancora lo *specolativo*: *nisi occurrat in praxi aliqua circumstantia, quæ efficiat, ut nullum sit amplius dubium etiam SPECULATIVUM*. E ne porta S. Antonino, seguendo la dottrina del suo Santo Maestro, l' esempio nel caso controverso tra i Teologi, se sia lecito dipingere in giorno di festa; nel qual caso supposto, che siavi il dubbio *speculativo*, v' è anche il *pratico* in chi dipinge, perchè questo *oritur ex dubio speculativo de veritate opinionis*: Se però non sopravvenga nella pratica qualche circostanza, come sarebbe *l' estrema necessità* di campar la vita col dipingere, la quale fa, che

non

non vi sia più dubbio nè *speculativo*, nè *pratico*, chiaro essendo, che se succeda, che alcuno si trovi in necessità estrema, o simile altra circostanza, cessa ogni dubbio, che si possa dipingere, e fare eziandio altre azioni servili: poichè la legge naturale prevale ad ogni legge positiva. Da tutto ciò raccolga Monsignore, quanto mai la Dottrina di San Tommaso, e di Sant' Antonino sia contraria alle sue idee, e pretensioni.

VIII. Nella *Causa* del *Probabilismo* avea osservato, che S. Tommaso in tutti i luoghi, ove parla del dubbio intorno la legge, avea insegnato, che colui che in tal caso segue la parte men sicura, sempre pecca, perchè si espone al pericolo di peccato, nè mai, e poi mai avea fatta menzione alcuna di que' principj, con cui pensa Monsignore, che l' uomo possa lecitamente risolversi ad abbracciare la men sicura opinione. Che risponde a ciò Monsignore? Risponde alla pag. 109. *che non importa, che San Tommaso non abbia approvato in termini espressi il principio, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata. Bastava aver detto il Santo, che la legge essendo una regola, che s' impone all' uomo, acciocchè si regoli con quella, bisogna, che questa legge gli sia promulgata colla di lei notizia ec.* Chi può mai soffrire una tale risposta? Come, *non importa ec.*? Se l' argomento, che San Tommaso trattava, richiedeva, che esprimesse quel *principio riflesso* di Monsignore, che *nel dubbio la legge non è legge, che obblighi, perchè non promulgata*, e non anzi imporre ad ognuno l'

ob-

obbligazione di non esporsi in tal caso al pericolo di trasgredire la legge, e peccare? Leggete, Amico, soltanto i testi da me recati, e vedrete, se possa sussistere questa risposta. San Tommaso definisce il dubbio, *contrariarum rationum æqualitas*, e insegna, che finchè dura nella mente *questa uguaglianza di ragioni*, che è il dubbio stesso, o che da essa necessariamente deriva, nessuno può appigliarsi alla parte men sicura, perchè *periculo se committit*, & *sic procul dubio peccat*. Se avesse egli creduto, che in tal caso *non v' era legge*, *che obbligava*, *perchè non promulgata abbastanza*, non doveva egli produrre cotesto principio, che esenta l' uomo nel dubbio, secondo Monsignore, dalla obbligazione della legge, anzi che imporre l' obbligazione di seguire la legge, per non esporsi al pericolo di offenderla? Chi è che non vegga essere questa riflessione la più naturale, la più lampante, e sensibile? Innanzi.

IX. San Tommaso solamente concede, che possa alcuno lecitamente seguire la parte meno sicura, qualora le ragioni dell' opinione contraria non sono tali, che possano indurre nella sua mente un dubbio fondato, o prudente circa l' onestà dell' azione: poichè in tal caso, *non committit se discrimini*, *nec peccat*. Tanto apertamente risulta dalla obbiezione, che si era proposta, cui poscia non altro risponde, se non se, *patet responsio*. L' obbiezione era questa. *Potest esse*, *quod in tali casu aliquis adhibeat diligentiam*, *inquirens*, *an habere plures præbendas sit licitum* : *nec invenit aliquid ad hoc*, *quod eum moveat ad hoc*, *quod sit illicitum*:

tum: ergo videtur quod sine peccato possit plures præbendas habere. Laonde è evidente al pari del Sole, che San Tommaso non altro vuole, se non che nel caso, che alcuno dopo le diligenze usate, non ritrovi ragioni, che lo muovono a dubitare della onestà della parte meno sicura, possa allora seguirla senza peccare: perchè non essendo egli dubbioso, non si espone al pericolo di violare la legge: *non committit se discrimini &c.* Ma se ritrova tali ragioni, che a dubitare lo inducano, allora secondo San Tommaso sempre, e poi sempre pecca: perchè sempre, e poi sempre *periculo se committit*. Non si vede da tutta questa dottrina del Santo, che questo è l' unico unicissimo principio, con che insegna di dover regolarsi l' uomo ne' casi dubbiosi, e che non per altro motivo non fece giammai il Santo menzione del principio riflesso inventato da' Probabilisti, e promosso da Monsignore, che *la legge in tal caso non è legge, che obblighi, perchè non abbastanza promulgata*, se non perchè non lo riconobbe per legittimo, ma anzi per fallace, e chimerico? Nulla dunque serve a Monsignore il dire, che *basta aver detto il Santo, che bisogna, che la legge sia promulgata all' uomo per obbligarlo ec.* Così è, la legge fu promulgata all' uomo a sufficienza, siccome abbiamo a suo luogo dimostrato appunto con San Tommaso, e ne' casi dubbj non si dubita della legge generale, ma se questo o quel caso si comprenda sotto la legge nella guisa che fu spiegato. Del resto vi rimetto alle osservazioni da me fatte sopra al-

tri

tri testi del Santo Dottore nel mentovato paragrafo, e da Monsignore trasandate senza farne parola: e solamente vi porrò sotto gli occhi la risposta, che assegna al testo, che ho prodotto dalla *p. 2. q. 96. art. 6.* la quale ha del maraviglioso, e singolare.

X. Dimanda in questo articolo S. Tommaso: *utrum ei, qui subditur legi, liceat præter verba legis agere*: e nella risposta al secondo argomento dice, che allora soltanto il suddito è disobbligato dall' osservare la legge, e seguire le parole di essa, quando succedendo qualche caso, in cui a cagione del danno evidente, che ne verrebbe al publico, è manifesto non avere il Legislatore inteso, che la legge allora si osservasse, *in casu, in quo manifestum est* [*per evidentiam nocumenti Legislatorem aliud intendisse*. Che se poi, segue egli, ciò non fosse manifesto, ma dubbioso, altro non gli resta a fare, se non se o di osservare la legge, o di consultare il superiore, affinchè palesi la mente sua. *Si enim dubium sit, debet vel secundum verba legis agere, vel superiorem consulere*. „ La discorrete, ripigliai, al modo „ stesso voi Monsignore, giusta la sentenza „ vostra? Non già: ma pretendete, che es„ sendovi il dubbio della obligazione della leg„ ge, si possa deporlo col riflettere, che la „ legge è dubbia, e la legge dubbia *non può* „ *indurre una obbligazione certa* „: e però dubitando la persona nel caso addotto, e non potendo ricorrere al superiore possa con tale principio operare, come le piace, e non osservare la legge.

XI.

XI. Or che risponde Monsignore all' argomento? *Che ha che fare*, dice pag. 180., *questo caso col nostro, dove non si tratta di operare contro le parole espresse della legge: ma solo contro l' opinione, che vi sia la legge, o sia contro di una legge dubbia, la quale non essendo abbastanza promulgata certamente non obbliga? Che ha che fare questo caso col nostro?* Anzi ha che fare moltissimo, ed è da stupire, che Monsignore non vegga, che quanto qui insegna San Tommaso del dubbio, di cui favella, applicare si deve a tutti gli altri casi dubbiosi: poichè la parità, e la ragione è la medesima. Siccome qui si suppone, che sia in dubbio colui, se abbia ad attenersi all' osservanza della legge fatta dal Legislatore nel caso addotto; così è pure in dubbio chi per cagione di esempio sa, che vi sono opinioni contrarie ugualmente probabili, se abbia, o non abbia ad astenersi dal dipingere in giorno festivo: e siccome è abbastanza promulgata la legge generale, che ha fatta il Legislatore umano nel primo caso, e il dubbio non cade su d' essa, ma sul caso particolare, se attese le circostanze sia compreso nella legge generale: così nel secondo è abbastanza promulgata la legge generale fatta dal Legislatore divino di astenersi ne' dì festivi dalle opere servili, nè su questa v' è tra Teologi controversia, ma solamente sul caso particolare, se il *dipingere* si comprenda sotto la legge generale. Laonde al modo stesso si deve discorrere dell' uno, e dell' altro. E però se San Tommaso apertamente dichiara, che quando alcuno

no dubita nel caso proposto, se l' abbia il Legislatore, o non l' abbia compreso, *debet secundum verba legis agere*, non potendo consultare il superiore, dovrà dirsi lo stesso di chi dubita, se lecito gli sia di dipingere in giorno festivo, e così di tutti gli altri simiglievoli casi: poichè la ragione è la medesima.

XII. Monsignore si stende fuor di misura dalla pag. 182. fino alla 190. nell' esame, e risposta a quanto io scrissi nella pag. 98. ec. intorno il testo di San Tommaso da lui opposto nella *Dissertazione* preso dalla *p.* 2. *q.* 19. *art.* 10., ove tratta, se la volontà umana sia tenuta a conformarsi alla divina *in volito*. Io non la finirei mai più, se tutte volessi porre nel vaglio le sue cavillazioni, mi sia permesso il dirlo, inettissime. Onde penso meglio, Amico, di rimettervi ai luoghi indicati, e pregarvi di farne il confronto, perchè ravvisiate la frivolezza, e insussistenza delle sue repliche col lume di quelle dottrine, che già v'ho proposte. Tutto il suo prolisso discorso si riduce a questo solo punto: che *nel volito materiale*, di cui San Tommaso avea detto, che *ignoramus in pluribus*, si comprendano non solo *le permissioni*, *i consigli*, *e le operazioni divine*, ma eziandio le divine leggi, o precetti, quando siano oscure, e dubbiose. Egli pretende di sì: e a provarlo produce nuovamente un testo del Santo, ove dice: *Etsi non semper teneatur homo velle, quod Deus vult; semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle*: *& homini præcipue innotescit per præcepta divina*. Di fatto è così, e questo testo

sto prova anzi, che riguardo i precetti, e le proibizioni siamo tenuti a conformarci al divin volere *etiam in volito materiali* : poichè la legge sì naturale, che positiva *nobis innotescit*: mentre la naturale ci fu inserita nell' animo, e la divina positiva fu promulgata, e notificata bastantemente sì nel vecchio, che nel nuovo Testamento, siccome di sopra stessamente si è dichiarato: nè altro aggiugnerò.

XIII. Giacchè però abbiamo qui *pag.* 181. il vanto, che si dà Monsignore di aver *fatto vedere*, *che San Tommaso è stato sempre conforme* al sistema da lui sostenuto, e adduce in compendio le prove di questa sua immaginaria pretesa, di fuga volgiamo a queste uno sguardo. *Egli ha detto*, scrive Monsignore, *che la legge per legare deve essere applicata colla di lei promulgazione*. Verissimo: San Tommaso l'ha detto, e lo diciamo anche noi. *Egli ha detto* parlando della legge naturale: che *Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. Anche questo è verissimo, e lo diciamo pur noi, che i *principj universali pratici*, in cui insegna San Tommaso, che consiste la legge naturale, furono inseriti nell' anima fino dalla sua creazione, perchè li conoscesse, come in fatti li conosce, e gli applicasse poi alle azioni, e casi particolari. *Ha detto di più S. Tommaso*, *che questa cognizione della legge*, *chiamata dal Santo misura*, *perchè con quella dee misurar l' uomo le sue azioni*, *dee essere certissima*: *mensura debet esse certissima*. E questo altresì diciamo pur noi: perchè se

certa, e certissima ella non fosse, non potrebbe essere misura delle umane azioni. Ma è pregato Monsignore di riflettere qual sia questa legge, che è certissima, e si conosce da tutti: onde lo rimettiamo al paragrafo 5. *Ha detto S. Tommaso*, segue Monsignore, *che il precetto non lega, se non per la scienza del medesimo*. E questo noi pure accordiamo, poichè la legge, che, come dice il Santo, *est præceptum commune*, ci fu applicata con una cognizione sì chiara, che non v'ha uomo, che l'ignori. Conclude finalmente Monsignore *aver detto San Tommaso* ciò, che poc'anzi si è riferito, *quod homo tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini præcipue innotescit per præcepta*. E di ciò non v'è che dubitarne. Iddio ci ha manifestata la sua volontà coll'imprimere la legge naturale ne' nostri cuori. Onde siamo tenuti ad adempire questo divin volere. E quanto ho io qui detto, che confessiamo, e insegniamo, seguendo S. Tommaso, l'abbiamo insegnato a' suoi luoghi con tanta chiarezza, che duopo è che Monsignore si chiuda gli occhi per non vedere il lume troppo sfolgorante della verità. Ripeta ora dunque Monsignore con franchezza: *che tiene per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la sua sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo quante cose ha dette su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione, e se ciò non dimostra, ha perduta la causa*. Ripeta pure queste ed altre simili parole, che tutti i *Saggi*, a cui si appella, gli faranno applauso, e gli daranno la causa vinta, riget-

gettando dal loro tribunale l' Avversario colle fischiate.

XIV. Ma quì mi sia permesso di fare un' osservazione, che giudico importantissima. Più, e più volte, Carissimo Amico, m' è accaduto, leggendo certi Scrittori Probabilisti di vedere citato il glorioso Dottore San Tommaso a favore di dottrine larghe, e scandalose, le quali non furono nemmen per ombra da lui insegnate, anzi avendole riscontrate *in fonte*, ho trovato, che di sovente il Santo insegnava tutto il contrario, o per lo meno i testi suoi non erano stati ben intesi, o ben applicati da loro. Questo istesso avrete veduto aver fatto, comechè senza malizia, Monsignor Liguori nella presente questione del Probabilismo, come parmi di avervi mostrato con tutta l' evidenza: e vi aggiugnerò di più: e vi protesto con tutta la sincerità, che non lo dico già per offendere (che Dio me ne guardi) in guisa alcuna Monsignore, per cui ho tutto il rispetto, che merita la sua pietà, e il suo carattere, ma per il puro purissimo amore della verità, e per il disinganno di molti poco avveduti, ed esperti; i quali vedendo citato ne' libri de' Moralisti un sì accreditato Dottore, qual è San Tommaso, la cui dottrina è canonizata per veridica, e sicura da tutta la Chiesa, abbracciano, e seguono senza pensare più oltre, sentenze spessissimo le più false, e perniciose, e le riducono senza punto esitare nella pratica, come vere, indubitabili, e fuori di ogni pericolo. Vi dirò dunque, che es-

ſendomi in queſti giorni venuto in penſiero di dare un' occhiata alla *Teologia Morale* di Monſignor Liguori ſopra di alcuni punti di conſeguenza, vi ho ſcoperto tanti sbagli, e tante infedeltà involontarie nelle citazioni fatte di San Tommaſo a difeſa di opinioni pericoloſe, e falſe, che non poteva quaſi contenere le lagrime, conſiderando il graviſſimo danno, che quindi ne riſulta ne' Parrochi, e Confeſſori, e nelle anime de' fedeli da tali dottrine autorizzate col nome di un Santo sì riſpettabile, e sì riſpettato da tutta la Chieſa. Proſteſo ai piedi di Monſignore lo prego quanto ſo, e poſſo a non avere a male queſta mia libertà di ſcrivere: mentre replico, non parlo in tal guiſa per qualche intenzione, che abbia di punto offenderlo per quanto poſſo io giudicare de' miei ſentimenti interni; ma ſolo per il diſinganno pubblico, che merita di eſſere preferito ad ogni altro riguardo. Proteſto, che ſon perſuaſo, che egli non abbia altra premura, ſe non ſe d' inſegnare la ſana morale di Gesù Criſto: ma non doveva eſſo tanto fidarſi del teſtimonio di Sanchez, di Viva, di La Croix, e di ſimili altri Probabiliſti, da lui frequentemente citati, i quali ſi ſono orrendamente abuſati dell' autorità del Santo Dottore per accreditare le rilaſſate loro, e pericoloſe dottrine.

§. ULTI-

§.

ULTIMO.

Osservazioni sopra il motivo, che Monsignore assegna di non avere risposto alle tante obbiezioni prodotte contro il Probabilismo dall' Autore del Trattato della Regola prossima. *Si espongono sotto gli occhi suoi tre soli degli argomenti cui è tenuto a rispondere, e si conchiudono le* Osservazioni.

I. NElla *Causa del Probabilismo ec.* avea io coll' Autore del *Trattato della Regola prossima ec.* osservato non esser bastante, affinchè il Probabilismo fosse *regola certa*, e *sicura* delle azioni umane, che gli Avversarj rispondessero a qualcuno degli Argomenti prodotti contro di esso dagli Antiprobabilisti: ma che erano tenuti a rispondere a tutti, e rispondere di maniera, che dimostrassero non solo che la sentenza contraria non era *certa*, ma nè tampoco *probabile*: attesochè un solo, che ne restasse, cui applicata non fosse una risposta, la quale lo confutasse con evidenza, e certezza; questo solo era sufficiente, perchè il Probabilismo non potesse più credersi sentenza *certa*, e in conseguenza neppure *Regola sicura* delle umane azioni, che deve essere *certa* per confessione de' Probabilisti. Monsignore non ha fatto conto nella sua *Apologia*, siccome di molte altre cose, così nemmeno di questa mia Osservazione: e non solamente non ha data risposta

ai tanti, e tanti argomenti, che comparifcono contro il fuo fiftema nel detto *Trattato*, de' quali ne ho dato un leggier faggio in tutto il paragrafo 13. della *Caufa ec.* ma ha tralafciato eziandio di rifpondere a quanto ho fcritto in quella Operetta, a fegno che, fe fi vorrà farne l'efatto confronto colla fua *Apologia*, fi vedrà, che ne rimane fenza rifpofta quafi la metà. Or Monfignore volendo come rendere ragione di quefta fua omiffione degna di biafimo, alla *pag.* 193. fcrive così: „ Lafcio di rifpondere ad alcune altre oppofi„ zioni, che dal P. Lettore ftanno buttate „ dentro del fuo libro: mentre giudico, che „ a quelle o già è ftato da me rifpofto nella „ mia *Differtazione* (Legga ognuno la *Dif*„ *fertazione*, e la confronti col detto *Trattato*, „ e vedrà fe v'abbia rifpofto), o che non „ richiedono rifpofta particolare. Mi bafta di „ avere rifpofto a quelle cofe, che con mag„ giore apparato, e calore ha procurato egli „ di opporme (nemmen quefto ha fatto Mon„ fignore). Si lamenta il P. Lettore, che io „ nella *Differtazione* ho tralafciato di rifpon„ dere a tutti i motivi, che ftanno fcritti „ nel libro della *Regola Proffima ec.* in cui „ pretende di abolire l'ufo di *ogni fentenza* „ *probabile*. (*Non è vero, che ciò fi pretenda:* „ *perchè l'Autore chiaramente efprime, che quan*„ *do la fentenza favorevole alla libertà fia l'u*„ *nica probabile*, è lecito di *feguirla*. *Ma pre*„ *tende che folo nel concorfo di due contradittorie* „ *ugualmente probabili poffa alcuno lecitamente* „ *appigliarfi alla men ficura*). Ma a torto di

„ ciò

„ ciò ſegue egli, ſi lamenta: perchè così in quel-
„ la *Diſſertazione*, come in queſta *Apologia*,
„ il mio intento non è ſtato di riſpondere a
„ tutte le obbiezioni, che ſi fanno contro l'u-
„ ſo del Probabile: ma ſolamente ho inteſo
„ di provare il principio, che la legge dubbia
„ non obbliga, e di riſpondere a quelle op-
„ poſizioni, che direttamente impugnano un
„ tal principio: poichè provato per vero un
„ tal principio, tutte le altre oppoſizioni van-
„ no a terra „.

II. Io non poſſo, Amico, perſuadermi, che tra tutti gli uomini veramente *ſaggi* ſia per ritrovarſene un ſolo, che ſia per approvare per giuſta, e legittima queſta ragione, o preteſto, che allega Monſignore per diſpenſarſi dal riſpondere a que' tanti argomenti recati contro la ſua ſentenza, dopo che ſi è dimoſtrato, che tutti eſſi combattono di fronte non meno la ſua, che la ſentenza degli altri moderni Probabiliſti, che non è dalla ſua differente, ed egli n'è convenuto fino dalle prime pagine di queſta ſua *Apologia*, ſiccome può ognuno vedere riflettendo all' obbiezione, che fatta gli aveva, e a quanto egli ſoggiunſe. Nè occorre, che qui dica, che il *ſuo intento ſolamente è ſtato di provare il principio, che la legge dubbia non obbliga*: poichè queſtà ſua intenzione è irragionevole, e affatto inſuſſiſtente: ſtante che tutti gli argomenti già fatti attaccano, e *gettano a terra* quel ſuo diletto principio, e moſtrano eſſervi l' obbligazione nel caſo di dubbio di attenerſi alla parte ſicura. Per cagione di eſempio quei tanti argo-

menti recati nella *terza parte* del sopraddetto *Trattato*, dedotti dalla novità del suo sistema, dal consenso, e dalle determinazioni fatte su questo punto da mille Prelati, Vescovi, Arcivescovi, e Romani Pontefici di seguire le opinioni sicure tra le probabili, a quale scopo tendono direttamente, se non a mostrare la falsità del suo principio, che *non vi sia legge, che obblighi in tali casi?* E lo stesso si dica di molti altri della *seconda parte*, che per brevità tralascio. *Non mi lamento* dunque *a torto* di lui per aver *tralasciato di rispondere alle altre obbiezioni, che gettano a terra il suo sistema*.

III. Tuttavia perchè non ho speranza, Amico Carissimo, di poter indur Monsignore a fare un serio, ed accurato esame, siccome per altro a farlo è tenuto, di tutti gli argomenti in quel *Trattato* proposti, ed applicarvi, se può, un' adeguata risposta, io qui ne presenterò sotto de' sguardi suoi tre soli, che mi sembrano più sensibili, e più facili ad essere rilevati, e capiti, e lo pregherò di compiacersi di esaminarli con diligenza, attenzione, e coll'animo libero, e sciolto da ogni pregiudizio, e quindi assegnarvi una risposta, se fatto gli viene di ritrovarla: ma una risposta, che sia netta, chiara, precisa, e convincente, come deve essere, perchè non resti dubbioso quel suo tanto apprezzato Principio, il quale, se non è certo, non può servire di sostegno al suo rovinoso sistema.

IV. Il primo è questo. A che si riduce la questione presente, se sia vero quel *principio* ri-

riflesso di Monsignore, che *la legge dubbia non obbliga?* Si pensi, e si mediti, quanto si vuole: ella si riduce a questo punto solo: Se Iddio *si chiami pago, e contento*, che l'uomo tralasci di fare questa, o quella azione, quando conosce con certezza, che essa si oppone alla legge, che ha intimata a tutti gli uomini, e non esiga da lui di vantaggio, vale a dire, che *nulla a Dio importi, che la faccia, o non la faccia, quando v' ha dubbio*, se essa si opponga, o non si opponga a quella legge naturale, che gli ha impressa nell' animo, o alla legge positiva, che ha già promulgata nel nuovo Testamento, di modo che appigliandosi alla parte men sicura, e trasgredendo la legge, non gli ascriva la trasgressione a colpa alcuna, e sia perciò un peccato meramente *materiale*. Sotto questo aspetto dee proporsi la nostra questione: e questo è ciò, che dice per appunto il P. Segneri, e dirà altresì, e deve dire con lui Monsignore. Laonde quando si provi, che Iddio *non si chiama contento e pago* di tal condotta, invincibilmente si prova, che l' uomo nel caso di dubbio non possa abbracciare la parte, che si oppone alla legge, e abbracciandola pecca, ed il suo peccato non è soltanto *materiale*, ma *formale*, cioè che è vera offesa di Dio, e meritevole del condegno castigo.

V. Proviamolo dunque: e prima dimandiamo a Monsignore, e a tutti i Probabilisti seguaci del suo sistema, con qual fondamento possa egli affermare, che Iddio *si chiami pago, contento* soltanto di ciò, che l'uomo nulla ope-

operi contro la santa sua legge, quando ha *certezza*, che l'azione, che fa, ad essa si opponga, e nulla poi curi, che si osservi, o non si osservi, quando la trasgressione sia *incerta*, *e dubbiosa?* Qui certamente non può ricorrere al difetto di promulgazione della legge, poichè l'argomento così proposto gli chiude lo scampo a ricorrervi. Torno dunque a chiedere a Monsignore, con qual fondamento può egli affermare, e mostrare, che Iddio abbia bensì premura, che nulla si faccia di contrario alla sua legge, quando l'uomo ne conosce l'opposizione *con certezza*, e non l'abbia, quando la conosce non con *certezza*, ma solo con *probabilità*, in cui è esposto al pericolo fondato di trasgredirla? Se non prova ciò, e non lo prova con evidenza, tutto il suo sistema è distrutto, e il peccato, che commette colui, che in tal caso si appiglia alla men sicura opinione, non è solamente *materiale*, ma *formale*, ripugnante al divin volere, e degno di castigo. Questo fondamento, o questa prova non altronde ricavar si dovrebbe se non se dalle divine Scritture, in cui Dio ha parlato, e palesata la divina sua volontà. Ma potrà Monsignore allegare qualche testimonio della divina Scrittura chiaro, preciso, e non soggetto ad altercazioni, e contese, col quale abbia Diò dichiarato esser *pago*, *e contento* di tale condotta? Io son sicuro, che non lo allegherà giammai, se non a capriccio, e senza verun sodo fondamento.

VI. Tanto più son persuaso, che non allegherà giammai questo chiaro, e preciso testimonio della divina Scrittura, che sarebbe duo-

po

po per appoggio del suo sistema, quanto che se consultiamo le sacre lettere, ricavar ne dobbiamo tutto il contrario: poichè non poteva Dio con più forti, e significanti espressioni dichiararci la sua grande premura, e gelosia per la santa sua legge, affinchè venga da noi osservata con esattezza, e non mai offesa in conto veruno. Ecco alcuni testi de' Sacri libri. *Dominus Deus tuus*, leggiamo nel Deuteronomio, *præcepit tibi, ut facias mandata hæc, & custodias, & impleas ex toto corde tuo*. Nell' Ecclesiastico: *cogitatum tuum habe in præceptis Dei, & in mandatis illius maxime assiduus esto*. Ne' Proverbj: *serva mandata mea, & vives: & legem meam quasi pupillam oculi tui*. Ne' Salmi: *tu mandasti mandata tua custodiri nimis*, cioè con tutta la diligenza, e accuratezza possibile. Per bocca di San Paolo: *omnia probate: quod bonum est, tenete, ab omni specie mali abstinete vos*. Ma senza altri simili testi, basta riflettere con ponderazione al *Salmo* 118., che tutto è diretto a dimostrarci con quanto studio, con quanta attenzione, e premura siamo tenuti ad osservare la legge del Signore, ed evitare il pericolo di trasgredirla. Tutto quel Salmo, come osserva un dotto Scrittore, *nihil aliud sonat, quam discere, cognoscere, intelligere, meditari, considerare, custodire, servare præcepta, legem, testimonia, mandata &c.*: parole, colle quali non altro pretese lo Spirito Santo, se non se di ben imprimere ne' cuori nostri l'amore, la premura, che aver dobbiamo per l'esatta osservanza della divina legge, e l'obbligazione di tenerci lontani

ni dal pericolo di offenderla, e violarla.

VII. Ora io mi appello al buon senso, e alla buona fede di Monsignore, e lo prego a dirmi, se questi sacri testimonj della Scrittura considerati con animo semplice, e amante del vero dimostrino soltanto essere Dio *pago e contento*, che si osservi la sua legge, quando la conosciamo con certezza, e nulla poi curare, che l' osserviamo, quando la cognizione nostra della medesima non è *certa*, ma però *probabile*, ovvero che ne' casi dubbj, se si offenda, o non si offenda la legge, ci lasci in libertà di esporsi, non osservandola, al probabile pericolo di trasgredirla? Lo prego a dirmi, se colui, che trà due opinioni probabili sceglie quella, che nega essere il caso, o l'azione opposta alla legge, e abbandona quella, che opposta l' afferma con uguale probabilità, possa in verità dire di aver più premuta di osservare la legge, che di contentare il proprio genio, e il proprio appetito? Su pure risponda, se costui possa affermare in sua coscienza di aver tanto amore per la custodia dei divini comandamenti, quanto ne ha per custodire da ogni offesa *la pupilla degli occhi suoi*: se si astenga da ogni apparenza di male, chi fa una azione, nella quale non solo v' ha apparenza di male, ma ancora una soda probabilità, e verisimiglianza? Se possa in somma con ingenuità confessare di uniformarsi alla sovrana volontà di Dio, che in tante e tante altre maniere c' intima la nostra obbligazione d' impiegare ogni studio, ed ogni diligenza, perchè i

suoi

suoi precetti siano sempre adempiuti, e non mai violati, per quanto alla debolezza nostra è possibile, chi nulla cura di esporsi volontariamente al pericolo probabile di trasgredirli seguendo l' opinione men sicura conforme alla sua cupidigia?

VIII. Rinforziamo l' argomento con una conferma, che ogni mente ben fatta riputerà efficacissima. Tutti gli uomini fuori di ogni dubbio, e controversia hanno il debito preciso, e rigoroso di amare il nostro sommo Dio, debito intimato nelle Divine Scritture con qu lla sì gagliarda espressione, cioè di amarlo *ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, & ex omnibus viribus nostris*. Colle quali parole, comunque spiegare si vogliano, ci viene certamente significata l' obbligazione, che abbiamo di adempierlo col maggior affetto, studio, o diligenza, procurando di far ciò, che è di suo piacere, ed osservando con ogni esattezza la santa sua legge, che è il contrasegno principale dell' amore, che a lui dimostrar noi possiamo. *Si diligitis me, mandata mea servate*. Ora si può mai credere a fronte di sì forti espressioni, che Iddio si chiami pago, e contento, che l' uomo adempisca sì gran precetto solamente col non far cosa, la quale con chiarezza, e certezza conosce essere a Dio dispiacevole, e contraria al suo volere, nulla poi curandosi di eseguire quello, che a Dio spiacevole giudica, se non con lume chiaro, almeno con oscurità, e verisimiglianza? Potrà mai dirsi, che quel Signore, che ci comanda con formole sì cariche di amarlo, e mostrar a lui

il

il noſtro amore coll' oſſervanza eſatta de' divini ſuoi comandamenti, ſia per riputarſi pago e ſoddiſfatto della condotta di colui, che ſolamente ubbidiſce a' precetti ſuoi, quando li giudica certi, e ſi diſpenſa dall' ubbidirvi, quando vi diſcuopre dell' incertezza? Dimando a Monſignore, ſi chiamerebbe egli contento di un Servo, il quale ſi proteſtaſſe, che lo ſervirà, e ubbidirà ai ſuoi comandi, quando li terra per chiari, e certi, ma vuole poi aver piena libertà di eſeguirli, o non eſeguirli, quando li crederà incerti e dubbioſi?

IX. Io potrei inſiſtere maggiormente ſu queſto argomento, e moſtrare non eſſere poſſibile, che da dovero ami Dio, come deve, chiunque ſegue nelle ſue operazioni la regola, e condotta de' Probabiliſti; ma non mi prevalerò, ſe non ſe dell' eſempio, che incontraſi nel §. 1. *del Capo* 1. *parte* 2. del *Trattato* ſpeſſe volte mentovato. Supponiamo un piiſſimo Sovrano, che abbia nella ſua Corte un Miniſtro da lui amato con incredibile affetto, eſaltato ai primi onori del ſuo regno, e con teſori immenſi arricchito. A coſtui comanda, che lo riami di tutto cuore, e gli dimoſtri ſpecialmente il ſuo affetto col guardarſi più diligentemente, che può, dall' offendere le leggi da lui pubblicate nel ſuo reame. Se queſto Servo ſi teneſſe bensì lontano da ciò, che chiaramente conoſce offendere le leggi, e il Re medeſimo, che ne ricerca, e vuole l' eſatta oſſervanza: ma poi nelle coſe, nelle quali non ha queſta chiara, e certa notizia far voleſſe quanto più gli aggrada ſenza darſi penſiero

delle leggi medesime, tutto che *probabile* gli fosse, che le trasgredisce; possiamo noi credere, che costui, così operando, riami da vero, siccome è tenuto, il suo Principe, e questi lo giudichi ministro fedele nell' adempimento delle sue obbligazioni? Io non posso persuadermi, che veruno sia per affermarlo. Or questo piissimo, e beneficentissimo Sovrano è il nostro Dio: e noi siamo miserabili servi suoi arricchiti e ricolmati da lui con tesori immensi di natura, e di grazia, e sollevati al più alto posto di onore, e dignità. Egli ci comanda in contracambio, che lo amiamo con tutto il nostro cuore, e con tutte le forze nostre, e gli mostriamo il nostro amore col guardarci attentamente dalla trasgressione della sua santa legge, che sopra ogni credere gli preme, che sia da noi accuratamente osservata. Se dunque noi, malgrado questa sua sì pressante volontà, contenti soltanto di non far cosa, che apertamente, e chiaramente alla legge, e al suo volere ripugna; nulla poi, affine di compiacere il nostro genio, curiamo di far quello, *che è probabile*, che vi *ripugna*, e ci espone ad un grave volontario pericolo di offenderla; potrà mai dirsi con verità, che noi da dovero lo amiamo, e preferiamo il divin suo piacere al nostro, come esige la legge del Santo Amore? Che se dirlo in verità non possiamo, si confessi, che Dio non si chiama contento della condotta de' Probabilisti ne' casi dubbiosi: e però essi peccano, e peccano con vero peccato formale appigliandosi nel contrasto di opinioni probabili alla meno sicura. Veniamo all'

all' argomento secondo ovvio, e sensibile, come il primo.

Io lo prendo dalla prima tra le proposizioni dannate nel Decreto di Papa Innocenzo XI.: e questa sola trascelgo dalle quattro in questo genere di Probabilità dalla Chiesa proscritte, sì perchè a mio parere è più facile di rilevarne la forza, sì anco per amore di brevità: del resto, se voi, Amico, vorrete leggere eziandio le osservazioni fatte dall' Autore del *Trattato* ec. sulle altre tre, vedrete, che esse non meno della prima abbattono dai fondamenti il Sistema di Monsignore. Più, e più volte nella *Causa del Probabilismo* ec., e in queste stesse mie *Osservazioni* ho detto, e replicato, che il *RISPETTO*, che noi dobbiamo alla Santa legge del Legislatore supremo Iddio esigeva da noi, che nel contrasto di opinioni probabili ci appigliassimo a quella; che asseriva la legge, l'altra lasciando, che la negava. Ma Monsignore, per quanto ho potuto vedere dalla *Apologia*, non ha fatto conto veruno delle mie parole, nè degnato di una sola riflessione l'argomento efficacissimo, che quindi ne risulta contro di lui. Per tanto voglio ora porglielo dinanzi gli occhi colla condanna, che ha fatto il Sommo Pontefice di quella prima proposizione. Questa è conceputa nei seguenti termini: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis,*

aut

Digitized by Google

aut Episcopalis. Questa proposizione, che incontrasi o ne' termini stessi, o negli equivalenti nel Sanchez, nel Vasquez, nel Tamburino, nel Poncio, nel Merola, nel Diana, e in altri, non fu condannata, se non per la *irriverenza*, che praticandola si viene a commettere verso dei Sacramenti, siccome dalle medesime sue parole ricavasi con ogni chiarezza, nè v'è duopo, che io mi affatichi a rimostrarlo: poichè i Probabilisti medesimi, che scrissero dopo il Pontificio Decreto ne convengono espressamente: come per esempio il P. Cardenas *Dissert.* 2. *c.* 3. *n.* 33. ove perciò si ritratta di quanto prima della condanna avea scritto su tal soggetto. Così pure il P. Viva, che commentando la detta proposizione scrive: *Dicendum censeo cum Suarez, &c. in Sacramentis conferendis usum opinionis probabilis, relicta tutiore, esse illicitum etiam ob irreverentiam sacramenti, atque adeo non solum contra charitatem, sed etiam contra Religionem peccare &c.* Così parimente il P. La Croix per tacere degli altri, il quale *lib.* 6. *p.* 1. *n.* 104. dice: *Audiendi non sunt Vasquez, Sanchez, aliique dicentes hoc non esse contra Religionem &c. Nam saltem id nunc est certum*, dopo la proibizione d' Innocenzo XI. *qui ex motivo Reverentiæ erga Sacramenta prohibet praxim opinionis oppositæ*.

Or posto ciò, irrefragabile, ed evidente si è l'argomento, che quindi se ne deve inferire, cioè che condannata, e proibita quella proposizione, sia altresì condannato, e proibito generalmente il seguire una opinione probabile men sicura, quando concorre con un' altra

ugualmente probabile, e ſicura. Ed eccone la prova chiara, e ſenſibile. Convengono tutti i Probabiliſti, che qualora qualche propoſizione ſia dannata *formalmente*, *ed eſpreſſamente* dalla Chieſa, ſia pure condannata, e proibita, almeno *virtualmente*, *o implicitamente*, ogni altra, che è dedotta da eſſa per neceſſaria legittima conſeguenza: *Illa propoſitio*, atteſta per tutti il P. La Croix, *damnatur virtualiter, cujus falſitas legitime infertur ex damnata formaliter*. E allora *legitime infertur*, aggiugne un altro Probabiliſta, il P. Domenico Viva (*a*), quando la ragione, che milita contro la propoſizione dannata, milita parimente per l' altra ſimigliante: *Ex regula alias tradita, quando eadem ratio, quæ militat pro theſi proſcripta, militat pro alia conſimili; hæc etiam implicite redditur improbabilis*. Or bene, qual è la ragione, per cui fu proibita la prima teſi riferita dal Decreto di Papa Innocenzo XI.? Già l' abbiamo oſſervato cogli Autori ſteſſi Probabiliſti. Ella fu condannata per motivo della *riverenza* ai Sacramenti, ed all' Autore de' Sacramenti dovuta. Ora queſta ragione è la medeſima per tutti i comandamenti, di cui Iddio non è meno l'autore, che dei Sacramenti. Adunque ſe a motivo della *riverenza* dovuta ai Sacramenti fu condannata, e proibita la propoſizione, che faceva lecito l' uſo della opinione probabile meno ſicura riguardo ai Sacramenti, dovrà per conſeguenza dirſi dannata, e proibita, almeno *vir-*

(*a*) In prop. 54. Innoc. XI. n. 13.

virtualmente, o *implicitamente* la sentenza, che fa lecito l'uso della opinione probabile meno sicura riguardo i comandamenti, e leggi del medesimo Iddio.

Per meglio rilevare, che debba Monsignore riconoscere giusto e legittimo il mio discorso, basta, che rifletta all'argomento, che faceva il P. Sanchez, affine di provare la sua sentenza condannata poi dalla Chiesa. L'argomento era questo *p. p. c. 9. n. 33. Sicut credens probabiliter aliquid non esse contra præceptum divinum, & ob id illud faciens, minime injuriam præcepto divino irrogat, sic non irrogat Sacramento, qui probabiliter credit illum esse convenientem ministrandi modum, & nulli se contravenire præcepto*. E così parimente il P. Giacomo Sanvitali, non avvertendo alla condannata proposizione, *alla pag. 39.* della sua *Raccolta* in difesa del P. Sanchez ebbe a scrivere: *se fosse vero ciò, che asseriva il P. Sanchez, che si peccasse, seguendo ne' Sacramenti la men sicura opinione, peccherebbe ancora il Cristiano contro il rispetto dovuto alla legge di Dio, se non usasse la tuziore: poichè Dio è tanto Autore de' suoi comandamenti, quanto de' Sacramenti.... A questo argomento non si è veduta risposta:* e nemmeno si vedrà: poichè la ragione troppo evidentemente è la medesima. Ma siccome è giustamente dannata, e proibita la proposizione antecedente della Chiesa; così per identità di ragione deve credersi dalla Chiesa dannata, e proibita la conseguente, che è da quella legittimamente dedotta.

Il terzo ed ultimo argomento, che qui so-

lamente propongo, e che prova ad evidenza peccaminoso, ed illecito l' uso della sentenza da Monsignore sostenuta, è stato già da me brevemente proposto nell' ultimo §. della *Causa ec.* e insinuato eziandio qui di sopra. Tuttavia gioverà di esporlo sotto di un' altra veduta, affinchè Monsignore ne rilevi più facilmente la forza. Diciamo dunque così: O Monsignore tiene *per certa* la sua sentenza al confronto della contraria, o non la tiene *per certa*, ma solamente *per probabile*, e *incerta*. Se risponde, che non la tiene per *certa*, ma solamente per *probabile*, e *incerta*, è necessario che ammetta, che non può essa servire di regola sicura per formare il dettame pratico della coscienza, che deve secondo i Teologi sì Antiprobabilisti, che Probabilisti, e secondo lui stesso, essere *certo*: poichè se il principio, su cui il suo sistema è fondato, non è *certo*, nè tampoco può essere *certo il dettame*, che è la conseguenza, che dal principio ricavasi. Se poi dice, che la sua sentenza sia *certa*, deve anche dire necessariamente, che la sentenza contraria non sia neppure *probabile*, e *incerta*, ma *certamente falsa*: attesochè, siccome si è dimostrato di sopra, e confessa cogli altri il P. Cardenas, *la certezza di una parte non ammette, nè può ammettere probabilità nell' altra sua contraddittoria*. Io desidero dunque, e ricerco da Monsignore, che egli si esprima con nettezza, e chiarezza su questo punto importantissimo: Se egli conceda almeno *probabile* la sentenza contraria alla sua: perchè se la concede *probabile*, forza è, che suo malgrado conceda,

e con-

e confessi, non essere *certa* la sua sentenza per la ragione suddetta, che non può mettersi in dubbio: e conceda eziandio per necessaria conseguenza, essere insufficiente, ed incapace d' indurre la *certezza* nel dettame pratico della coscienza. Se poi afferma di non tenerla nemmeno per *probabile*, e però la rigetta come *improbabile*, *e indegna dell' assenso di un uomo sensato*, *e prudente*, per necessaria infallibile illazione vien a cadere in una assurdità, e stravaganza tale, che non può credersi sia per venire in pensiero di Monsignor Liguori, e che non avrà coraggio di ammetterla, e attestarla alla presenza di persone discrete, intelligenti, e pratiche della controversia: mentre conviene, che apertamente si opponga a tutte le idee, e a tutti i principj, e regole stabilite dai Sapienti, e dagli stessi Probabilisti per conoscere, e determinare, se una opinione sia, o debba credersi *probabile*. Ed eccone la prova.

Cosa ricerca il P. Laimano, e con esso lui gli altri Autori Probabilisti per la *probabilità* di una qualche sentenza? *Probabilis opinio*, dice egli, *uti communiter accipitur*, è quella, *quæ certitudinem non habens*, *tamen vel gravi authoritate*, *vel non modici momenti ratione nititur*. Applichiamo questa definizione alla sentenza da me, e dagli Antiprobabilisti difesa. Per quanto appartiene alla *ragione*, che deve essere *non modici momenti* per rendere *probabile* l'opinione, con tutto che io pretenda, e mi sembri di avere tutto il fondamento di pretendere, che le ragioni da me, e

da altri proposte, siano evidenti, e dimostrative della verità della sentenza, che sostengo, almeno non si potrà mai prudentemente negare, che siano *modici ponderis*, di qualche peso: mentre sono state capaci di guadagnarsi l'assenso di migliaja di persone saggie, dotte, giudiziose, le quali non solo l'hanno perciò credute, e le credono *probabili*, ma di più ancora certissime, evidenti, e decisive della falsità della sentenza contraria. Quanto poi risguarda l'Autorità, su cui è appoggiata la nostra sentenza, non vi sarà alcuno sì privo di ogni lume, e di ogni buon senso, che voglia negare, che dessa sia *grave*: poichè lo stesso Monsignore ci attesta, che a *motivo della Autorità era entrato in dubbio della verità del suo sistema*. Comecchè egli abbia stesa una lunga lista di Autori, che hanno insegnata la probabilistica sentenza, è facile di vedere, che senza anche metter in vista le giuste eccezioni, che si danno alla maggior parte de' medesimi, l'autorità loro non basta neppure a contrabilanciare quel numero di sopra trecento prodotti dall'Autore del *Trattato* della *Regola prossima ec.* ai quali potrei ora aggiugnerne moltissimi altri, che la combattono, la massima parte de' quali hanno trattata di proposito, e accuratamente discussa la questione, e tra gli altri quei specialmente, che dopo di essere stati allevati nelle scuole Probabilistiche, rinunziarono alla dottrina, che appresa ne avevano, e si appigliarono alla contraria, malgrado le violenze grandi, che dovettero fare a se stessi, ed i gagliardi ostacoli, che si frap-

si frapponevano ad un tal cangiamento, così che non altro, siccome attestarono eglino stessi, se non se l'evidenza della verità, e del pericolo, cui si esponevano, della dannazione eterna, gli obbligò a porsi sotto de' piedi ogni umano riguardo, e ripudiare il fallace sistema. Chi potrà dunque negare, che l' autorità di tutti questi sia per lo meno *di grave peso*?

Che dirò poi delle Università, della Sorbona, di Lovanio, Poitiers ec.? che di tanti Sacri Ordini Religiosi, che si sono fatta legge di impugnare il Probabilismo? Che di tanti Zelantissimi Vescovi, i quali spesso con Pastorali istruzioni, con Sinodi Diocesani, o Provinciali, o con Assemblee Generali e nel secolo passato, e nel presente, e a' nostri stessi giorni hanno riprovato il novello sistema, ed espessamente proibito nelle loro Diocesi? Che di que' Sapienti Prelati, che oggidì pure vivono, ed illustrano collo splendore delle loro virtù, e dottrina la Cattolica Chiesa, e la nostra Italia, l' Eminentissimo Vittorio Amadeo Cardinal delle Lance, il quale in due Sinodi ha ordinato al suo Clero, e popolo di non seguire il Probabilismo, e in specie l' opinione men sicura ugualmente probabile, di Monsignor Giuseppe Maria Saporiti Arcivescovo di Genova, e di Monsignor Incontri Arcivescovo di Firenze, i quali hanno fatte simili Ordinazioni nelle loro Diocesi: e così di tanti altri, che potrei nominare, dei quali presto vedremo pubblicate alla luce da un dotto Soggetto, le sicure testimonianze? Non è obbligato Monsignore a confessare, che *grave*, e *gravissima* sia di tutti questi Perso-

naggi

naggi l' Autorità ? Aggiunga poi a questi le Sacre Congregazioni di Roma, le quali nelle loro deliberazioni non seguono se non la sentenza contraria alla sua per testimonio dei Cardinali d' Aguirre, Petra, Lambertini ec. Aggiunga i Romani Pontefici Alessandro VII., Innocenzo XI., Innocenzo XII., Clemente XI., Benedetto XIII. e Benedetto XIV., i quali in tante, e tante maniere han dimostrata l' espressa loro volontà, che altra regola non si seguisse, se non l' opinione più probabile, e sicura, come può vedere presso l' Autore suddetto del *Trattato* ec.: e poi neghi, se mai gli è possibile, che la sentenza da me difesa sia appoggiata *a grave autorità*, e in conseguenza che sia *probabile*. Non potendo dunque egli negarlo per non cadere in una delle maggiori assurdità, e stravaganze, che possa concepire l' umana mente, è necessario, che affermi non essere *certa* la sentenza da lui sostenuta, e però, se non è *certa*, non può servire di regola sicura per formare il dettame *certo* della coscienza di poter seguire la parte men sicura nel contrasto di due opinioni probabili: come si è dichiarato.

Quanto so, e posso io prego Monsignor Liguori, e tutti i Probabilisti pari suoi a ponderare seriamente la forza di questo argomento, che mi sembra evidente, e invincibile: poichè desso solo è sufficiente a dissipare ogni nebbia di dubbietà, che possono mai per avventura spargere sopra degli altri. L' argomento si riduce a poche proposizioni limpide, certe, intelligibili da chiunque attentamente le

consi-

considera: cioè, che nessuno può tra due opinioni contraddittorie probabili seguire lecitamente la meno sicura, se non abbia un giudizio, o dettame certo, e prudente della onestà dell' azione. Questa è la prima riconosciuta per infallibile da Monsignore, e dai Probabilisti. La seconda: che per avere il Probabilista cotesto giudizio *certo*, *e prudente*, è necessario, che giudichi prudentemente, che il Probabilismo sia regola *certa*, e sicura delle azioni umane nel contrasto di opinioni probabili. Questa pure si deve ammettere, e viene ammessa da tutti i Probabilisti *certamente vera*: poichè senza la sua *certezza* non vi può essere il dettame pratico *certo* dell' onestà della azione. Alla terza: non può aver alcuno una saggia, e prudente persuasione della *certezza* del Probabilismo, o, che è lo stesso, de' principj probabilistici, se saggiamente, e prudentemente non giudica, che l' opposta sentenza non è nemmeno *probabile*. Questa pure è riconosciuta per evidente, e indubitabile dagli stessi Probabilisti. Aggiugniamo la quarta: ora è impossibile, che Monsignore, ed ogni altro Probabilista formi questo saggio, e prudente giudizio, che l' opposta sentenza non è nemmeno *probabile*, qualora rifletta, siccome è tenuto a riflettere, a tutti i fondamenti di ragione, e di autorità, che concorrono a suo favore, e che per sentimento di uomini dottissimi la provano, non che soltanto *probabile*, *ma certa*. Adunque dalla prima all' ultima proposizione deve Monsignore, ed ogni altro Probabilista conchiudere, che la sen-

sentenza probabilistica non può essere *regola certa*, *e sicura* delle umane azioni: e però non potersi seguire in pratica, senza esporsi a manifesto pericolo della dannazione eterna. Si meditino, e si tengano sotto degli occhi queste proposizioni dimostrate con ogni chiarezza, e di cui nessuna può negarsi senza assurdità, e stravaganza: e vedranno Monsignore, e tutti i Probabilisti, che non possono sostenere per *certa*, *e sicura regola delle azioni* quella, che essi difendono nel contrasto delle opinioni probabili; quando pure non vogliano ostinarsi a sostenerla contro di ogni lume della prudenza, e della verità.

Del resto conchiuderò, Amico Carissimo, queste mie *Osservazioni*, o questa mia replica all' *Apologia* di Monsignor Liguori con quella conchiusione medesima, onde conchiuse l' Opera sua antiprobabilistica il celebre P. Ignazio di Camargo, rivolto al divin nostro Redentore, e Maestro Gesù. *Hæc sunt, Domine Jesu Christe, quæ te donante, peccatorum meorum licet tenebris repugnantibus, de luce tua capere potui*. Signor mio Gesù Cristo, queste sono le cose, che col tuo divino ajuto ho potuto apprendere dalla celeste tua luce, malgrado le tenebre de' miei peccati, che vi si opponevano. *Sententiam veram, adeoque tuam, quin te dante docuerim, dubitare non possum*. Io sono tanto persuaso, e convinto di avere in questa, e in altre mie Opere sull' argomento medesimo, insegnata, e sostenuta una sentenza vera, e però *sentenza tua* fonte di ogni

ve-

verità, che non posso averne un minimo dubbio. *Doctrinæ veræ, adeoque tuæ multa ex meo irrepsisse inepte nimis, importune, imprudenter, & (quod dolendum magis) false fortasse dicta, non dubitare, sed præsumere debeo.* Siccome dubitare non posso di non avere sostenuta una vera dottrina, e però tua dottrina, così devo presumere, che nel sostenerla, varie cose saranno scorse dal canto mio o inette, o fuori di proposito, o ciò, che è più da dolersi, forse anche false. *Probabilistas omnes, tu nosti Domine, sincerissime amo. Probabilismum vehementer odi, ac ut oderint omnes, impense opto: & te adjuvante, semper pro viribus curabo: quia te illum odisse certo novi.* Tu sai, o mio Dio, che ben di cuore amo le persone de' Probabilisti. Odio soltanto, e sommamente abomino il Probabilismo, e ardentemente desidero, e colla tua grazia non mancherò di fare il possibile, perchè sia odiato da tutti; mentre so di certo, nè in questo mi pare d' ingannarmi, che è odiato da te, luce increata, ed eterna verità. *Errores insectari tantummodo, ne noceant animabus innumeris pretioso tuo Sanguine redemptis, intentio mea extitit.* Per quanto posso giudicare di me stesso, e degli interni miei sentimenti, la mia intenzione altra non fu, se non se di combattere, e perseguitare gli errori, affinchè non siano di nocumento ad innumerabili anime da te redente col tuo preziosissimo Sangue. *Ab scopo fortasse haud parum aberraverim, nimis credibile mihi est.* Troppo credibile mi deve essere di avermi forse non poco allontanato dallo scopo, che mi son prefisso. *Strenue, ac fortiter pugnandum fuit, si spei victo-*

gloriæ renunciare non vellem, multis strenuis contra fortissime pugnantibus. Io dovetti combattere con tutta la mia forza, e vigore, per non mettere in contingenza la vittoria sì necessaria, a fronte di tanti fortissimi, e impegnati Avversarj, e qualcuno eziandio rispettabile per la sua pietà, e pel suo carattere, che tenta rapircela di mano. *Facile fuerit jaculum valide in errorem contortum contra intentionem meam ad errantem pertingere. Homo sum miser, ac nimis homo, & ignorans egressum, & introitum*. E' cosa pur troppo facile, che nel combattere l' errore, abbia, contro la mia intenzione, offeso in qualche modo l' errante con espressioni poco decenti, e piccanti. Confesso di essere uomo, ed uomo miserabile, che ignora, come debba contenersi nel trattare le questioni, e non somministrare a veruno giusto motivo di chiamarsene offeso. *Tu vero, Domine, propter nomen tuum ignorantias meas misereberis*. Ma tu, o mio Dio, a gloria del santo tuo nome, avrai misericordia delle mie ignoranze, mentre ne chieggo a te, ed a chiunque ho mai per avventura offeso, umilmente il perdono. E così sia.

IL FINE.

Corretto da D. Sebastiano Menchetti.

AG 2006 361